



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Seduta di Giunta regionale urgente n. 137 del 25 novembre 2020

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 3912 al n. 3915) . . . . . 3

#### Delibera Giunta regionale 17 novembre 2020 - n. XI/3866

Variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 - prelievo dal fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4 l.r. 23/2013) – 22° provvedimento - riconoscimento legittimità debito fuori bilancio (art. 73, c. 4 d.lgs. 118/2011) . . . . . 4

#### Delibera Giunta regionale 23 novembre 2020 - n. XI/3890

Approvazione dello schema di accordo per l'innovazione tra Ministero dello Sviluppo economico, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione Lazio e società capofila Beamit s.p.a. . . . . 6

#### Delibera Giunta regionale 23 novembre 2020 - n. XI/3891

Approvazione dello schema di accordo per l'innovazione tra Ministero dello Sviluppo economico, Regione Lombardia, Regione Lazio, Regione Liguria e società capofila Bracco s.p.a. . . . . 24

#### Delibera Giunta regionale 23 novembre 2020 - n. XI/3892

Partecipazione alla manifestazione fieristica «Borsa internazionale del turismo - BIT» in programma dal 9 all'11 maggio 2021 presso il polo fieristico Fieramilanocity . . . . . 43

### D) ATTI DIRIGENZIALI

#### Giunta regionale

#### Presidenza

#### Decreto dirigente unità organizzativa 20 novembre 2020 - n. 14268

D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 - Integrazione al decreto n. 1317 in data 19 febbraio 2013 di approvazione del progetto esecutivo ed autorizzazione unica rilasciatoo all'Associazione Irrigazione Est Sesia, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico sul salto «Morsella» ubicato sul subdirettore Pavia in comune di Vigevano (PV), limitatamente all'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle opere (infrastrutture) funzionali all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto nella rete elettrica del distributore . . . . . 45

#### D.G. Welfare

#### Decreto dirigente unità organizzativa 20 novembre 2020 - n. 14277

Erogazione di risorse finanziarie a favore delle AA.TT.SS. lombarde, ai sensi della d.g.r. XI/2392 dell'11 novembre 2019 . . . . . 47

#### D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

#### Decreto dirigente struttura 25 novembre 2020 - n. 14506

Rettifica decreto n. 14247 del 20 novembre 2020 avente ad oggetto: << l.r. 31/2008 artt. 25 e 26, d.g.r. X/6527/2017 e d.g.r. XI/2030/2019: Approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute a seguito del bando «Creazione di nuovi boschi, miglioramento dei boschi esistenti e sistemazioni idraulico forestali» per il territorio di «Pianura e collina». Impegno di spesa e ammissione a finanziamento a favore delle domande presentate da amministrazioni locali. RUOLI 62371, 62459, 62460. Fondo pluriennale vincolato>> . . . . . 49

#### Decreto dirigente struttura 25 novembre 2020 - n. 14508

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia – Misura 16.10.02 – Disposizioni attuative operazione 1.1.01 «Formazione ed acquisizione di competenze» attivata nell'ambito dei progetti integrati d'area - decadenza totale del contributo relativo al corso n. 201801056188, finanziato all'ente «Centro tecnologico arti e mestieri s.r.l.» . . . . . 50

#### D.G. Ambiente e clima

#### Decreto dirigente unità organizzativa 25 novembre 2020 - n. 14569

Approvazione della graduatoria delle istanze ammissibili e finanziabili e delle domande formalmente non ammissibili al finanziamento del secondo bando per la promozione dei processi di bonifica e di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati attraverso incentivi a soggetti pubblici e privati non responsabili della contaminazione, per la caratterizzazione e la redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia . . . . . 51

Serie Ordinaria n. 49 - Lunedì 30 novembre 2020

**D.G. Politiche sociali, abitative e disabilità**

**Decreto dirigente unità organizzativa 20 novembre 2020 - n. 14292**

2014IT05SFOP007 - POR FSE 2014-2020 - Asse II - Azione 9.4.2. Rideterminazione del contributo provvisorio, modifica degli impegni pluriennali assunti e liquidazione del primo acconto del contributo definitivo a favore del comune di Bollate, per l'acquisizione del servizio relativo al laboratorio sociale in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto (d.p.g.r. n. 638/2017 e d.a.r. n. 224/2019). . . . . 56

**E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO**

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 619 del 19 novembre 2020**  
 Revoca del contributo all'impresa Green-Row s.r.l. per l'intervento ID 80210180, ammesso e finanziato con l'ordinanza 22 dicembre 2016 n. 280 secondo le disposizioni di cui all'ordinanza n. 227 . . . . . 59

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 620 del 19 novembre 2020**  
 Ordinanza n. 549 del 6 marzo 2020 - Finanziamento del progetto inerente all'intervento di «Ricostruzione riqualificazione rifunzionalizzazione e miglioramento dei percorsi ciclopedonali e delle connessioni tra le polarità del comune di San Giacomo delle Segnate a seguito del sisma 2012- via Cantone» - ID CS100bis - nell'ambito del piano organico degli interventi di rilancio del centro storico del comune di San Giacomo delle Segnate (MN) . . . . . 61

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 621 del 19 novembre 2020**  
 Approvazione dell'ipotesi di Accordo di programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera - «ex ONMI - nel comune di Poggio Rusco (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012 . . . . . 64

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 622 del 19 novembre 2020**  
 Ordinanza commissariale n. 16 e sue s.m.i. - Rimodulazione dello stanziamento finalizzato al finanziamento delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (esiti E0, E1, E2 ED E3) e a fronte di economie . . . . . 78

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 623 del 19 novembre 2020**  
 Ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n. 13 e sue s.m.i. - Presa d'atto di due rendicontazioni finali con economie a termine degli interventi su finanziamenti per la ricostruzione già concessi del settore agricoltura e agroindustria - provvedimento n. 185 . . . . . 80

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 624 del 19 novembre 2020**  
 Disposizioni disciplinanti i criteri per la prosecuzione del «Contributo per l'autonoma sistemazione - anno 2021» a favore dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nonché per l'esecuzione dei controlli ex-post relativi all'anno 2021 . . . . . 83

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale urgente n. 137 del 25 novembre 2020

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 3912 al n. 3915)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

### DIREZIONE GENERALE G WELFARE

(Relatore l'assessore Gallera)

G169 - POLO OSPEDALIERO

**3912** - ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA DA COVID 19

**3913** - AGGIORNAMENTO AGLI ATTI DI INDIRIZZO EX DDGR N. 3226 DEL 9 GIUGNO 2020 E N. 3524 DEL 5 AGOSTO 2020 - ULTERIORI INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI COVID-19 NELLA RETE TERRITORIALE

G170 - RETE TERRITORIALE

**3914** - ULTERIORI INDICAZIONI PER LA GESTIONE TERRITORIALE DEI PAZIENTI COVID POSITIVI O SOSPETTI TALI DA PARTE DEL SISTEMA DELLE CURE PRIMARIE

G173 - OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE

**3915** - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA

Serie Ordinaria n. 49 - Lunedì 30 novembre 2020

**D.g.r. 17 novembre 2020 - n. XI/3866**  
**Variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 - prelievo dal fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4 l.r. 23/2013) - 22° provvedimento - riconoscimento legittimità debito fuori bilancio (art. 73, c. 4 d.lgs. 118/2011)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 57 dello Statuto;

Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009;

Richiamato in particolare l'art. 51, c. 2 del d.lgs. 118/11;

Visti l'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013), che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale;

Richiamato il punto 5.2, lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al d.lgs. 118/2011, che disciplina il caso in cui un ente, a seguito di contenzioso nel quale ha significative probabilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia in attesa degli esiti del giudizio, prevedendo l'obbligo di:

- accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, tramite istituzione di apposito fondo rischi;
- determinare, in fase di prima applicazione del principio, l'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, ripartibile tra gli esercizi del bilancio di previsione;
- aggiornare il fondo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione per tener conto del nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente;

Considerato che l'art. 1, c. 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente», in applicazione del principio 5.2, lett. h) ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti»- programma 20.03 «Altri fondi» il Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte corrente e il «Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte capitale» per l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio;

Richiamato l'art. 73 «Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni» del decreto legislativo 118/11 sopra citato che alla lettera a) del comma 1 indica tra i debiti fuori bilancio le sentenze esecutive;

Richiamato inoltre l'art. 73 comma 4 del d.lgs. 118/11, come modificato dall'art. 38-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» convertito in legge con L. 28 giugno 2019, n. 58, che prevede «Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta»;

Vista la nota prot. A1.2020.0363389 del 02 novembre 2020 con la quale la UO Avvocatura, Affari europei e Supporto giuridico chiede di procedere:

- al prelievo dal fondo rischi contenzioso legale - quota corrente di € 39.757,00 come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di poter procedere;
- al rimborso di spese di giudizio in conseguenza di:
  - sentenza del Consiglio di Stato n. 4388/20 che ha riformato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale n. 876/2019,
  - sentenza del Tribunale ordinario di Milano n. 5054-2020,
  - sentenza del Tribunale ordinario di Milano n. 5587-2020,
  - ordinanza del tribunale ordinario di Bergamo del 7 ottobre 2020,
  - sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale n. 1799-2020;
- alla copertura degli oneri assegnati dal giudice del Tribunale di Imperia a favore della società nominata custode degli immobili pignorati nel procedimento esecutivo immobiliare RG 77/2009 e 209/2017;

- al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio relativo alle suddette sentenze e provvedimenti assimilabili ai sensi dell'art. 73 comma 4 del d.lgs. 118/11;

Vista la legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020-2022»;

Vista la legge regionale del 7 agosto 2020, n. 18 «Assesamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali»;

Richiamata la d.g.r. 3468 del 5 agosto 2020 «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 approvato con d.g.r. n. XI/2731 del 23 dicembre 2019 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2020 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla d.g.r. 3096/2020 , a seguito della l.c.r. n. 65 del 28 luglio 2020 Assesamento al bilancio di previsione 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 9604 del 6 agosto 2020 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2020-2022 a seguito dell'approvazione della l.c.r. n. 65 del 28 luglio 2020 «Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

Richiamata la d.g.r. 3747 del 30 ottobre 2020 «Approvazione della proposta di progetto di legge Bilancio di previsione 2021-2023 e del relativo documento tecnico di accompagnamento»;

Richiamata la legge regionale del 4 agosto 2020, n. 17 «Rendiconto generale della gestione 2019»;

Preso atto che l'art. 5 della l.r. 19/14, in un'ottica di semplificazione, ha previsto, ove possibile, l'arrotondamento degli importi dovuti dalla Regione;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente della UO Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi comunitari la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio relativi a:
  - sentenza del Consiglio di Stato n. 4388/20 che ha riformato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale n. 876/2019;
  - sentenza del Tribunale ordinario di Milano n. 5054-2020;
  - assegnazione del giudice del Tribunale di Imperia degli oneri a favore della società nominata custode degli immobili pignorati nel procedimento esecutivo immobiliare RG 77/2009 e 209/2017;
  - sentenza del Tribunale ordinario di Milano n. 5587-2020;
  - ordinanza del tribunale ordinario di Bergamo del 7 ottobre 2020;
  - sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale n. 1799-2020;
3. di stabilire che la copertura finanziaria del punto 2 è assicurata sul capitolo 1.11.110.13823 «Spese di giudizio» tramite la variazione di bilancio del punto 1;
4. di trasmettere la presente delibera al Collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);
5. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'ordinamento contabile regionale;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dall'ordinamento contabile regionale.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

## ALLEGATO A

**Stato di previsione delle spese:**

20.03 Altri fondi

110 Altre spese correnti

10354 FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE - PARTE CORRENTE

2020		2021	2022
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 39.757,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

1.11 Altri servizi generali

110 Altre spese correnti

13823 SPESE DI GUIDIZIO

2020		2021	2022
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 39.757,00	€ 39.757,00	€ 0,00	€ 0,00

**VARIAZIONI DEL FONDO CASSA**

20.01 Fondo di riserva

110 Altre spese correnti

736 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA

2020		2021	2022
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 0,00	- € 39.757,00	€ 0,00	€ 0,00

Serie Ordinaria n. 49 - Lunedì 30 novembre 2020

**D.g.r. 23 novembre 2020 - n. XI/3890**  
**Approvazione dello schema di accordo per l'innovazione tra**  
**Ministero dello Sviluppo economico, Regione Emilia-Romagna,**  
**Regione Lombardia, Regione Lazio e società capofila Beamit**  
**s.p.a.**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Viste:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo competitivo delle imprese lombarde;
- la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0» con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della manifattura innovativa anche attraverso il sostegno ai progetti di innovazione e ricerca;

## Richiamati:

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109, relativo agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi tra il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e altre amministrazioni pubbliche per sostenere la competitività di imprese di rilevanti dimensioni e di specifici territori;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 agosto 2017 n. 192 che prevede di sostenere progetti di rilevante dimensione in grado di incidere in maniera significativa sulla competitività di specifici settori produttivi e del loro indotto economico e di salvaguardare il livello occupazionale;

Dato atto che il sopracitato d.m. 24 maggio 2017 prevede, tra l'altro, all'art. 2:

- comma 1 di ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
- comma 2 che gli accordi, che assumono la denominazione di «Accordi per l'innovazione», devono essere diretti a sostenere, interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale;

Considerato che in relazione al cofinanziamento regionale il sopracitato decreto prevede all'art. 6 comma 2 una compartecipazione regionale pari ad almeno il 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive;

## Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato;
- la comunicazione al sistema SANI2 del regime di aiuto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 in applicazione del citato regolamento (UE) n. 651/2014, validata dalla Commissione europea in data 13 settembre 2017 con il n. SA.49112, come modificata con successiva comunicazione registrata dalla Commissione europea in data 7 dicembre 2017 con il n. SA.49781;
- la direttiva del Ministro del 14 aprile 2017, recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;

Dato atto che in data:

- 17 settembre 2018 la Società capofila Beamit s.p.a. ha trasmesso al MISE ai sensi del d.m. 24 maggio 2017, la proposta progettuale denominata «FIAM - Filiera Italiana per l'Additive Manufacturing» individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare, insieme ai soggetti co-proponenti Avio s.p.a., Fondazione E. Amaldi, RINA Consulting-Centro Sviluppo Materiali s.p.a. e Mimete s.r.l., nelle unità produttive situate nei territori della Regione Emilia-Romagna, della Regione Lombardia e della Regione Lazio, per un importo previsto di euro 8.435.865,00;

- 3 luglio 2019 prot. n. O1.2019.0010442 il Ministero chiedeva a Regione Lombardia la propria disponibilità a cofinanziare il progetto presentato dalla Società capofila Beamit s.p.a.;
- 19 luglio 2019 prot. n. O1.2019.0011607 è stata trasmessa la valutazione positiva della proposta progettuale effettuata dal CNR, organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile) acquisita in data 16 luglio 2019;

## Richiamate:

- la d.g.r. 30 giugno 2017, n. X/6808 con cui la Giunta Regionale ha approvato i criteri di coerenza con le strategie regionali per la compartecipazione alle attività promosse dal MISE stabilendo, tra l'altro, che tale valutazione sia svolta da un Nucleo di valutazione interdirezionale;
- la d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI /3200 «Fondo per la Crescita Sostenibile - Accordi con Ministero dello Sviluppo Economico: Approvazione dello schema di Accordo e impegno delle risorse finanziarie» con cui è stata confermata la compartecipazione regionale ai progetti presentati al Ministero dello Sviluppo Economico a valere sul Fondo Crescita Sostenibile tra i quali rientra anche il progetto presentato dalla società capofila Beamit s.p.a.;

Dato atto che il Nucleo di valutazione, costituito con d.d.g. 07 settembre 2018, n. 12716 e s.m.i. nella seduta del 15 ottobre 2019, come da verbale agli atti della UO Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale della Direzione Generale Sviluppo Economico:

- ha preso atto della valutazione positiva effettuata dal CNR ed ha confermato il parere favorevole, già espresso per via telematica, concordando tuttavia di richiedere alla società, in fase di negoziazione, maggiori informazioni in merito all'impegno occupazionale e alle attività che verranno svolte in Lombardia;
- ha preso atto che il contributo richiesto come compartecipazione regionale ammonta a euro 39.888,45 pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive come stabilito dal d.m. 24 maggio 2017;

Dato atto, altresì, che il decreto ministeriale 24 maggio 2017 prevede che a seguito della positiva valutazione delle proposte presentate l'accordo venga sottoscritto dal Ministero e da tutti i soggetti coinvolti;

## Preso atto che:

- in data 19 dicembre 2019 la società ha inviato la nota richiesta dal nucleo di valutazione regionale;
- 27 ottobre 2020 prot. n.O1.2020.0018311 è stata acquisita la versione condivisa dello schema di Accordo per l'Innovazione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione Lazio e Società capofila Beamit s.p.a.;

Visto lo schema di Accordo per l'Innovazione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione Lazio e Società capofila Beamit s.p.a., di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento finalizzato a sostenere il programma di investimenti attraverso il cofinanziamento del progetto denominato «FIAM - Filiera Italiana per l'Additive Manufacturing», da realizzare nelle unità produttive situate nei territori della Regione Emilia-Romagna, della Regione Lombardia e della Regione Lazio;

Considerato che le modalità di gestione sono quelle definite dai citati decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in capo al Ministero dello Sviluppo Economico che ne assume la piena titolarità;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal Regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall'art. 2 comma 2 del Decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello Sviluppo Economico in quanto soggetto concedente;

Dato atto altresì che la richiamata d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI/3200 ha stabilito che:

- per il migliore utilizzo delle risorse da parte del soggetto gestore anche in relazione allo stato di avanzamento dei singoli progetti il trasferimento delle risorse previste come compartecipazione regionale ai progetti presentati sui singoli decreti ministeriali al Fondo per la crescita sostenibile;
- a chiusura della fase di condivisione dei contenuti dell'accordo, comprensivo anche degli impegni finanziari a carico di ogni soggetto sottoscrittore, lo schema di accordo sarà approvato dalla Giunta Regionale;
- si demanda al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico la sottoscrizione degli Accordi conseguentemente all'approvazione di ogni singolo schema di accordo da parte della Giunta Regionale;
- il Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente assolverà agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- con successivi provvedimenti del dirigente della UO Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale della Direzione Generale Sviluppo Economico si procederà, in base alle disponibilità sui singoli esercizi di imputazione, al trasferimento al Fondo crescita sostenibile istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle risorse regionali non ancora trasferite al fondo pari a complessivi euro 8.955.418,69 di cui: euro 3.692.207,84 per i progetti presentati sul DM 2017 e euro 5.263.210,85 per i progetti presentati sul DM 2018 così come indicato nelle colonne «Risorse regionali da trasferire» negli allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che con d.d.u.o. 22 giugno 2020, n. 7271 è stato assunto l'impegno di spesa di euro 6.649.862,39 a favore del Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione della delibera di giunta 3 giugno 2020, n. 3200 relativa alla copertura finanziaria degli Accordi per l'Innovazione previsti dai decreti ministeriali 2017 e 2018 ed è stata contestualmente liquidata la quota relativa all'annualità 2020;

Stabilito che il contributo regionale, limitatamente alla sola parte di competenza territoriale, ammonta a euro 39.888,45 pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive, così come approvato dal nucleo di valutazione in data 15 ottobre 2019, sulla base della valutazione positiva effettuata dal CNR e trova copertura a valere sulle risorse di cui alla richiamata d.g.r. 03 giugno 2020, n. XI/3200;

Precisato che il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di investimento da parte del soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione della somma già trasferita al Ministero;

Dato atto che è demandata al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico la sottoscrizione dell'Accordo di cui alla presente Deliberazione;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 e che si provvederà ad assolvere il relativo obbligo di pubblicazione contestualmente all'approvazione del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo per l'Innovazione, tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione Lazio e Società capofila Beamit s.p.a. di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il cofinanziamento regionale, limitatamente alla sola parte di competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni inerenti le forme e le intensità agevolative previste dal d.m. 24 maggio 2017, ammonta a euro 39.888,45 pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive, così come approvato dal nucleo di valutazione in data 15 ottobre 2019, sulla base della valutazione positiva effettuata dal CNR e trova copertura a valere sulle risorse di cui alla richiamata d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI/3200,

3. di dare atto che con d.d.u.o. 22 giugno 2020, n. 7271 è stato assunto l'impegno di spesa di euro 6.649.862,39 a favore del

Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione della delibera di giunta 03 giugno 2020, n. 3200 relativa alla copertura finanziaria degli Accordi per l'Innovazione previsti dai decreti ministeriali 2017 e 2018 ed è stata contestualmente liquidata la quota relativa all'annualità 2020;

4. di precisare che il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di investimento da parte del soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione della somma già trasferita al Ministero;

5. di dare atto che è demandata al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico la sottoscrizione dell'Accordo di cui alla presente Deliberazione;

6. di dare atto che il Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente assolverà agli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti RNA nonché agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di dare atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 e che si provvederà ad assolvere il relativo obbligo di pubblicazione contestualmente all'approvazione del presente provvedimento;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito istituzionale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## **ACCORDO PER L'INNOVAZIONE**

**FRA**

**IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**LA REGIONE LOMBARDIA**

**LA REGIONE LAZIO**

**E**

**BEAMIT S.P.A.**

**AVIO S.P.A.**

**FONDAZIONE E. AMALDI**

**RINA CONSULTING CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.P.A.**

**MIMETE S.R.L.**

di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti”

### **PREMESSO CHE**

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
- b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
- c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

#### VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, Serie Generale del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti, destinando al finanziamento di questi ultimi euro 100.000.000,00 (*centomilioni/00*) a valere sulle risorse

del Fondo per la crescita sostenibile, di cui euro 15.000.000,00 (*quindicimilioni/00*) riservati al cofinanziamento dei progetti selezionati nella call ECSEL 2017;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 aprile 2018, n. 96, che ha destinato per la prosecuzione degli interventi di cui al citato decreto ministeriale 24 maggio 2017 ulteriori euro 200.000.000,00 (*duecentomilioni/00*) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'1 febbraio 2019, n. 27, che ha destinato per la prosecuzione degli interventi di cui al citato decreto ministeriale 24 maggio 2017 ulteriori euro 80.000.000,00 (*ottantamiloni/00*) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;
- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2017, n. 255, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni sugli interventi disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017;
- la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
- la comunicazione al sistema SANI2 del regime di aiuto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 in applicazione del citato regolamento (UE) n. 651/2014, validata dalla Commissione europea in data 13 settembre 2017 con il n. SA.49112, come modificata con successiva comunicazione registrata dalla Commissione europea in data 7 dicembre 2017 con il n. SA.49781;

- la legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 recante “Promozione del sistema regionale della ricerca industriale, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico”;
- la delibera dell’Assemblea legislativa n. 164 del 2014, con la quale è stata approvata la “Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente”;
- la legge regionale 18 luglio 2014, n.14 recante “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna”;
- la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” con la quale Regione Lombardia promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l’attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia e libertà di iniziativa economica;
- la legge regionale 24 settembre 2015 n.26 “ Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0” con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della manifattura innovativa anche attraverso il sostegno a progetti di innovazione e ricerca e l’accesso a strumenti innovativi finalizzati a incrementarne la capacità competitiva delle imprese”;
- la deliberazione di giunta regionale di Regione Lombardia n. XI / 3200 del 03/06/2020 Fondo per la crescita sostenibile - Accordi con ministero dello sviluppo economico: approvazione dello schema di accordo e impegno delle risorse finanziarie;
- la deliberazione di giunta regionale del Lazio n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della direzione regionale per lo sviluppo economico, le attività produttive e Lazio creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;
- la nota, inviata a mezzo posta elettronica certificata, in data 17 settembre 2018, integrata in data 19 dicembre 2019, con la quale la società capofila Beamit S.p.A. ha trasmesso la Proposta progettuale denominata “FIAM - Filiera Italiana per l’Additive Manufacturing”, individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare, insieme ai soggetti co-proponenti Avio S.p.A., Fondazione E. Amaldi, RINA Consulting-Centro Sviluppo Materiali S.p.A. e Mimete S.r.l., nelle unità produttive situate nei territori della Regione Lombardia, della Regione Emilia-Romagna e della Regione

Lazio, per un importo previsto di euro 8.435.865,00 (*ottomilioniquattrocentotrentacinquemilaottocentosessantacinque/00*),

- la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile), acquisita con nota del 16 luglio 2019;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

#### **CONSIDERATO CHE**

- le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, integrate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018 e con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2018, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni concedibili alle società proponenti, in relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intendono realizzare;
- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia, la Regione Lazio e la Regione Emilia-Romagna, a seguito di incontri preliminari con le imprese proponenti, hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute sui territori interessati;
- la Regione Lombardia, la Regione Lazio e la Regione Emilia-Romagna hanno espresso la propria disponibilità ad aderire alla richiesta della società capofila Beamit S.p.A.;

- con delibera n. .... del ....., la Giunta della Regione Lombardia ha reso disponibile, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 39.888,45 (*trentanovemilaottocentottantotto/45*), pari al 3% del costo complessivo del progetto di ricerca e sviluppo previsto per le unità produttive site nel territorio della Regione Lombardia, come stabilito all'articolo 6, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 a valere sulle risorse del bilancio regionale;
- con delibera n. 169 del 7 aprile 2020 la Giunta della Regione Lazio ha individuato le risorse, e, successivamente, come comunicato con nota della Regione Lazio prot. n. 622308 del 14/07/2020, impegnato con determinazione n. G16693 del 4 dicembre 2019, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, rendendo disponibile un importo di euro 129.000,00 (*centoventinovemila/00*), pari al 3% del costo complessivo del progetto di ricerca e sviluppo previsto per le unità produttive site nel territorio della Regione Lazio, come stabilito all'articolo 6, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017;
- con delibera n. .... del ....., la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha reso disponibile, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 84.187,50 (*ottantaquattromilacentottantasette/50*), pari al 3% del costo complessivo del progetto di ricerca e sviluppo previsto per le unità produttive site nel territorio della Regione Emilia Romagna, come stabilito all'articolo 6, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017;
- con decreto ..... il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo;
- il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a cofinanziare la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato "*FIAM - Filiera Italiana per l'Additive Manufacturing*" promosso dalla società capofila Beamit S.p.A., concedendo a quest'ultima e ai soggetti co-proponenti Avio S.p.A., Fondazione E. Amaldi, RINA Consulting-Centro Sviluppo Materiali S.p.A. e Mimete S.r.l., agevolazioni nella forma del contributo alla spesa, per un importo complessivo pari ad euro 1.940.248,95 (*unmilionenovecentoquarantamiladuecentoquarantotto/95*);
- la società Beamit S.p.A., e le società co-proponenti in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come

integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiarano di non aver affidato, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbligano a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo incarichi, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico, della Regione Lombardia, della Regione Lazio e della Regione Emilia-Romagna che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero o delle Regioni che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia, la Regione Lazio, la Regione Emilia-Romagna e la società Beamit S.p.A. nonché gli altri soggetti co-proponenti citati nelle premesse (congiuntamente, le "Parti"), manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo per l'innovazione (di seguito "Accordo") per dare attuazione agli obiettivi e agli interventi indicati.

Tutto ciò premesso, le Parti

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### **Articolo 1**

*(Premesse)*

1. Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **Articolo 2**

*(Finalità dell'Accordo)*

1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia, la Regione Lazio e la Regione Emilia-Romagna si propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato "*FIAM - Filiera Italiana per l'Additive Manufacturing*" promosso dalla società

capofila Beamit S.p.A. e dai soggetti co-proponenti Avio S.p.A., Fondazione E. Amaldi, RINA Consulting-Centro Sviluppo Materiali S.p.A. e Mimete S.r.l., da realizzare presso le unità produttive site nei territori della Regione Lombardia, della Regione Lazio e della Regione Emilia-Romagna, finalizzato allo sviluppo di proposizioni innovative e descritto nella Proposta progettuale del 17 settembre 2018.

### **Articolo 3**

*(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)*

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è subordinata:
  - a) alla presentazione della domanda, da parte della società capofila Beamit S.p.A., secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 1;
  - b) alla valutazione positiva del progetto di ricerca e sviluppo secondo i criteri stabiliti dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017;
  - c) alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti all'articolo 7, comma 1, lettera d).
2. Le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono concesse – nel rispetto dei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 – nella forma del contributo diretto alla spesa, fino a un importo massimo di euro 2.193.324,90 (*duemilionicentonovantatremilatrecentoventiquattro/90*).
3. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30% del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

### **Articolo 4**

*(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione)*

1. La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere presentata al Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, secondo le modalità previste all'articolo 4 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017 citato nelle premesse.
2. Ai fini della valutazione del progetto, sono adottate le modalità istruttorie previste all'articolo 5 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017.

**Articolo 5**
*(Quadro finanziario dell'accordo)*

1. Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla valutazione ed al finanziamento del progetto di ricerca e sviluppo presentato dalla società capofila Beamit S.p.A., ed alla successiva gestione dei progetti approvati.
2. Per quanto di competenza della Regione Lombardia, si provvederà al cofinanziamento del suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico utilizzando risorse finanziarie regionali già trasferite e disponibili sul fondo appositamente istituito presso il Ministero per la realizzazione degli interventi previsti dagli accordi presentati dalle imprese operanti in Regione Lombardia.
3. Per quanto di competenza della Regione Lazio, si provvederà al cofinanziamento del suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico, utilizzando le risorse finanziarie derivanti dal bilancio regionale.
4. Per quanto di competenza della Regione Emilia-Romagna, si provvederà al cofinanziamento del suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico, utilizzando le risorse finanziarie derivanti dal bilancio regionale.
5. Il costo previsto per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo ammonta ad euro 8.435.865,00 (*ottomilioniquattrocentotrentacinquemilaottocentosessantacinque/00*) e le relative agevolazioni massime concedibili ammontano ad euro 2.193.324,90 (*duemilionicentonovantatremilatrecentoventiquattro/90*), secondo la ripartizione di seguito indicata:

Imprese	Attività	Costo agevolabile (Euro)	Agevolazione massima concedibile €	(Euro)							
				MiSE	%	Regione Emilia Romagna	%	Regione Lazio	%	Regione Lombardia	%
Beamit Emilia Romagna	R.I.	1.950.000,00	515.562,50	457.062,50	23,44%	58.500,00	3,00%				
	S.S.	856.250,00	214.062,50	188.375,00	22,00%	25.687,50	3,00%				
		<b>2.806.250,00</b>	<b>729.625,00</b>	<b>645.437,50</b>	<b>23,00%</b>	<b>84.187,50</b>	<b>3,00%</b>				
F. Amaldi Lazio	R.I.	800.000,00	211.000,00	187.000,00	23,38%			24.000,00	3,00%		
	S.S.	300.000,00	75.000,00	66.000,00	22,00%			9.000,00	3,00%		
		<b>1.100.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>23,00%</b>			<b>33.000,00</b>	<b>3,00%</b>		
Avio Lazio	R.I.	700.000,00	187.000,00	166.000,00	23,71%			21.000,00	3,00%		
	S.S.	500.000,00	125.000,00	110.000,00	22,00%			15.000,00	3,00%		
		<b>1.200.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>23,00%</b>			<b>36.000,00</b>	<b>3,00%</b>		

<b>Rina Consulting – Centro Sviluppo Materiali Lazio</b>	<b>R.I.</b>	1.500.000,00	395.000,00	350.000,00	23,33%			45.000,00	3,00%		
	<b>S.S.</b>	500.000,00	125.000,00	110.000,00	22,00%			15.000,00	3,00%		
		<b>2.000.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	23,00%			<b>60.000,00</b>	3,00%		
<b>MIMETE Lombardia</b>	<b>R.I.</b>	1.101.431,00	288.653,90	255.610,97	23,21%					33.042,93	3,00%
	<b>S.S.</b>	228.184,00	57.046,00	50.200,48	22,00%					6.845,52	3,00%
		<b>1.329.615,00</b>	<b>345.699,90</b>	<b>305.811,45</b>	23,00%					<b>39.888,45</b>	3,00%
<b>Totale</b>		<b>8.435.865,00</b>	<b>2.193.324,90</b>	<b>1.940.248,95</b>			<b>84.187,50</b>		<b>129.000,00</b>		<b>39.888,45</b>

- Beamit S.p.A.:
  - o Misc:
    - 23,44% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
    - 22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;
  - o Regione Emilia-Romagna: 3,00% addizionali dei costi agevolabili del progetto nella forma di contributo alla spesa.
- F. Amaldi:
  - o Misc:
    - 23,38% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
    - 22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;
  - o Regione Lazio: 3,00% addizionali dei costi agevolabili del progetto nella forma di contributo alla spesa.
- Avio S.p.A.:
  - o Misc:
    - 23,71% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale;
    - 22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale;
  - o Regione Lazio: 3,00% addizionali dei costi agevolabili del progetto nella forma di contributo alla spesa.
- Rina Consulting – Centro Sviluppo Materiali S.p.A.:
  - o Misc:
    - 23,33 % per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
    - 22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;
  - o Regione Lazio: 3,00% addizionali dei costi agevolabili del progetto nella forma di contributo alla spesa.
- Mimete S.r.l.:
  - o Misc:
    - 23,21% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
    - 22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;
  - Regione Lombardia:  
3,00% addizionali dei costi agevolabili del progetto nella forma di contributo alla spesa.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico graveranno sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 ed ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018 e 14 novembre 2018, citati nelle premesse.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia trovano copertura sul bilancio regionale 2020 – 2021 a valere sul capitolo n. 14.01.203.12833 già impegnate e trasferite per l'annualità 2020 a favore del fondo istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico per la gestione degli accordi. Il trasferimento al fondo delle risorse relative all'annualità 2021 verrà effettuato a gennaio 2021.

#### **Articolo 6**

##### *(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)*

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l'impresa decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'amministrazione sottoscrittrice.
2. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni, nei casi in cui, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l'impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente accordo nei cinque anni successivi alla data di

completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

### **Articolo 7**

*(Impegni dei soggetti sottoscrittori)*

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
  - a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;
  - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
  - c) procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico dell'Accordo di cui al successivo articolo 8;
  - d) attivare, utilizzare e rendicontare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi previsti al fine di rispettare i termini ultimi previsti dalle normative inerenti le fonti di finanziamento del presente Accordo.

In particolare:

- le risorse di Regione Lombardia sono già state trasferite al fondo così come disposto dalla deliberazione di Giunta regionale del 03 giugno 2020, n. 3200 "Fondo per la Crescita Sostenibile - Accordi con Ministero dello Sviluppo Economico: Approvazione dello Schema di Accordo e impegno delle risorse finanziarie.
  - la Regione Lazio si impegna a versare al Fondo per la crescita sostenibile le risorse finanziarie di propria competenza con le seguenti modalità:
    - 100% entro 60 giorni dall'emanazione del relativo decreto di concessione;
  - la Regione Emilia-Romagna si impegna a versare al Fondo per la crescita sostenibile le risorse finanziarie di propria competenza con le seguenti modalità:
    - 100% entro 60 giorni dall'emanazione del relativo decreto di concessione.
2. I Soggetti proponenti si impegnano a non affidare incarichi, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico e delle Regioni Emilia-Romagna,

Lombardia e Lazio che, negli ultimi tre anni, hanno esercitato nei confronti di imprese aderenti all'Accordo poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e delle Regioni.

3. Il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di ricerca e sviluppo, con conseguente eventuale restituzione della somma eccedente già trasferita al Ministero dello sviluppo economico. Le modalità di gestione dell'iniziativa sono quelle definite dai decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in capo al Ministero dello sviluppo economico che ne assume la piena titolarità. In particolare, in relazione a quanto stabilito dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato", gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti (RNA) delle informazioni e dei dati individuati dal Regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello sviluppo economico in quanto soggetto concedente.
4. Coerentemente con la proposta progettuale presentata i soggetti proponenti si impegnano al rispetto del livello occupazionale necessario alla realizzazione degli obiettivi previsti nella stessa.

### **Articolo 8**

*(Comitato tecnico dell'Accordo)*

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito un Comitato tecnico per l'attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi di cui al presente Accordo, composto da sei componenti, di cui due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, tra i quali viene individuato il Presidente, uno in rappresentanza della Regione Lombardia, uno in rappresentanza della Regione Lazio, uno in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna ed uno in rappresentanza della società capofila Beamit S.p.A..
2. Il Comitato ha il compito di:
  - definire, realizzare, monitorare e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo;
  - valutare le eventuali variazioni dell'Accordo, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano approvate all'unanimità dalle parti pubbliche;

- verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nell'Accordo, predisponendo un'apposita relazione.
3. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte.

### **Articolo 9**

*(Durata dell'Accordo)*

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al completamento delle attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti le fonti di finanziamento del presente Accordo. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.

### **Articolo 10**

*(Disposizioni generali e finali)*

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui al precedente articolo 8, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

*Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.*

**Ministero dello sviluppo economico**

*Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese*

*Laura Aria*

---

**Regione Lombardia**

*Il Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico*

*Paolo Mora*

---

**Regione Lazio**

*Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive*

*Tiziana Petucci*

---

**Regione Emilia-Romagna**

*Direttore Generale all'Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa*

*Morena Diazzi*

---

**Beamit S.p.A.**

*Il Presidente*

*Mauro Antolotti*

---

**Avio S.p.A.**

*Senior Vice President – Engineering*

*Paolo Bellomi*

---

**Fondazione E. Amaldi**

*Il Presidente*

*Maria Cristina Falvella*

---

**RINA Consulting CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.p.A.**

*Il Procuratore*

*Pietro Gimondo*

---

**MIMETE S.r.l.**

*Il Managing Director*

*Guglielmo Iodice*

---

Serie Ordinaria n. 49 - Lunedì 30 novembre 2020

**D.g.r. 23 novembre 2020 - n. XI/3891**  
**Approvazione dello schema di accordo per l'innovazione tra Ministero dello Sviluppo economico, Regione Lombardia, Regione Lazio, Regione Liguria e società capofila Bracco s.p.a.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo competitivo delle imprese lombarde;
- la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0» con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della manifattura innovativa anche attraverso il sostegno ai progetti di innovazione e ricerca;

Richiamati:

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109, relativo agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi tra il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e altre amministrazioni pubbliche per sostenere la competitività di imprese di rilevanti dimensioni e di specifici territori;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 agosto 2017 n. 192 che prevede di sostenere progetti di rilevante dimensione in grado di incidere in maniera significativa sulla competitività di specifici settori produttivi e del loro indotto economico e di salvaguardare il livello occupazionale;

Dato atto che il sopracitato d.m. 24 maggio 2017 prevede, tra l'altro, all'art. 2:

- comma 1 di ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
- comma 2 che gli accordi, che assumono la denominazione di «Accordi per l'innovazione», devono essere diretti a sostenere, interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale;

Considerato che in relazione al cofinanziamento regionale il sopracitato decreto prevede all'art. 6 comma 2 una compartecipazione regionale pari ad almeno il 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato;
- la comunicazione al sistema SANI2 del regime di aiuto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 in applicazione del citato regolamento (UE) n. 651/2014, validata dalla Commissione europea in data 13 settembre 2017 con il n. SA.49112, come modificata con successiva comunicazione registrata dalla Commissione europea in data 7 dicembre 2017 con il n. SA.49781;
- la direttiva del Ministro del 14 aprile 2017, recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;

Dato atto che in data:

- 21 dicembre 2018 la Società capofila Bracco s.p.a. ha trasmesso al MISE ai sensi del d.m. 24 maggio 2017, la proposta progettuale denominata «Piattaforma per la medicina di precisione. Intelligenza Artificiale e diagnostica clinica integrata» individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare, insieme ai soggetti co-proponenti Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Innomed s.r.l., Orobix s.r.l. e Università Campus Bio-medico di Roma, nelle unità produttive situate nei territori della Regione Lombardia, della Regione Liguria, della Regione Lazio e della Regione Molise, per un importo previsto di euro 5.317.523,25;
- 14 marzo 2019 prot. n. O1.2019.0005707 il Ministero chiedeva a Regione Lombardia la propria disponibilità a cofinanz-

ziare il progetto presentato dalla Società capofila Bracco s.p.a.;

- 20 settembre 2019 prot. n. O1.2019.0014765 è stata trasmessa la valutazione positiva della proposta progettuale effettuata dal CNR, organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile);

Richiamate:

- la d.g.r. 30 giugno 2017, n. X/6808 con cui la Giunta Regionale ha approvato i criteri di coerenza con le strategie regionali per la compartecipazione alle attività promosse dal MISE stabilendo, tra l'altro, che tale valutazione sia svolta da un Nucleo di valutazione interdirezionale;
- la d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI /3200 «Fondo per la Crescita Sostenibile - Accordi con Ministero dello Sviluppo Economico: Approvazione dello schema di Accordo e impegno delle risorse finanziarie» con cui è stata confermata la compartecipazione regionale ai progetti presentati al Ministero dello Sviluppo Economico a valere sul Fondo Crescita Sostenibile tra i quali rientra anche il progetto presentato dalla società capofila Bracco s.p.a.;

Dato atto che il Nucleo di valutazione, costituito con d.d.g. 7 settembre 2018, n. 12716 e s.m.i. nella seduta del 15 ottobre 2019, come da verbale agli atti della UO Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale della Direzione Generale Sviluppo Economico:

- ha preso atto della valutazione positiva effettuata dal CNR ed ha espresso parere favorevole concordando di richiedere alla società, in fase di negoziazione, maggiori informazioni in merito all'impegno occupazionale;
- ha preso atto che il contributo richiesto come compartecipazione regionale ammonta a euro 69.412,50 pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive come stabilito dal d.m. 24 maggio 2017;

Dato atto, altresì, che il decreto ministeriali 24 maggio 2017 prevede che a seguito della positiva valutazione delle proposte presentate l'accordo venga sottoscritto dal Ministero e da tutti i soggetti coinvolti;

Preso atto che in data 27 ottobre 2020 prot. n. O1.2020.0018310 è stata acquisita la versione condivisa dello schema di Accordo per l'Innovazione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia, Regione Lazio, Regione Liguria e Società Capofila Bracco s.p.a.;

Visto lo schema di Accordo per l'Innovazione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia, Regione Lazio, Regione Liguria e Società Capofila Bracco s.p.a., di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento finalizzato a sostenere il programma di investimenti attraverso il cofinanziamento del progetto denominato «Piattaforma per la medicina di precisione. Intelligenza Artificiale e diagnostica clinica integrata», da realizzare nelle unità produttive situate nei territori della Regione Lombardia, della Regione Lazio e della Regione Liguria;

Considerato che le modalità di gestione sono quelle definite dai citati decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in capo al Ministero dello Sviluppo Economico che ne assume la piena titolarità;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal Regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall'art. 2 comma 2 del Decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello Sviluppo Economico in quanto soggetto concedente;

Dato atto altresì che la richiamata d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI/3200 ha stabilito che:

- per il migliore utilizzo delle risorse da parte del soggetto gestore anche in relazione allo stato di avanzamento dei singoli progetti il trasferimento delle risorse previste come compartecipazione regionale ai progetti presentati sui singoli decreti ministeriali al Fondo per la crescita sostenibile;
- a chiusura della fase di condivisione dei contenuti dell'ac-

cordo, comprensivo anche degli impegni finanziari a carico di ogni soggetto sottoscrittore, lo schema di accordo sarà approvato dalla Giunta Regionale;

- si demanda al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico la sottoscrizione degli Accordi conseguentemente all'approvazione di ogni singolo schema di accordo da parte della Giunta Regionale;
- il Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente assolverà agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- con successivi provvedimenti del dirigente della UO Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale della Direzione Generale Sviluppo Economico si procederà, in base alle disponibilità sui singoli esercizi di imputazione, al trasferimento al Fondo crescita sostenibile istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle risorse regionali non ancora trasferite al fondo pari a complessivi euro 8.955.418,69 di cui: euro 3.692.207,84 per i progetti presentati sul d.m. 2017 e euro 5.263.210,85 per i progetti presentati sul d.m. 2018 così come indicato nelle colonne «Risorse regionali da trasferire» negli allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che con d.d.u.o. 22 giugno 2020, n. 7271 è stato assunto l'impegno di spesa di euro 6.649.862,39 a favore del Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione della delibera di giunta 03 giugno 2020, n. 3200 relativa alla copertura finanziaria degli Accordi per l'Innovazione previsti dai decreti ministeriali 2017 e 2018 ed è stata contestualmente liquidata la quota relativa all'annualità 2020;

Stabilito che il contributo regionale, limitatamente alla sola parte di competenza territoriale, ammonta a euro 69.412,50 pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive, così come approvato dal nucleo di valutazione in data 15 ottobre 2019, sulla base della valutazione positiva effettuata dal CNR e trova copertura a valere sulle risorse di cui alla richiamata d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI/3200;

Precisato che il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di investimento da parte del soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione della somma già trasferita al Ministero;

Dato atto che è demandata al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico la sottoscrizione dell'Accordo di cui alla presente Deliberazione;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 e che si provvederà ad assolvere il relativo obbligo di pubblicazione contestualmente all'approvazione del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la L.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo per l'Innovazione, tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia, Regione Lazio, Regione Liguria e Società Capofila Bracco s.p.a. di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il cofinanziamento regionale, limitatamente alla sola parte di competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni inerenti le forme e le intensità agevolative previste dal d.m. 24 maggio 2017, ammonta a euro 69.412,50 pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive, così come approvato dal nucleo di valutazione in data 15 ottobre 2019, sulla base della valutazione positiva effettuata dal CNR e trova copertura a valere sulle risorse di cui alla richiamata d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI/3200;

3. di dare atto che con d.d.u.o. 22 giugno 2020, n. 7271 è stato assunto l'impegno di spesa di euro 6.649.862,39 a favore del Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione della delibera di giunta 3 giugno 2020, n. 3200 relativa alla copertura finanziaria degli Accordi per l'Innovazione previsti dai decreti ministeriali 2017 e 2018 ed è stata contestualmente liquidata la quota relativa all'annualità 2020,

4. di precisare che il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di investimento da parte del soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione della somma già trasferita al Ministero;

5. di dare atto che è demandata al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico la sottoscrizione dell'Accordo di cui alla presente Deliberazione;

6. di dare atto che il Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente assolverà agli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti RNA nonché agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di dare atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 e che si provvederà ad assolvere il relativo obbligo di pubblicazione contestualmente all'approvazione del presente provvedimento;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito istituzionale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## **ACCORDO PER L'INNOVAZIONE**

**FRA**

**IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**LA REGIONE LOMBARDIA**

**LA REGIONE LAZIO**

**LA REGIONE LIGURIA**

**E**

**BRACCO S.P.A.**

**FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA**

**INNOMED S.R.L.**

**OROBIX S.R.L.**

**UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA**

di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti”

### **PREMESSO CHE**

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
- b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
- c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

#### VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, Serie Generale del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti, destinando al finanziamento di questi ultimi euro 100.000.000,00 (*centomilioni/00*) a valere sulle risorse

del Fondo per la crescita sostenibile, di cui euro 15.000.000,00 (*quindicimilioni/00*) riservati al cofinanziamento dei progetti selezionati nella call ECSEL 2017;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 aprile 2018, n. 96, che ha destinato per la prosecuzione degli interventi di cui al citato decreto ministeriale 24 maggio 2017 ulteriori euro 200.000.000,00 (*duecentomilioni/00*) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'1 febbraio 2019, n. 27, che ha destinato per la prosecuzione degli interventi di cui al citato decreto ministeriale 24 maggio 2017 ulteriori euro 80.000.000,00 (*ottantamilioni/00*) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;
- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2017, n. 255, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni sugli interventi disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017;
- la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
- la comunicazione al sistema SANI2 del regime di aiuto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 in applicazione del citato regolamento (UE) n. 651/2014, validata dalla Commissione europea in data 13 settembre 2017 con il n. SA.49112, come modificata con successiva comunicazione registrata dalla Commissione europea in data 7 dicembre 2017 con il n. SA.49781;

- la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” con la quale Regione Lombardia promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l’attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia e libertà di iniziativa economica;
- la legge regionale 24 settembre 2015 n.26 “ Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0” con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della manifattura innovativa anche attraverso il sostegno a progetti di innovazione e ricerca e l’accesso a strumenti innovativi finalizzati a incrementarne la capacità competitiva delle imprese”;
- la deliberazione di giunta regionale n. XI / 3200 del 03/06/2020 Fondo per la crescita sostenibile - Accordi con ministero dello sviluppo economico: approvazione dello schema di accordo e impegno delle risorse finanziarie;
- in particolare l’azione 1.2.4 del POR FESR Liguria 2014-2020 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3”, nell’ambito dell’Asse prioritario 1 “Ricerca e Innovazione (OT1)”;
- la Delibera n. 800 del 24 settembre 2019 della Giunta della Regione Liguria con la quale è stato aggiornato il documento di “Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente” approvato con D.G.R. n. 1330 del 30 novembre 2015”;
- la deliberazione di giunta regionale del Lazio n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della direzione regionale per lo sviluppo economico, le attività produttive e Lazio creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;
- la deliberazione di giunta regionale del Lazio n. 525 del 30 luglio 2019 che individua risorse per il cofinanziamento di proposte progettuali imprenditoriali presentate al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Decreto ministeriale 24 maggio 2017;
- la determinazione del Direttore regionale allo sviluppo economico del Lazio n. G16693 del 4 dicembre 2019 che impegna le risorse, in attuazione della predetta deliberazione di Giunta

- regionale del Lazio n. 525 del 30 luglio 2019, in favore del Ministero dello sviluppo economico quale soggetto attuatore dell'intervento, al fine di cofinanziare anche il progetto presentato dalla Società Bracco S.p.A. denominato "Piattaforma per la medicina di precisione. Intelligenza Artificiale e diagnostica clinica integrata", la Deliberazione della Giunta Regionale n. 454 del 26 luglio 2016 con la quale sono state approvate le Modalità Attuative del Programma Operativo relative all'azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti dell'industria, della ricerca e dell'università, e dalle aggregazioni pubblico-private già esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione" dell'Asse prioritario 1 – Ricerca e Innovazione ed il relativo quadro finanziario;
- la nota, inviata a mezzo posta elettronica certificata, in data 21 dicembre 2018, con la quale la società capofila Bracco S.p.A. ha trasmesso la Proposta progettuale denominata "*Piattaforma per la medicina di precisione. Intelligenza Artificiale e diagnostica clinica integrata*", individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare, insieme ai soggetti co-proponenti Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Innomed S.r.l., Orobix S.r.l. e Università Campus Bio-medico di Roma, nelle unità produttive situate nei territori della Regione Lombardia, della Regione Liguria, della Regione Lazio e della Regione Molise, per un importo previsto di euro 5.317.523,25 (*cinquemilionitrecentodiciassettemilacinquecentoventitre/25*);
  - la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile), acquisita con nota del 17 settembre 2019;
  - l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono

nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

#### CONSIDERATO CHE

- le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, integrate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018 e con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2018, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni concedibili alle società proponenti, in relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intendono realizzare;
- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia, la Regione Liguria, la Regione Lazio e la Regione Molise, a seguito di incontri preliminari con le imprese proponenti, hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute sui territori interessati;
- la Regione Lombardia, la Regione Liguria e la Regione Lazio hanno espresso la propria disponibilità ad aderire alla richiesta della società capofila Bracco S.p.A.;
- con delibera n. .... del ....., la Giunta della Regione Lombardia ha reso disponibile, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 69.412,50 (*sessantannovemilaquattrocentododici/50*), pari al 3% del costo complessivo del progetto di ricerca e sviluppo previsto per le unità produttive site nel territorio della Regione Lombardia, come stabilito all'articolo 6, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 a valere sulle risorse del bilancio regionale;
- con delibera n. 525 del 30 luglio 2019, la Giunta della Regione Lazio ha individuato le risorse, e, successivamente impegnato con determinazione n. G16693 del 4 dicembre 2019, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, rendendo disponibile un importo di euro 25.000,00 (*ventivinquemila/00*), pari al 5% del costo complessivo del progetto di ricerca e sviluppo previsto per le unità produttive site nel territorio della Regione Lazio, come stabilito all'articolo 6, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017;
- la Regione Molise ha manifestato interesse al sostegno della proposta progettuale ma non essendosi verificate le condizioni economiche favorevoli per il cofinanziamento, ai sensi

dell'articolo 8, comma 1 del decreto ministeriale 24 maggio 2017, si procederà al cofinanziamento dell'iniziativa, in assenza anche del contributo della Regione Molise;

- con delibera n. .... del ....., la Giunta della Regione Liguria ha reso disponibile, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 100.188,66 (*centomilacentottantotto/66*), pari al 5% del costo complessivo del progetto di ricerca e sviluppo previsto per le unità produttive site nel territorio della Regione Liguria, come stabilito all'articolo 6, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017;
- con decreto .....2020 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo;
- il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a cofinanziare la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato "*Piattaforma per la medicina di precisione. Intelligenza Artificiale e diagnostica clinica integrata*" promosso dalla società capofila Bracco S.p.A., concedendo a quest'ultima e ai soggetti co-proponenti Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Innomed S.r.l., Orobix S.r.l. e Università Campus Bio-medico di Roma, agevolazioni nella forma del contributo alla spesa, per un importo complessivo pari ad euro 1.368.105,81 (*unmilione trecentosessantottomilacentocinque/81*);
- la società Bracco S.p.A., e le società co-proponenti in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiarano di non aver affidato, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo incarichi, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico, della Regione Lombardia, della Regione Lazio e della Regione Liguria che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero o delle Regioni che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia, la Regione Liguria, la Regione Lazio e la società Bracco S.p.A. nonché le altre imprese co-proponenti citate nelle

premesse (congiuntamente, le “Parti”), manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo per l’innovazione (di seguito “Accordo”) per dare attuazione agli obiettivi e agli interventi indicati.

Tutto ciò premesso, le Parti

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### **Articolo 1**

*(Premesse)*

1. Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **Articolo 2**

*(Finalità dell’Accordo)*

1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia, la Regione Lazio e la Regione Liguria si propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato “*Piattaforma per la medicina di precisione. Intelligenza Artificiale e diagnostica clinica integrata*” promosso dalla società capofila Bracco S.p.A. e dai soggetti co-proponenti Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Innomed S.r.l., Orobix S.r.l. e Università Campus Bio-medico di Roma, da realizzare presso le unità produttive site nei territori della Regione Lombardia, della Regione Lazio, della Regione Liguria e della Regione Molise, finalizzato allo sviluppo di proposizioni innovative e descritto nella Proposta progettuale del 21 dicembre 2018.

### **Articolo 3**

*(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)*

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è subordinata:
  - a) alla presentazione della domanda, da parte della società capofila Bracco S.p.A., secondo le modalità indicate all’articolo 4, comma 1;

- b) alla valutazione positiva del progetto di ricerca e sviluppo secondo i criteri stabiliti dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017;
  - c) alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti all'articolo 7, comma 1, lettera d).
2. Le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono concesse – nel rispetto dei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 – nella forma del contributo diretto alla spesa, fino a un importo massimo di euro 1.562.706,98 (*unmilioneacinquecento sessantaduemilasettecentosei/98*).
  3. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30% del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

#### **Articolo 4**

*(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione)*

1. La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere presentata al Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, secondo le modalità previste all'articolo 4 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017 citato nelle premesse.
2. Ai fini della valutazione del progetto, sono adottate le modalità istruttorie previste all'articolo 5 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017.

#### **Articolo 5**

*(Quadro finanziario dell'accordo)*

1. Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla valutazione ed al finanziamento del progetto di ricerca e sviluppo presentato dalla società capofila Bracco, ed alla successiva gestione dei progetti approvati.
2. Per quanto di competenza della Regione Lombardia, si provvederà al cofinanziamento del suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico utilizzando risorse finanziarie regionali già trasferite e disponibili sul fondo appositamente istituito presso il Ministero per la realizzazione degli interventi previsti dagli accordi presentati dalle imprese operanti in Regione Lombardia.

3. Per quanto di competenza della Regione Liguria, si provvederà al cofinanziamento del suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico, utilizzando le risorse del POR FESR LIGURIA 2014-2020, Asse I “Ricerca e Innovazione” - Azione 1.2.4 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3”.
4. Per quanto di competenza della Regione Lazio, si provvederà al cofinanziamento del suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico, utilizzando risorse finanziarie del bilancio regionale;
5. Il costo previsto per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo ammonta ad euro 5.317.523,25 (*cinquemilionitrecentodiciassettemilacinquecentoventitre/25*) e le relative agevolazioni massime concedibili ammontano ad euro 1.562.706,98 (*unmilione cinquecento sessantaduemilasettecentosei/98*), secondo la ripartizione di seguito indicata:

Soggetto proponente		Costo previsto	Agevolazioni concedibili									
			Ministero		Regione Lazio		Regione Lombardia		Regione Liguria		Totale agevolazioni concedibili	%
			Contributo alla spesa	%	Contributo alla spesa	%	Contributo alla spesa	%	Contributo alla spesa	%		
Bracco S.p.A	R.I.	650.000,00	163.000,00	25,08			19.500,00	3,00			182.500,00	
	S.S.	1.350.000,00	297.000,00	22,00			40.500,00	3,00			337.500,00	
	<b>totale</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>460.000,00</b>				<b>60.000,00</b>	<b>3,00</b>			<b>520.000,00</b>	26,00
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia	R.I.	2.003.773,25	500.943,31	25,00					100.188,66	5,00	601.131,98	
	S.S.										0,00	
	<b>totale</b>	<b>2.003.773,25</b>	<b>500.943,31</b>	<b>25,00</b>			<b>0,00</b>		<b>100.188,66</b>	<b>5,00</b>	<b>601.131,98</b>	30,00
INNOMED Srl	R.I.	400.000,00	188.000,00	47,00							188.000,00	47,00
	S.S.	100.000,00	22.000,00	22,00							22.000,00	22,00
	<b>totale</b>	<b>500.000,00</b>	<b>210.000,00</b>								<b>210.000,00</b>	
Orobix Srl	R.I.	87.250,00	22.332,50	25,60			2.617,50	3,00			24.950,00	
	S.S.	226.500,00	49.830,00	22,00			6.795,00	3,00			56.625,00	
	<b>totale</b>	<b>313.750,00</b>	<b>72.162,50</b>	<b>23,00</b>			<b>9.412,50</b>	<b>3,00</b>			<b>81.575,00</b>	26,00
Università Campus Bio-medico di Roma	R.I.	500.000,00	125.000,00	25,00	25.000,00	5,00					150.000,00	
	S.S.										0,00	
	<b>totale</b>	<b>500.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5,00</b>					<b>150.000,00</b>	30,00
<b>Totale</b>	<b>5.317.523,25</b>	<b>1.368.105,81</b>		<b>25.000,00</b>		<b>69.412,50</b>		<b>100.188,66</b>		<b>1.562.706,98</b>		

- Bracco S.p.A.:

o Mise:

- 25,08% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale;
- 22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale;

- Regione Lombardia: 3,00% addizionali dei costi agevolabili del progetto nella forma di contributo alla spesa.
- Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia:
  - Mise:
    - 25,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale;
  - Regione Liguria: 5,00% addizionali dei costi agevolabili del progetto nella forma di contributo alla spesa.
- Innomed S.r.l.:
  - Mise:
    - 47,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale;
    - 22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale;
- Orobix S.r.l.:
  - Mise:
    - 25,60% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale;
    - 22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale;
  - Regione Lombardia: 3,00% addizionali dei costi agevolabili del progetto nella forma di contributo alla spesa.
- Università Campus Bio-Medico:
  - Mise: 25,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale;
  - Regione Lazio: 5,00% addizionali dei costi agevolabili del progetto nella forma di contributo alla spesa.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico graveranno:

- per euro 1.158.105,81 sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 ed ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018 e 14 novembre 2018, citati nelle premesse;
- per euro 210.000,00 sulle risorse del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR per le regioni in transizione.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia trovano copertura sul bilancio regionale 2020 – 2021 a valere sul capitolo n. 14.01.203.12833 già impegnate e trasferite per l'annualità 2020 a favore del fondo istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico per la gestione degli accordi. Il trasferimento al fondo delle risorse relative all'annualità 2021 verrà effettuato a gennaio 2021.

## **Articolo 6**

*(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)*

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l'impresa decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'amministrazione sottoscrittrice.
2. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni, nei casi in cui, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo. In ogni caso, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l'impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente accordo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

#### **Articolo 7**

##### *(Impegni dei soggetti sottoscrittori)*

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
  - a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;
  - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
  - c) procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico dell'Accordo di cui al successivo articolo 8;

d) attivare, utilizzare e rendicontare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi previsti al fine di rispettare i termini ultimi previsti dalle normative inerenti le fonti di finanziamento del presente Accordo.

In particolare:

- le risorse di Regione Lombardia sono già state trasferite al fondo così come disposto dalla deliberazione di Giunta regionale del 03 giugno 2020, n. 3200 “Fondo per la Crescita Sostenibile - Accordi con Ministero dello Sviluppo Economico: Approvazione dello Schema di Accordo e impegno delle risorse finanziarie.
  - la Regione Lazio si impegna a versare al Fondo per la crescita sostenibile le risorse finanziarie di propria competenza con le seguenti modalità:
    - 100% entro 60 giorni dall’emanazione del relativo decreto di concessione;
  - la Regione Liguria si impegna a versare al Fondo per la crescita sostenibile le risorse finanziarie di propria competenza con le seguenti modalità:
    - 60% entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, e comunque entro il 31 dicembre 2020;
    - 40% in relazione ai fabbisogni prevedibili evidenziati del Gestore del Fondo per la crescita sostenibile, e comunque entro il 31/12/2020.
2. Il Ministero dello sviluppo economico (e il soggetto gestore da esso incaricato), in particolare, si impegna a svolgere nei confronti della Regione Liguria ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in qualità di organismo intermedio, i compiti dell’autorità di gestione che saranno specificati in un atto convenzionale di delega, nel rispetto del principio di riduzione degli oneri amministrativi e previa verifica della sua capacità di svolgere i compiti delegati e l’esistenza di procedure di rendicontazione.
3. Il Ministero dello sviluppo economico garantisce che la propria quota di partecipazione pubblica alla spesa relativa alle attività da svolgere nella Regione Liguria possa essere utilizzata dalla medesima Regione ai fini della certificazione della suddetta spesa a valere sul POR FESR 2014-2020. Tale impegno presuppone che il Soggetto gestore adotti, anche per la quota finanziaria di partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, le medesime disposizioni da applicarsi ai fondi regionali di origine comunitaria.

4. I Soggetti proponenti si impegnano a non affidare incarichi, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Regioni Liguria, Lombardia e Lazio che, negli ultimi tre anni, hanno esercitato nei confronti di imprese aderenti all'Accordo poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e delle Regioni.
5. Il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di ricerca e sviluppo, con conseguente eventuale restituzione della somma eccedente già trasferita al Ministero. Le modalità di gestione dell'iniziativa sono quelle definite dai decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in capo al Ministero dello sviluppo economico che ne assume la piena titolarità. In particolare, in relazione a quanto stabilito dal decreto del interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato", gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti (RNA) delle informazioni e dei dati individuati dal Regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall'articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello sviluppo economico in quanto soggetto concedente.
6. Coerentemente con la proposta progettuale presentata i soggetti proponenti si impegnano al rispetto del livello occupazionale necessario alla realizzazione degli obiettivi previsti nella stessa.

### **Articolo 8**

*(Comitato tecnico dell'Accordo)*

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito un Comitato tecnico per l'attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi di cui al presente Accordo, composto da sei componenti, di cui due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, tra i quali viene individuato il Presidente, uno in rappresentanza della Regione Lombardia, uno in rappresentanza della Regione Liguria, uno in rappresentanza della Regione Lazio ed uno in rappresentanza della società capofila Bracco S.p.A..
2. Il Comitato ha il compito di:
  - definire, realizzare, monitorare e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo;

- valutare le eventuali variazioni dell'Accordo, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano approvate all'unanimità dalle parti pubbliche;
  - verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nell'Accordo, predisponendo un'apposita relazione.
3. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte.

### **Articolo 9**

*(Durata dell'Accordo)*

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al completamento delle attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti le fonti di finanziamento del presente Accordo. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.

### **Articolo 10**

*(Disposizioni generali e finali)*

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui al precedente articolo 8, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

*Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.*

**Ministero dello sviluppo economico**

*Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese*

*Laura Aria*

---

**Regione Lombardia**

*Il Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico*

*Paolo Mora*

---

**Regione Lazio**

*Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive*

*Tiziana Petucci*

---

**Regione Liguria**

*Il Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico*

*Gabriella Drago*

---

**Bracco S.p.A.**

*Rappresentante Legale*

*Diana Giovanna Bracco*

---

**Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia**

*Direttore Scientifico, giusta poteri conferiti dal verbale n°180 del 18 luglio 2019 del Comitato Esecutivo*

*Giorgio Metta*

---

**Innomed S.r.l.**

*Rappresentante Legale*

*Luca Petrangelo*

---

**Orbix S.r.l.**

*Rappresentante Legale*

*Pietro Rota*

---

**Università Campus Bio-medico di Roma**

*Responsabile Area Ricerca*

*Procuratore speciale, Gianfilippo Capriotti*

---

**D.g.r. 23 novembre 2020 - n. XI/3892**  
**Partecipazione alla manifestazione fieristica «Borsa internazionale del turismo - BIT» in programma dal 9 all'11 maggio 2021 presso il polo fieristico Fieramilanocity**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. n. 27 del 1° ottobre 2015 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, che individua, tra le linee strategiche per l'azione del governo regionale, le azioni che mirano a incrementare l'incoming e la permanenza media, destagionalizzare i flussi, elevare la qualità dell'offerta turistica, promuovere la sostenibilità, stimolare l'aggregazione e la collaborazione, anche attraverso accordi, reti e partenariati pubblico-privati e con ricadute di livello internazionale, nazionale e regionale, mediante attività a livello comunicativo;
- la d.c.r. 25 febbraio 2020, n. 1005 con cui il Consiglio di Regione Lombardia ha approvato il «Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività 2020-2022 ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 27 del 1° ottobre 2015» che prevede che:
  - Regione Lombardia approvi annualmente un piano di promozione turistica per la valorizzazione e commercializzazione delle eccellenze lombarde sui mercati nazionali e internazionali, che si realizza tramite:
    - partecipazione a fiere di settore e manifestazioni turistiche;
    - eventi di promozione turistica;
    - *educational tour*;
    - *workshop*;
    - iniziative di comunicazione specialistica;
    - attività editoriali e di co-marketing;
    - *influencer e press tour*;
  - al fine di assicurare continuità ai piani di promozione turistica e di garantire il rispetto dei tempi previsti dagli Enti e organismi di riferimento per l'assunzione dei relativi impegni organizzativi e finanziari, i competenti uffici regionali devono procedere, entro e non oltre il semestre antecedente le manifestazioni fieristiche e gli eventi b2b, a compiere i relativi atti formali di impegno in presenza di adeguata copertura economica;
- la d.g.r. 30 giugno 2020, n. 3302 di approvazione del Piano annuale della promozione turistica e dell'attrattività previsto dall'art. 16 della l.r. 1° ottobre 2015, n. 27 - (a seguito di parere alla commissione consiliare);

Considerato che Regione Lombardia intende attivare azioni che favoriscano la promozione, la valorizzazione e amplifichino la conoscenza della destinazione Lombardia attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche ed iniziative b2b per la valorizzazione delle eccellenze del territorio e la promozione dei brand turistici lombardi e la diffusione del brand turistico InLombardia;

Richiamata:

- la d.g.r. 2 ottobre 2015, n. 4095 con cui Regione Lombardia ha individuato Explora s.c.p.a., alla luce di quanto previsto dalla l.r. 27/2015, unico soggetto di riferimento per Regione Lombardia per la promozione del turismo e valorizzazione del territorio a livello regionale lombardo, da svilupparsi secondo il modello organizzativo del c.d. in house providing congiunto;
- la d.g.r. 17 gennaio 2018, n. 7748 che ha approvato lo schema di Convenzione Quadro tra la Giunta regionale e Explora s.c.p.a.;
- la Convenzione quadro medesima sottoscritta il 22 gennaio 2018 con durata sino a tutto il 31 dicembre 2019 e inserita nella raccolta Convenzioni e contratti in data 30 gennaio 2018 n. 12106-ncc;
- la d.g.r. 23 dicembre 2019, n. 2690 che ne ha rinnovato la validità fino al 31 dicembre 2020;
- il decreto 17 maggio 2018, n. 7148 che approva le tariffe di Explora considerate congrue rispetto al mercato - ai fini del parere di cui all'art. 192, comma 2 del d.lgs. 50/2016;
- la d.g.r. 23 dicembre 2019, n. 2731 e ss.mm.ii. che ha approvato il programma pluriennale delle attività e il prospetto di raccordo di Explora s.c.p.a. 2020-2022 nel quale è contemplata la realizzazione delle attività di cui all'incarico «Piano di promozione 2020: iniziative B2B e B2C di promozione del-

la destinazione Lombardia»;

- il d.d.u.o. 28 febbraio 2020, n. 2663 di impegno di spesa ex l.r. 23/2019, art. 3, c. 5 a favore di Finlombarda s.p.a. per l'attività a valere sulla misura POR FESR 2014-2020 «Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta», a favore di Explora s.c.p.a. per l'attività «Piano di promozione 2020: iniziative b2b e b2c di promozione della destinazione Lombardia» e a favore di Polis Lombardia per l'attività a «Supporto all'elaborazione delle politiche regionali in materia di turismo e attrattività»;
- il d.d.u.o. 9 giugno 2020, n. 6663 di approvazione dell'incarico a Explora s.c.p.a. (nr. iscrizione ANAC 0016148) per espletare l'attività «Piano di promozione 2020 iniziative b2b e b2c di promozione della destinazione Lombardia» del piano di attività 2020 ai sensi della deliberazione 23 dicembre 2019, n. 2731;
- il d.d.u.o. 15 luglio 2020, n. 8484 di approvazione dell'addendum all'incarico a Explora s.c.p.a. (nr. iscrizione ANAC 0016148) per espletare l'attività «Piano di promozione 2020 iniziative b2b e b2c di promozione della destinazione Lombardia» del piano di attività 2020 ai sensi della deliberazione 23 dicembre 2019, n. 2731;

Dato atto che Explora s.c.p.a. risulta iscritta con numero 0016148 nell'Elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house come da protocollo agli atti della Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti;

Dato atto che in data 16 novembre con nota prot. n. P3.2020.0004752 è pervenuta da parte di Explora s.c.p.a. la proposta di partecipazione alla manifestazione fieristica «Borsa Internazionale del Turismo - BIT 2021» per un valore di euro 214.446,90 che:

- conferma lo svolgimento della manifestazione fieristica dal 9 all'11 maggio 2021;
- comunica che l'articolo 32 del regolamento generale di manifestazione, sottoscritto dall'espositore in occasione della presentazione della domanda di ammissione, prevede che l'organizzatore non avrà nulla a che pretendere a titolo di corrispettivo o ad altro titolo da parte dell'ente espositore con riferimento alla mancata partecipazione dello stesso alla manifestazione o all'eventuale annullamento della stessa;

Considerato che la manifestazione fieristica «Borsa Internazionale del Turismo - BIT»:

- rappresenta da 40 edizioni una manifestazione turistica internazionale che funge da piattaforma per matching e networking;
- nell'ultima edizione ha contato oltre 40mila partecipanti provenienti da 68 Paesi, 5.000 partecipanti ai convegni di approfondimento, 600 buyer, 11.198 business match;
- si conferma il più importante marketplace per la promozione del prodotto Italia che continua ad essere, sulla base delle più recenti indagini, una destinazione ambita per i viaggiatori nazionali e internazionali, con un incremento notevole di ricerche rispetto al 2019;

Valutata l'opportunità di partecipare alla manifestazione fieristica «Borsa Internazionale del Turismo - BIT» mediante:

- l'acquisizione di un'area espositiva di 690 mq aperta su quattro lati e delle agende appuntamenti con i buyer;
- la selezione con evidenza pubblica degli operatori turistici lombardi;

Richiamata la d.g.r. 9 novembre 2020, n. 3808 di approvazione dei criteri per la partecipazione e la selezione degli operatori turistici lombardi alle manifestazioni fieristiche e alle iniziative b2b in ambito turistico partecipate da Regione Lombardia;

Ritenuto di:

- partecipare alla manifestazione fieristica «BIT - Borsa Internazionale del Turismo 2021» e garantire la relativa selezione degli operatori turistici lombardi;
- demandare al Dirigente pro tempore della U.O. Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della modifica delle attività a valere sull'incarico «Piano di promozione 2020» affidato a Explora s.c.p.a. con d.d.u.o. n. 6663 del 9 giugno 2020 e ss.mm.ii.;

Dato atto che gli oneri derivanti dalla partecipazione alla manifestazione BIT - Borsa Internazionale del Turismo 2021 pari a eu-

## Serie Ordinaria n. 49 - Lunedì 30 novembre 2020

ro 214.446,90 trovano copertura a valere sui residui dell'incarico vigente «Piano di promozione 2020» affidato a Explora s.c.p.a. con d.d.u.o. n. 6663 del 9 giugno 2020 e ss.mm.ii. provenienti dalla riprogrammazione in versione digitale delle manifestazioni fieristiche turistiche b2b WTM Londra, ILM Cannes, IGTM Wales e dalla cancellazione della manifestazione IBTM Barcellona previste dal Piano annuale della promozione turistica e dell'attrattività 2020 previsto dall'art. 16 della l.r. 1° ottobre 2015, n. 27;

Viste:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Regolamento di contabilità della Giunta regionale;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, per i motivi in premessa;

**DELIBERA**

1. di approvare la partecipazione alla manifestazione fieristica «Borsa Internazionale del Turismo – BIT 2021» mediante:

- l'acquisizione di un'area espositiva di 690 mq aperta su quattro lati e delle agende appuntamenti con i buyer;
- la selezione con evidenza pubblica degli operatori turistici lombardi;

2. di dare atto che gli oneri derivanti dalla partecipazione alla manifestazione «Borsa Internazionale del Turismo – BIT 2021» pari a euro 214.446,90 trovano copertura a valere sui residui dell'incarico «Piano di promozione 2020» affidato a Explora s.c.p.a. con d.d.u.o. n. 6663 del 9 giugno 2020 e ss.mm.ii. provenienti dalla riprogrammazione in versione digitale delle manifestazioni fieristiche turistiche b2b WTM Londra, ILM Cannes, IGTM Wales e dalla cancellazione della manifestazione IBTM Barcellona previste dal Piano annuale della promozione turistica e dell'attrattività 2020 previsto dall'art. 16 della l.r. 1° ottobre 2015, n. 27;

3. di demandare al Dirigente pro tempore della U.O. Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della modifica delle attività a valere sull'incarico «Piano di promozione 2020» affidato a Explora s.c.p.a. con d.d.u.o. n. 6663 del 9 giugno 2020 e ss.mm.ii;

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### Presidenza

D.d.u.o. 20 novembre 2020 - n. 14268

**D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 - Integrazione al decreto n. 1317 in data 19 febbraio 2013 di approvazione del progetto esecutivo ed autorizzazione unica rilasciato all'Associazione Irrigazione Est Sesia, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico sul salto «Morsella» ubicato sul subdirettore Pavia in comune di Vigevano (PV), limitatamente all'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle opere (infrastrutture) funzionali all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto nella rete elettrica del distributore**

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE  
PAVIA E LODI

Richiamati:

- il r.d. 14 agosto 1920, n. 1285 «Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche»;
  - il T.U. di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche;
  - la l.r. 16 agosto 1982 n. 52 «Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt»;
  - la l. 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;
  - il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i.;
  - il d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;
  - la legge 18 aprile 2005, n. 62 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004», in particolare l'articolo 15 Disposizioni per (l'attuazione della direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE);
  - il d.p.c.m. 22 dicembre 2000 «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/98, alla Regione Lombardia ed agli enti locali della regione»;
  - la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
  - il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»;
  - il r.r. 24 marzo 2006 n. 2 «Discipline dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26»;
  - la d.g.r. 29 marzo 2006, n. VIII/2244, con la quale è stato approvato il «Programma di Tutela e Uso delle Acque», ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/1999 e dell'art. 55, comma 9, della l.r. 26/2003»;
  - il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale - Parte Terza — Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche» e s.m.i.;
  - la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ARG/elt 99/08 - Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - TICA);
  - il d.m. Sviluppo Economico 10 settembre 2010 «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»;
  - la d.g.r. 22 dicembre 2011, n. IX/2727 «Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006»;
  - la l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
  - la d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX/3298 «Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia»;
- Visto il decreto n. 1317 in data 19 febbraio 2013 il Dirigente della Sede Territoriale di Pavia ha approvato il progetto esecutivo che ha autorizzato l'Associazione Irrigazione Est Sesia, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/03, alla costruzione e all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica per derivare dal Subdirettore Pavia in comune di Vigevano (PV) moduli massimi 95,50 (9.550 l/sec) e moduli medi 59,72 (5.972 l/sec) per produrre sul salto «Morsella», di 1,15 m, la potenza nominale media di concessione di 67,33 KW;
- Preso atto che, nel sopraccitato decreto n. 1317 in data 19 febbraio 2013, si evidenzia anche che:
- in data 19 dicembre 2011 è stata sottoscritta dall'Associazione Irrigazione Est Sesia e dalla Società @-SMALL s.r.l. una convenzione con la quale l'Associazione concede alla Società, che accetta di utilizzare, esclusivamente per la produzione di energia idroelettrica, il costruendo impianto da attivare a cura e spese della Società ubicato in Comune di Vigevano sul Subdirettore Pavia in corrispondenza del salto denominato «Morsella»;
  - la società @-SMALL s.r.l. ha accettato e sottoscritto il preventivo di connessione alla rete di distribuzione redatto da Enel (Codice rintracciabilità T0356586);
- Vista la nota n. 2884 in data 21 settembre 2020, acquisita al protocollo regionale al n. AE10.2020.0004236 in data 22 settembre 2020, l'Associazione Irrigazione Est Sesia, ha chiesto di modificare il decreto n. 1317 del 19 febbraio 2013;
- Evidenziato che la società e-distribuzione s.p.a. è concessionaria per la distribuzione dell'energia elettrica e provvede al trasporto, alla distribuzione agli utenti finali ed alla connessione alle altre reti di produzione e distribuzione della medesima;
- Dato atto che con la nota appena citata l'Associazione Irrigazione Est Sesia chiede:
- autorizzare e-distribuzione s.p.a., ai sensi della l.r. 52/82, alla costruzione ed esercizio delle opere (infrastrutture) funzionali all'immissione, nella rete elettrica del distributore medesimo, dell'energia prodotta dall'impianto oggetto di concessione;
  - riconoscere che opere di cui al punto, precedente necessarie alla connessione con la rete dell'energia prodotta dall'impianto, saranno comprese nella rete di distribuzione di e-distribuzione s.p.a. e, quindi, saranno acquisite al patrimonio della medesima società in quanto utilizzate per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica di cui la medesima società è concessionaria. Per tali opere non sarà previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione dell'energia;
- Dato atto che può essere accolta la richiesta dell'Associazione Irrigazione Est Sesia e che può essere integrato il decreto n. 1317 in data 19 febbraio 2013 limitatamente:
- all'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle opere infrastrutture di collegamento, funzionali all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto nella rete elettrica del distributore;
  - alla previsione che per tale collegamento infrastrutturale non sarà previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto e ciò in base alla d.g.r. n. IX/3298 del 18 aprile 2012 (punto 2.3 Opere connesse e infrastrutture di rete);
- Richiamati:
- la delibera dell'Autorità per l'Energia Idroelettrica ed il Gas 4 agosto 2010 — ARG/elt 125/10 «Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e

## Serie Ordinaria n. 49 - Lunedì 30 novembre 2020

il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA);

- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» punto 3.1;
- la delibera della Giunta della Regione Lombardia 18 aprile 2012 n. IX/3298 «Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia» della Regione Lombardia - punti 2.3 e 4.3.13;

Vista la l.r. n. 20 del 07 luglio 2008 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Visto il «III provvedimento organizzativo 2018» approvato con d.g.r. n. 182 del 31 maggio 2018 con il quale è stato definito il nuovo assetto della Giunta regionale, a seguito dell'avvio della XI legislature;

Richiamato il «IX provvedimento organizzativo 2019» approvato con d.g.r. n. 2190 del 30 settembre 2019 che conferisce al Dott. Fabio Lombardi l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi;

Richiamato il «XII provvedimento organizzativo 2019» approvato con d.g.r. n. 2585 del 2 dicembre 2019 che stabilisce il passaggio degli Uffici Territoriali Regionali alla Presidenza;

Recepisce le premesse e fatti salvi i diritti di terzi:

## DECRETA

1. di accogliere la richiesta dell'Associazione Irrigazione Est Sesia e di integrare il decreto n. 1317 in data 19 febbraio 2013 di approvazione del progetto esecutivo e di autorizzazione unica all'Associazione Irrigazione Est Sesia, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/03, alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico sul salto «Morsella» ubicato sul Subdiramatore Pavia in Comune di Vigevano (PV), autorizzando E-distribuzione s.p.a., ai sensi della l.r. n. 52/82, alla costruzione ed esercizio delle opere infrastrutture di collegamento funzionali all'immissione nella rete elettrica del distributore dell'energia prodotta dall'impianto;

2 che, ad avvenuta costruzione dell'impianto, le opere necessarie alla connessione saranno:

- comprese nella rete di distribuzione del gestore e quindi acquisite al patrimonio di E-distribuzione s.p.a. ed utilizzate per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica di cui E-distribuzione s.p.a. è concessionaria;
- il beneficiario dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione è E-distribuzione s.p.a. e, quindi, per tale impianto non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto stesso in base alla d.g.r. n. IX/3298 del 18 aprile 2012 (punto 2.3 Opere connesse e infrastrutture di rete);

3. che siano fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni previste nel decreto n. 1317 in data 19 febbraio 2013;

4. che copia del presente atto sia trasmesso all'Associazione Irrigazione Est Sesia, al Comune di Vigevano ed a E-distribuzione s.p.a.;

5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. che avverso il presente provvedimento possa essere presentato ricorso entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ed entro 120 (centoventi) giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Fabio Lombardi

## D.G. Welfare

D.d.u.o. 20 novembre 2020 - n. 14277

Erogazione di risorse finanziarie a favore delle AA.TT.SS. lombarde, ai sensi della d.g.r. XI/2392 dell'11 novembre 2019

### IL DIRIGENTE DELLA U.O. VETERINARIA

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e in particolare:

- l'art. 107, comma 1 che dispone quanto segue: la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva il «Piano regionale» triennale degli interventi in materia di: a) educazione sanitaria e zootecnia, b) controllo demografico della popolazione animale, c) prevenzione del randagismo»;
- l'art. 107, comma 7, lettera b) che demanda al Direttore Generale delle Agenzie di Tutela della Salute, di seguito ATS, il compito di approvare i progetti attuativi degli interventi affidati dal «Piano regionale» alle medesime ATS, su proposta del Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale;

Richiamata la d.g.r. n. XI/2392 del 11 novembre 2019 recante «Piano regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zootecnia, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo»;

Evidenziato che la suddetta deliberazione:

- approva il «Piano regionale» triennale degli interventi in materia di educazione Sanitaria e zootecnia, di controllo demografico della popolazione animale e di Prevenzione del randagismo», di seguito denominato «Piano regionale»;
- demanda alle ATS il compito di predisporre il «Piano triennale degli interventi di educazione sanitaria e zootecnia, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo», di seguito denominato «Piano locale», sulla base dei criteri e delle linee di indirizzo di cui al «Piano regionale»;
- assegna alle ATS le necessarie risorse finanziarie per l'attuazione del Piano locale sulla base del seguente piano di riparto, finanziato a valere dell'impegno 2015/7335, attualmente registrato a favore della GSA al capitolo 8910:

AZIENDA	IMPORTO
ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	308.000
ATS DELL'INSUBRIA	150.000
ATS DELLA MONTAGNA	71.000
ATS DELLA BRIANZA	135.000
ATS DI BERGAMO	145.000
ATS DI BRESCIA	170.000
ATS DELLA VAL PADANA	136.000
ATS DI PAVIA	85.000
<b>TOTALE</b>	<b>1.200.000</b>

Vagliato che le AA.TT.SS. hanno trasmesso all'UO Veterinaria i «Piani locali» che sono stati acquisiti agli atti dell'istruttoria;

Preso atto che l'U.O. Veterinaria ha valutato i singoli «Piani locali» sulla base di quanto previsto dal «Piano regionale»;

Ritenuto di:

- approvare i «Piani locali» trasmessi da ciascuna ATS della Regione Lombardia e acquisiti agli atti dell'istruttoria;
- assegnare e qualificare a favore delle AA.TT.SS. la somma complessiva di € 1.200.000,00 a valere dell'impegno 2015/7335 registrato al capitolo 8910, sulla base del seguente piano di riparto:

C.B.	COD.	AZIENDA	IMPORTO
957130	321	ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	308.000
957131	322	ATS DELL'INSUBRIA	150.000
957132	323	ATS DELLA MONTAGNA	71.000
957133	324	ATS DELLA BRIANZA	135.000
957135	325	ATS DI BERGAMO	145.000
957136	326	ATS DI BRESCIA	170.000
957137	327	ATS DELLA VAL PADANA	136.000
957139	328	ATS DI PAVIA	85.000
		<b>TOTALE</b>	<b>1.200.000</b>

- dare atto che, a qualificazione avvenuta, il residuo impegno a favore della GSA ammonterà ad euro 1.355.304,00 (RUOLO 61957, parte integrante del presente atto);

- erogare le relative risorse finanziarie previa acquisizione dei «Piani locali» deliberati dalle ATS ai sensi dell'art. 107, comma 7 l.r. 30 dicembre 2009, n. 33;
- statuire che i finanziamenti assegnati ed erogati dovranno essere interamente contabilizzati dalle ATS nei bilanci 2020 come risorse extra fondo vincolate, precisando altresì che le stesse non potranno essere utilizzate per altre finalità;
- determinare che gli interventi previsti dai «Piani locali» devono essere realizzati entro 36 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento;
- stabilire che ogni 12 mesi, dalla data di approvazione dei «Piani locali» da parte della Regione e per il periodo di validità del Piano, le ATS predispongono e trasmettono annualmente alla UO Veterinaria di Regione Lombardia una relazione sullo stato di avanzamento dei progetti, con i risultati conseguiti e i relativi costi, sulla base degli indicatori individuati per ogni tipologia di intervento. Le modalità di rendicontazione verranno dettagliate dalla UO Veterinaria tramite circolare;
- stabilire altresì che entro il mese successivo al termine del triennio di validità dei «Piani locali», le ATS dovranno trasmettere alla UO Veterinaria la relazione conclusiva delle attività svolte, tenuto conto anche degli indicatori individuati dal «Piano regionale», nonché la correlata rendicontazione finanziaria con particolare riguardo ad eventuali ulteriori beneficiari del finanziamento, aventi titolo;

Precisato che, secondo quanto previsto dalle norme attuative del d.lgs. 118/2011, la «Direzione Centrale Bilancio e Finanza - UO Risorse economico-finanziarie del sistema socio-sanitario» effettuerà apposite scritture nella contabilità economico - patrimoniale per la regolarizzazione degli importi oggetto del presente provvedimento;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Verificato altresì che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Statuito che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Richiamate:

- la l.r. n. 34/78 nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. XI/3611 del 28 settembre 2020 - XIII PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2020;

### DECRETA

1. di approvare i «Piani locali» trasmessi da ciascuna ATS della Regione Lombardia e acquisiti agli atti dell'istruttoria;

2. di assegnare e qualificare a favore delle ATS la somma complessiva di € 1.200.000,00 a valere dell'impegno 2015/7335 registrato al capitolo 8910, sulla base del seguente piano di riparto:

C.B.	COD.	AZIENDA	IMPORTO
957130	321	ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	308.000
957131	322	ATS DELL'INSUBRIA	150.000
957132	323	ATS DELLA MONTAGNA	71.000
957133	324	ATS DELLA BRIANZA	135.000
957135	325	ATS DI BERGAMO	145.000
957136	326	ATS DI BRESCIA	170.000
957137	327	ATS DELLA VAL PADANA	136.000
957139	328	ATS DI PAVIA	85.000
		<b>TOTALE</b>	<b>1.200.000</b>

3. di dare atto che, a qualificazione avvenuta, il residuo impegno a favore della GSA ammonterà ad euro 1.355.304,00 (RUOLO 61957, parte integrante del presente atto);

4. di erogare le relative risorse finanziarie previa acquisizione dei «Piani locali» deliberati dalle ATS ai sensi dell'art. 107, comma 7 l.r. 30 dicembre 2009 n. 33;

5. di statuire che i finanziamenti assegnati ed erogati dovranno essere interamente contabilizzati dalle ATS nei bilanci 2020 come risorse extra fondo vincolate, precisando altresì che le stesse non potranno essere utilizzate per altre finalità;

6. di determinare che gli interventi previsti dai «Piani locali» devono essere realizzati entro 36 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento;

## Serie Ordinaria n. 49 - Lunedì 30 novembre 2020

7. di stabilire che ogni 12 mesi, dalla data di approvazione dei «Piani locali» da parte della Regione e per il periodo di validità del Piano, le ATS predispongono e trasmettono annualmente alla UO Veterinaria una relazione sullo stato di avanzamento dei progetti, con i risultati conseguiti e i relativi costi, sulla base degli indicatori individuati per ogni tipologia di intervento. Le modalità di rendicontazione verranno dettagliate dalla UO Veterinaria tramite circolare;

8. di stabilire altresì che entro il mese successivo al termine del triennio di validità dei «Piani locali», le ATS dovranno trasmettere alla UO Veterinaria la relazione conclusiva delle attività svolte, tenuto conto anche degli indicatori individuati dal «Piano regionale», nonché la correlata rendicontazione finanziaria con particolare riguardo ad eventuali ulteriori beneficiari del finanziamento, aventi titolo;

9. di disporre che, secondo quanto previsto dalle norme attuative del d.lgs. 118/2011, la «Direzione Centrale Bilancio e Finanza – UO Risorse economico-finanziarie del sistema sociosanitario» effettuerà apposite scritture nella contabilità economico – patrimoniale per la regolarizzazione degli importi oggetto del presente provvedimento;

10. di confermare che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

11. di attestare che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

12. di attestare altresì che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

13. di pubblicare il presente atto sul Portale istituzionale e sul BURL della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'u.o. veterinaria  
Marco Farioli

## D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 25 novembre 2020 - n. 14506

**Rettifica decreto n. 14247 del 20 novembre 2020 avente ad oggetto: << l.r. 31/2008 artt. 25 e 26, d.g.r. X/6527/2017 e d.g.r. XI/2030/2019: Approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute a seguito del bando «Creazione di nuovi boschi, miglioramento dei boschi esistenti e sistemazioni idraulico forestali» per il territorio di «Pianura e collina». Impegno di spesa e ammissione a finanziamento a favore delle domande presentate da amministrazioni locali. RUOLI 62371, 62459, 62460. Fondo pluriennale vincolato>>**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

#### SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare gli articoli 25, 26 e 29;

Visto il decreto n. 11370 del 30 settembre 2020 «l.r. 31/2008 artt. 25 e 26, d.g.r. x/6527/2017 e d.g.r. xi/2030/2019: bando per il territorio di «pianura e collina» approvato con decreto n. 12274 del 10 settembre 2019, come modificato dal decreto n. 1356 del 6 febbraio 2020 e dal decreto n. 3707 del 24 marzo 2020 - proroga dei termini per la pubblicazione del decreto di approvazione degli esiti istruttori delle domande di aiuto e per la realizzazione degli investimenti» che ha fissato in particolare il 16 novembre 2020 quale termine per la pubblicazione sul Burl del decreto di approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento delle domande pervenute;

Visto il decreto 14247 del 20 novembre 2020 che ha approvato:

- gli esiti istruttori delle domande presentate in applicazione del bando «pianura e collina» approvato con d.d.s. n. 12774 del 10 settembre 2019;
- l'impegno dell'importo complessivo di € 2.737.479,68 sul capitolo di spesa 16.01.203.14186 dell'esercizio finanziario 2019, a favore dei Beneficiari indicati nella Tabella 1/A riportati nel ruolo n 62371, 62459, 62460), costituiti da n. 42, fogli, parti integranti e sostanziali del succitato atto, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione;
- che l'importo complessivo di euro 2.737.479,68, per finanziare le n. 42 domande è oggetto di attivazione del fondo pluriennale vincolato, fermo restando la successiva re-imputazione agli esercizi 2021, 2022 e 2023 al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2021/2023 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

Preso atto che per mero errore materiale nel dispositivo del decreto n. 14247/2020 è stato più volte indicato l'esercizio finanziario 2019 anziché 2020 e sono state omesse le frasi e le tabelle, di seguito specificato ai successivi due punti:

1. *ferma restando la successiva re-imputazione sul capitolo 16.01.203.14186 agli esercizi 2021, 2022 e 2023 così come evidenziato dalla seguente tabella:*

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
1.368.739,85	821.243,91	547.495,92

2. *di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria ad effettuare le opportune variazioni di bilancio finalizzate all'istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi individuati nella tabella sopraindicata e alla re-imputazione delle obbligazioni passive scadenti negli esercizi 2021 2022 e 2023;*

Ritenuto pertanto di rettificare il succitato decreto 14247 del 20 novembre 2020 nel senso di:

- indicare l'esercizio finanziario 2020 anziché 2019 in tutti i punti del provvedimento in cui è stato indicato erroneamente l'esercizio finanziario;
- al punto 3) del dispositivo, dopo l'assunzione degli impegni a favore dei beneficiari di cui ai ruoli indicati, introdurre la seguente frase con relativa tabella:
  - *ferma restando la successiva re-imputazione sul capitolo 16.01.203.14186 agli esercizi 2021, 2022 e 2023 così come evidenziato dalla seguente tabella:*

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
1.368.739,85	821.243,91	547.495,92

- inserire un nuovo punto 4 contenente la seguente frase:
  - *«di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria ad effettuare le opportune variazioni di bilancio finalizzate all'istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi individuati nella tabella sopraindicata e alla re-imputazione delle obbligazioni passive scadenti negli esercizi 2021 2022 e 2023»;*

Rilevato, inoltre, che a seguito dell'inserimento di un nuovo punto 4) sia da variare la numerazione del decreto 14247/2020, assegnando ai punti successivi al 4 del decretato il numero immediatamente successivo, fatto salvo quant'altro stabilito nel decreto 14247/2020;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra fra le competenze della Struttura «Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali» individuate dalla d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

### DECRETA

1. di rettificare il decreto 14247 del 20 novembre 2020 come di seguito specificato:

- indicare l'esercizio finanziario 2020 anziché 2019 in tutti i punti del provvedimento in cui è stato indicato erroneamente l'esercizio finanziario;
- al punto 3) del dispositivo, dopo l'assunzione degli impegni a favore dei beneficiari di cui ai ruoli indicati, introdurre la seguente frase con relativa tabella:
  - *ferma restando la successiva re-imputazione sul capitolo 16.01.203.14186 agli esercizi 2021, 2022 e 2023 così come evidenziato dalla seguente tabella:*

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
1.368.739,85	821.243,91	547.495,92

- inserire un nuovo punto 4 contenente la seguente frase:
  - *«di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria ad effettuare le opportune variazioni di bilancio finalizzate all'istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi individuati nella tabella sopraindicata e alla re-imputazione delle obbligazioni passive scadenti negli esercizi 2021 2022 e 2023»;*

2. di modificare la numerazione del dispositivo del decreto 14247/2020 in conseguenza dell'inserimento del nuovo punto (4), assegnando ai punti successivi il numero immediatamente successivo, così da articolare il decretato in 10 punti complessivi;

3. di confermare quant'altro stabilito nel decreto 14247/2020;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale di Regione Lombardia all'indirizzo [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) - sezione bandi;

Il dirigente  
Roberto Carovigno

Serie Ordinaria n. 49 - Lunedì 30 novembre 2020

**D.d.s. 25 novembre 2020 - n. 14508**  
**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Misura 16.10.02 - Disposizioni attuative operazione 1.1.01 «Formazione ed acquisizione di competenze» attivata nell'ambito dei progetti integrati d'area - decadenza totale del contributo relativo al corso n. 201801056188, finanziato all'ente «Centro tecnologico arti e mestieri s.r.l.»**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITA'

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e in particolare l'art. 14 che prevede il sostegno per il «Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione»;

Richiamata la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, modificata da ultimo con Decisione di esecuzione C (2020) 6159 del 2 settembre 2020, che approva la richiesta di modifica del Programma proposta il 31 luglio 2020, poi integrata e modificata con richiesta del 21 agosto 2020;

Visti

- il decreto 9202/2018 di approvazione delle disposizioni attuative per l'operazione 16.10.02 «Progetti integrati d'area», nell'ambito dei quali si è prevista anche l'attivazione dell'Operazione 1.1.01, «Formazione e acquisizione di competenze»;
- il decreto n. 13380/2019, con il quale sono state ammesse a finanziamento le domande a valere sull'Operazione 1.1.01 «Formazione e acquisizione di competenze», attivate nell'ambito dei Progetti Integrati d'Area del Programma di sviluppo rurale 2014-2020;

Dato atto che:

- con il sopra citato decreto n. 13380/2019 è stata ammessa a finanziamento, nell'ambito del PIA denominato «3 Plus. Produzioni tipiche, territorio sostenibile e cooperazione», la domanda n. 201801056188, «Corso di aggiornamento per utilizzatori, nell'ambito della difesa fitosanitaria», presentata dal Centro Tecnologico Arti e Mestieri s.r.l., CUAA n. 01882830209, per un importo complessivo di € 1.169,89;
- il Progetto formativo, di cui alla su citata domanda n. 201801056188, in coerenza con le disposizioni attuative, paragrafo 3.1, prevedeva che i destinatari del corso fossero operatori del settore agricolo in possesso di unità operative situate nei Comuni interessati dal Progetto integrato d'area;
- in data 15 ottobre 2020 il funzionario incaricato della Struttura A.F.C.P.Valpadana rilevava, in sede di controllo in itinere realizzato on line, che il numero dei partecipanti iscritti al corso aventi unità operative situate nei Comuni interessati dal Progetto integrato d'area, era inferiore al numero minimo previsto dal citato decreto numero 9202/2018;
- le disposizioni attuative dell'Operazione 1.1.01, di cui al decreto sopra richiamato, al paragrafo 22.1 stabiliscono gli «Impegni essenziali» assunti dall'Ente finanziato, ed in particolare al punto n.8, è previsto l'impegno essenziale di «Realizzare le attività nei tempi e nei modi fissati nel Progetto del corso approvato, salvo varianti o proroghe autorizzate»;

Preso atto delle note, a firma del Dirigente dell'ufficio A. F. C. P. Val Padana, agli atti della scrivente Struttura:

- protocollo M1 20200219831 del 19 ottobre 2020 con la quale, dando avvio al procedimento di decadenza, è stato trasmesso all'Ente in parola il verbale con esito negativo del controllo in itinere, con contestuale invito a proporre osservazioni;
- protocollo M1.2020.0227842 con la quale in assenza di osservazioni contrarie dell'Ente medesimo, è stata proposta al Responsabile dell'operazione 1.1.01 la decadenza dal finanziamento della domanda n. 201801056188, a causa del mancato rispetto dell'impegno essenziale assunto di realizzare le attività nei modi fissati nel Progetto, così come previsto dal già ricordato paragrafo 22.1, punto n. 8;

Ritenuto pertanto di decretare la decadenza totale dal finanziamento pari a 1.169,89 euro, concesso con decreto n. 13380/2019 al Centro Tecnologico Arti e Mestieri s.r.l. CUAA n. 01882830209, per la realizzazione del Corso di formazione

n. 201801056188, finanziato ai sensi dell'Operazione 1.1.01 attivata nell'ambito del Progetto Integrato d'area «3 Plus. Produzioni tipiche, territorio sostenibile e cooperazione»;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento di decadenza entro il termine di 45 giorni previsto al paragrafo 21.1 «Procedimento di decadenza» delle citate disposizioni attuative, decreto n. 9202/2018, a decorrere dalla data di avvio, di cui alla nota M1 20200219831 del 19 ottobre 2020;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, successivamente aggiornato, tra cui l'operazione 1.1.01 «Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione», aggiornato da ultimo con il decreto 10743/2020;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2018, n. 294;

Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati;

DECRETA

1. la decadenza totale dal finanziamento pari a 1.169,89 euro, concesso con decreto n. 13380/2019, al Centro Tecnologico Arti e Mestieri s.r.l. CUAA n. 01882830209, per la realizzazione del Corso di formazione n. 201801056188, finanziato ai sensi dell'Operazione 1.1.01 attivata nell'ambito del Progetto Integrato d'area «3 Plus. Produzioni tipiche, territorio sostenibile e cooperazione»;

2. di comunicare il presente decreto, utilizzando l'indirizzo PEC dichiarata nei rispettivi Fascicoli aziendali agli Enti:

- a) Centro Tecnologico Arti e Mestieri s.r.l.;
- b) Società agricola cooperativa San Isidoro, Capofila del Progetto integrato di filiera «3 Plus. Produzioni tipiche, territorio sostenibile e cooperazione»;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia [www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it), sezione Bandi;

4. di trasmettere copia del presente decreto all'Organismo Pagatore Regionale e alla Struttura Programmazione e attuazione dello Sviluppo Rurale, per i seguiti di competenza;

5. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare impugnativa davanti all'autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente;

6. attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 9202/2018 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente presente atto;

Il dirigente  
Lucia Silvestri

## D.G. Ambiente e clima

**D.d.u.o. 25 novembre 2020 - n. 14569**

**Approvazione della graduatoria delle istanze ammissibili e finanziabili e delle domande formalmente non ammissibili al finanziamento del secondo bando per la promozione dei processi di bonifica e di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati attraverso incentivi a soggetti pubblici e privati non responsabili della contaminazione, per la caratterizzazione e la redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia**

### IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

#### ECONOMIA CIRCOLARE, USI DELLA MATERIA E BONIFICHE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e s.m.i.;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26: «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;

Visto il r.r. 15 giugno 2012, n. 2: «Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati»;

Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12: «Legge per il governo del territorio» e s.m.i.;

Vista la l.r. 28 novembre 2014, n. 31: «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradati» e s.m.i.;

Vista la l.r. 26 novembre 2019, n. 18: «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali»;

Richiamato l'art. 174 del Trattato Ce relativo alla politica dell'Unione in materia ambientale, la quale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato, ed in particolare l'art. 45 «Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati»;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 24 gennaio 2007, n. 4033 avente ad oggetto: «Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006. Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006»;
- 20 giugno 2014, n. 1990 di approvazione del Programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
- 31 maggio 2016, n. 5248 avente ad oggetto «Linee guida per il riutilizzo e la riqualificazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21bis l.r. 26/2003 – Incentivi per la bonifica di siti contaminati)»;

Richiamato in particolare l'art. 21ter della l.r. 26/2003 (Promozione della riqualificazione di siti potenzialmente contaminati), il quale prevede che: «La Giunta regionale, al fine di promuovere l'avvio di processi di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati, può prevedere incentivi a favore di soggetti pubblici o privati proprietari o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate o anche a favore di comuni che intervengano d'ufficio ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006, non responsabili dell'inquinamento, nel rispetto delle procedure di cui alla parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006, e, in particolare, dell'articolo 245 dello stesso decreto legislativo, per il finanziamento, in tutto o in parte, della caratterizzazione e della redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia necessari e

propedeutici alla riqualificazione e al recupero delle aree potenzialmente contaminate.»;

Dato atto che con deliberazione di Giunta regionale n. XI/3309 del 30 giugno 2020 sono stati approvati i «Criteri per l'assegnazione di incentivi attraverso bando di finanziamento per la promozione dei processi di bonifica e di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati a favore di soggetti pubblici e privati non responsabili della contaminazione, per la caratterizzazione e la redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia» in attuazione dell'art. 21ter della l.r. 26/2003;

Dato atto che la deliberazione sopra citata, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 21ter della l.r. 26/2003 indicata in 500.000,00 euro la dotazione finanziaria complessiva del bando a valere sull'esercizio finanziario 2020;

Dato atto che:

- i destinatari dei contributi del bando sono i Comuni non responsabili della contaminazione o che agiscono d'ufficio ai sensi dell'art. 250 d.lgs. 152/06 e soggetti proprietari dell'area potenzialmente contaminata e da rigenerare, non responsabili della contaminazione;
- per i soggetti pubblici e privati proprietari che esercitano attività economica o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate (esclusi i comuni che intervengano d'ufficio ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006), gli incentivi sono concessi ed erogati nel rispetto degli artt. da 1 a 12 e ai sensi dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 651/2014 «Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati», in particolare:
  - Tali incentivi non possono essere concessi ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 a:
    - imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
    - imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
    - imprese in difficoltà, rientranti in una delle situazioni individuate all'art. 2, par. 18, del Reg. (UE) 651/2014;
  - Tali incentivi non possono essere erogati, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014, a:
    - imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, a seguito di formale ingiunzione di recupero;
    - imprese che al momento del pagamento del contributo non presentano una sede legale o operativa in regione Lombardia;

Le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli sono ammesse alla misura di incentivazione rientrando la stessa tra gli aiuti per la tutela dell'ambiente, fatte salve le categorie sopra riportate;

Il beneficiario non potrà ricevere altri «aiuti di Stato» o contributi concessi a titolo di «de minimis» o Fondi UE a gestione diretta a valere sugli stessi costi ammissibili di cui si chiede il finanziamento (divieto di cumulo);

Acquisito nella seduta del 23 giugno 2020 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017;

Visto il d.d.s. 20 luglio 2020 n. 8685 di approvazione del «Secondo bando di finanziamento per la promozione dei processi di bonifica e di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati attraverso incentivi a soggetti pubblici e privati non responsabili della contaminazione, per la caratterizzazione e la redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia»;

Dato atto che a seguito dell'approvazione del bando di finanziamento si è provveduto alla comunicazione mediante il sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato (SANI) ai sensi del Reg. 651/2014 per l'attivazione della misura di aiuto;

Dato atto che alla data di chiusura del Bando sono pervenute 11 richieste di ammissibilità a finanziamento;

Atteso che con d.d.s. n. 13818 del 13 novembre 2020, ai sensi del punto C3.c del citato bando, è stato nominato il Nucleo di Valutazione per la disamina delle domande trasmesse per il bando in argomento;

Dato atto che si sono acquisite le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei componenti del Nucleo di Valutazione, di non aver riportato condanne penali, anche non definitive, per i

Serie Ordinaria n. 49 - Lunedì 30 novembre 2020

reati previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, depositate presso gli Uffici della Struttura Bonifiche;

Dato atto che in data 25 novembre 2020 si è riunito il Nucleo di valutazione di cui al d.d.s. n. 13818 del 13 novembre 2020 per la valutazione delle domande che sono state ammesse dalla precedente fase di pre-qualifica;

Visto il verbale della sopra citata riunione, riportante le risultanze dell'attività del Nucleo di Valutazione sopra richiamato, depositato agli atti della Struttura scrivente;

Ritenuto di far proprie le risultanze istruttorie del richiamato Nucleo di Valutazione;

Dato atto che l'ammontare delle domande ammissibili non supera la disponibilità del Bando, tale per cui non si è proceduto ad esperire la procedura a sorteggio prevista dal bando stesso;

Ritenuto pertanto di:

- approvare l'Allegato 1 (redatto sulla base della relazione istruttoria del Nucleo di Valutazione), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente la graduatoria delle istanze ammissibili e finanziabili e delle domande formalmente non ammissibili e l'importo del contributo assegnato con l'indicazione dei casi in cui esso è stato rideterminato a seguito di istruttoria, rispetto al contributo richiesto;
- assegnare a favore dei beneficiari di cui al predetto allegato la somma complessiva di 302.484,88 euro, così ripartita sui capitoli di Bilancio:
  - 9.1.203.11502 per la quota pari a 202.484,88 euro «Contributi in capitale alle amministrazioni locali per attuazione di programmi ambientali per la bonifica dei siti contaminati», che presenta disponibilità di competenza e di cassa; ANNUALITÀ 2020;
  - 9.1.203.11502 per la quota pari a 100.000,00 euro «Contributi in capitale alle amministrazioni locali per attuazione di programmi ambientali per la bonifica dei siti contaminati», che con successivo provvedimento saranno riscritte sul capitolo 9.01.203.13614 «Contributi in capitale a imprese per attuazione di programmi ambientali per la bonifica dei siti contaminati, ANNUALITÀ 2020;

Dato atto altresì per le richieste pervenute da parte di soggetti privati proprietari o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate, sono state acquisite le visure propedeutiche alla concessione;

Dato atto che si è provveduto alla registrazione dell'aiuto a favore dei seguenti soggetti privati:

- DELLA FOGLIA S.R.L. (COR: 3633241)

Ritenuto di confermare che le condizioni, prescrizioni e termini che dovranno essere osservati da parte dei beneficiari sono quelle indicate nel d.d.s. n. 8685 del 20 luglio 2020, che dovranno essere espletate tramite l'apposita piattaforma «Bandi Online» accessibile all'indirizzo Internet [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it); in particolare si richiama l'obbligo da parte dei soggetti ammessi di rispondere per accettazione tramite piattaforma «Bandi Online», entro 8 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, a pena di esclusione;

Ritenuto di demandare l'assunzione degli atti di impegno finanziario-contabile, da parte del Dirigente della Struttura competente;

Atteso che il presente decreto rientra tra i risultati attesi dal P.R.S.: Area territoriale - Missione 9 «Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente» - Risultato 187 Ter. 9.1 Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati e istituzione di un fondo permanente»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche/Struttura Bonifiche individuata dalla d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge.

## DECRETA

1. di approvare l'Allegato 1, redatto sulla base della relazione istruttoria del Nucleo di Valutazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente la graduatoria delle istanze ammissibili e finanziabili e delle domande formalmente non ammissibili, e l'importo del contributo assegnato con l'indicazione dei casi in cui esso è stato rideterminato a seguito di istruttoria, rispetto al contributo richiesto;

2. di assegnare a favore dei beneficiari di cui al predetto allegato la somma complessiva di 302.484,88 euro, così ripartita sui capitoli di Bilancio:

- 9.1.203.11502 per la quota pari a 202.484,88 euro «Contributi in capitale alle amministrazioni locali per attuazione di programmi ambientali per la bonifica dei siti contaminati», che presenta disponibilità di competenza e di cassa; ANNUALITÀ 2020;
- 9.1.203.11502 per la quota pari a 100.000,00 euro «Contributi in capitale alle amministrazioni locali per attuazione di programmi ambientali per la bonifica dei siti contaminati», che con successivo provvedimento saranno riscritte sul capitolo 9.01.203.13614 «Contributi in capitale a imprese per attuazione di programmi ambientali per la bonifica dei siti contaminati, ANNUALITÀ 2020;

3. di dare atto che per le richieste pervenute da parte di soggetti privati proprietari o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate, sono state acquisite le visure propedeutiche alla concessione;

3. di dare atto che si è provveduto alla registrazione dell'aiuto a favore dei seguenti soggetti privati:

- DELLA FOGLIA S.R.L. (COR: 3633241)

4. di confermare che le condizioni, prescrizioni e termini che dovranno essere osservati da parte dei beneficiari sono quelle indicate nel d.d.s. n. 8685 del 20 luglio 2020 e che le successive fasi attuative dovranno essere espletate tramite l'apposita piattaforma «Bandi Online» ([www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it)); in particolare si richiama l'obbligo, indicato al punto C4.a del bando, per i soggetti ammessi di rispondere per accettazione tramite la piattaforma «Bandi Online», entro 8 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento, a pena di esclusione;

5. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg.(UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;

6. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del bando, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento citato;

7. di comunicare il presente atto ai soggetti ammessi al finanziamento di cui al Bando di cui trattasi;

8. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it);

9. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013».

10. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente  
Elisabetta Confalonieri

— • —

**ALLEGATO 1****ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI E FINANZIABILI E DELLE DOMANDE FORMALMENTE NON AMMISSIBILI**

ID ISTANZA	BENEFICIARIO	SEDE LEGALE	TIPOLOGIA SOGGETTO	COR	TIPOLOGIA INTERVENTO	Costo totale del progetto	Contributo massimo richiedibile	Contributo ammesso	Motivazione
2320428	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	Castiglione delle Stiviere (Mantova)	Soggetto pubblico proprietario o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate		Redazione del Piano di caratterizzazione	7839,72 €	7839,72 €	7839,72 €	Ammissibile
2343081	NOVATE MILANESE	Novate Milanese (Brescia)	Soggetto pubblico proprietario o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate		Redazione del Piano di caratterizzazione	20.130,00 €	20.130,00 €	20.130,00 €	Ammissibile
2345315	HORSE S.R.L.	Bergamo	Soggetto privato proprietario o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate		Redazione del Piano di caratterizzazione	272.353,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Si ritiene di escludere l'istanza perché non sono stati presentati i documenti di integrazione richiesti entro i termini necessari ai fini della conclusione della valutazione in capo al Nucleo all'uopo istituito per l'ammissione delle istanze presentate dal bando.
2345715	DELLA FOGLIA S.R.L.	Milano	Soggetto privato proprietario o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate	3633241	Esecuzione del Piano di caratterizzazione	272.353,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Ammissibile

Serie Ordinaria n. 49 - Lunedì 30 novembre 2020

ID ISTANZA	BENEFICIARIO	SEDE LEGALE	TIPOLOGIA SOGGETTO	COR	TIPOLOGIA INTERVENTO	Costo totale del progetto	Contributo massimo richiedibile	Contributo ammesso	Motivazione
2343966	CARATE BRIANZA	Carate Brianza (Monza e della Brianza)	Soggetto pubblico proprietario o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate		Studio di fattibilità urbanistica	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	Si ritiene di escludere l'istanza perché non sono stati presentati i documenti di integrazione richiesti entro i termini necessari ai fini della conclusione della valutazione in capo al Nucleo all'uopo istituito per l'ammissione delle istanze presentate dal bando.
2345622	COMUNE DI RONCADELLE	Roncadelle (Brescia)	Soggetto pubblico proprietario o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate		Redazione del Piano di caratterizzazione	18.910,00 €	18.910,00 €	18.910,00 €	Ammissibile
2345407	COMUNE DI RONCADELLE	Roncadelle (Brescia)	Comune che interviene d'ufficio ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006		Integrazione/aggiornamento del Piano di caratterizzazione	29.328,80 €	29.328,80 €	29.328,80 €	Ammissibile
2345713	COMUNE DI RONCADELLE	Roncadelle (Brescia)	Soggetto pubblico proprietario o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate		Esecuzione del Piano di caratterizzazione	130.644,92 €	100.000,00 €	0,00 €	Si ritiene di escludere l'istanza perché il contributo richiesto fa riferimento all'esecuzione della caratterizzazione del Piano, che il bando prevede ammissibile solo a seguito di avvenuta approvazione del Piano di caratterizzazione. Poiché risulta agli atti che il soggetto istante ha presentato richiesta di ammissione a finanziamento per la redazione del Piano di caratterizzazione di cui all'istanza 2345622 – PROT. T1.2020.0040595, si dà atto che per l'esecuzione della caratterizzazione non vi sia l'autorizzazione allo stesso.

ID ISTANZA	BENEFICIARIO	SEDE LEGALE	TIPOLOGIA SOGGETTO	COR	TIPOLOGIA INTERVENTO	Costo totale del progetto	Contributo massimo richiedibile	Contributo ammesso	Motivazione
2340089	COMUNE DI BARZAGO	Barzago (Lecco)	Soggetto pubblico proprietario o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate		Redazione del Piano di caratterizzazione	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	Si ritiene di escludere l'istanza perché nella documentazione integrativa presentata dal soggetto istante non si rileva lo stato di potenziale contaminazione ai sensi di legge, così come richiesto dal bando.
2345584	COMUNE DI RONCADELLE	Roncadelle (Brescia)	Comune che interviene d'ufficio ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006		Esecuzione del Piano di caratterizzazione	123.854,40 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Ammissibile
2343512	COMUNE DI RESCALDINA	Rescaldina (Milano)	Soggetto pubblico proprietario o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate		Esecuzione del Piano di caratterizzazione	26.276,36 €	26.276,36 €	26.276,36 €	Ammissibile

Serie Ordinaria n. 49 - Lunedì 30 novembre 2020

## D.G. Politiche sociali, abitative e disabilità

**D.d.u.o. 20 novembre 2020 - n. 14292  
2014IT05SFOP007 - POR FSE 2014-2020 - Asse II - Azione 9.4.2.  
Rideterminazione del contributo provvisorio, modifica degli  
impegni pluriennali assunti e liquidazione del primo acconto  
del contributo definitivo a favore del comune di Bollate, per  
l'acquisizione del servizio relativo al laboratorio sociale in  
attuazione dell'accordo di programma sottoscritto (d.p.g.r.  
n. 638/2017 e d.a.r. n. 224/2019)**

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE,  
SVILUPPO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, DISABILITÀ

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1081/2006;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018;
- il Programma Operativo Regionale (POR) Lombardia FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014)10098 del 17 dicembre 2014 e successive modifiche;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 923 finale del 12 febbraio 2015 e successive modifiche.

Visto che:

- il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, ha dedicato un asse prioritario - Asse V, Sviluppo Urbano Sostenibile - ai temi dell'Agenda urbana e in particolare al tema dell'inclusione sociale e abitativa nelle aree urbane dei comuni di Milano e Bollate;
- l'attuazione del suddetto asse si articola in una pluralità di azioni che, attraverso un approccio integrato e un'integrazione sinergica di azioni e risorse a valere sia su fondi FESR 2014-2020 che su fondi FSE 2014-2020, coniugano la dimensione edilizia con quella socio-economica dei quartieri oggetto d'intervento;
- tra le azioni attuative dell'Asse V del POR FESR in connessione con l'Asse II del POR FSE è prevista l'azione POR FSE 9.4.2 «Servizi di promozione e accompagnamento all'abitare assistito nell'ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target caratterizzati da specifica fragilità socioeconomica» (Laboratorio Sociale), finalizzata a promuovere forme di inclusione sociale, attraverso la definizione di percorsi di coinvolgimento nella trasformazione del quartiere oggetto di intervento e, conseguentemente attivare processi di appartenenza.

Preso atto che, al fine di dare attuazione alle azioni POR FESR ed FSE che concorrono all'attuazione dell'Asse V POR FESR 2014-2020:

- con d.p.g.r. n. 638 del 30 marzo 2017, è stato approvato l'Accordo di Programma, sottoscritto in data 31 gennaio 2017 tra Regione Lombardia, Comune di Bollate e Aler Milano, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, finalizzato alla realizzazione del progetto di Sviluppo Urbano Sostenibile nel quartiere di edilizia residenziale pubblica (ERP) descritto all'art. 3 dell'Accordo stesso, il quale è stato successivamente integrato con d.a.r. n. 224 del 18 gennaio 2019;
- l'Accordo prevede che Regione Lombardia e Comune di Bollate si coordinino per garantire lo svolgimento dei compiti relativi alla funzione delegata al Comune di Bollate in qualità di Autorità Urbana/Organismo Intermedio, secondo

modalità da definirsi con l'atto di delega previsto dall'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;

- tale Convenzione di delega è stata sottoscritta in data 24 luglio 2017 ed è stata successivamente modificata e integrata con atto sottoscritto in data 19 gennaio 2018 dalle Autorità di Gestione POR FESR e FSE 2014-2020 e dal Comune di Bollate in qualità di Organismo Intermedio;
- nel predetto atto integrativo si è precisato che nell'attuazione dell'azione POR FSE 9.4.2 si verifica per il Comune di Bollate una sostanziale convergenza del ruolo di Organismo Intermedio e Beneficiario, con la conseguente esigenza di ottemperare agli obblighi e alle responsabilità che attengono ad entrambe le figure.

Richiamati l'art. 7 «Circuito finanziario» della Convenzione di delega e sue successive modifiche e le «Linee guida di rendicontazione per l'azione POR FSE 9.4.2» approvate con Decreto n. 11782 del 7 agosto 2018, relativamente al trasferimento delle risorse finanziarie all'Organismo Intermedio/Beneficiario da parte dell'Autorità di Gestione e, per suo tramite dal Responsabile dell'azione 9.4.2, sull'Asse II del POR FSE;

Dato atto che nell'ambito dell'Accordo di Programma soprarichiamato sono stati stanziati € 250.000,00 per dare copertura all'attuazione dell'azione POR FSE 9.4.2.;

Visto:

- il decreto n. 8934 del 23 luglio 2020 del Responsabile pro tempore dell'azione 9.4.2 sull'Asse II del POR FSE V, Paolo Formigoni (nominato decreto dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020, n. 7345 del 26 luglio 2016 e confermato - a seguito della modifica di alcuni assetti organizzativi - con i decreti n. 11751 del 7 agosto 2018, e n. 7938 del 3 giugno 2019 della medesima Autorità), con il quale:
  - è stato di assegnato al Comune di Bollate, in qualità di Organismo Intermedio/Beneficiario dell'azione POR FSE 9.4.2, il contributo provvisorio di euro 249.672,00 (IVA inclusa) per l'attuazione del progetto ID 1359012 e CUP C29D15001950006, di pari importo, presentato in SiAge con prot. U1.2020.0011098 del 22 luglio 2020) per l'attuazione del servizio relativo al Laboratorio sociale;
  - sono stati assunti i conseguenti impegni contabili, a copertura finanziaria del progetto e a valere sui capitoli di spesa 12.06.104.11005, 12.06.104.11055, 12.06.104.11054, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022;
  - si è provveduto ad erogare all'Organismo Intermedio/Beneficiario, la prima tranche di contributo, a titolo di anticipazione, corrispondente al 10% del contributo provvisoriamente determinato.

Rilevato che con il medesimo decreto n. 8934 del 23 luglio 2020 il Responsabile dell'azione POR FSE 9.4.2 ha dato atto della necessità di rideterminare in via definitiva il contributo assegnato, alla conclusione delle procedure di aggiudicazione, come stabilito dall'art. 7 della Convenzione di delega e dall'art. 3 delle Linee guida;

Considerati i successivi adempimenti in capo al Responsabile dell'azione POR FSE 9.4.2 e all'Organismo Intermedio/Beneficiario, stabiliti dai soprarichiamati atti ed articoli, per poter procedere all'erogazione della successiva tranche di finanziamento (primo acconto), in particolare;

- la comunicazione da parte dell'Organismo Intermedio/Beneficiario dell'espletamento delle procedure di affidamento, tramite caricamento sulla piattaforma informatica SiAge di tutti i documenti comprovanti le procedure effettuate, come stabiliti dagli artt. 3 e 4 delle Linee guida, e la contestuale richiesta di erogazione del primo acconto;
- la rideterminazione del contributo provvisorio assegnato, sulla base delle risultanze dell'affidamento del servizio, con particolare riferimento al ribasso d'asta intervenuto, da effettuarsi con provvedimento del Responsabile dell'azione POR FSE 9.4.2, entro 60 giorni dalla comunicazione di espletamento delle procedure di affidamento, previa verifica della completezza della documentazione caricata in SiAge;
- l'erogazione della seconda tranche del contributo (primo acconto) richiesta dall'Organismo intermedio/Beneficiario, corrispondente al 40% del contributo complessivo rideterminato, al netto della somma già liquidata a titolo di anticipazione.

Preso atto che in data 17 novembre 2020 (prot. SiAge U1.2020.0019096) il Comune di Bollate ha trasmesso in SiAge la domanda di erogazione della seconda tranche (primo accon-

to) e i documenti comprovanti le procedure di affidamento, dai quali si evince che:

- in data 13 dicembre 2019, in forza della Determinazione dirigenziale n. 1193 del 9 dicembre 2019 con la quale il Comune di Bollate ha stabilito di procedere all'affidamento del servizio con procedura aperta ai sensi dell'art. 36, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono stati pubblicati il bando e il disciplinare di gara per un importo complessivo a base d'asta pari a € 202.000,00 (IVA ESCLUSA), CIG 8126988AA6;
- a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con determinazione n. 521 dell'8/07/2020, il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla Società «Spazio Giovani Società Cooperativa Sociale Onlus» di Monza (MB) per un importo complessivo del contratto pari a € 198.031,70 (IVA ESCLUSA, da calcolare al 5% come comunicato dalla Società);
- con determinazione n. 651 del 19 agosto 2020, si è dato atto del raggiungimento dell'efficacia dell'aggiudicazione di cui sopra;
- in data 28 settembre 2020 è stato sottoscritto dal Comune di Bollate e dalla Società «Spazio Giovani Società Cooperativa Sociale Onlus» di Monza il contratto per l'acquisizione del servizio (REP.N. 10.630 Racc. n. 704, Estremi registrazione: numero 77881 del 14 ottobre 2020, Serie1T);

Verificata, la completezza della documentazione inserita in SiAge dal Comune di Bollate, rispetto a quanto previsto dall'art. 3 e 4 delle Linee guida, come si evince anche dalla «Check list di ammissibilità alla rideterminazione del contributo e approvazione della richiesta della seconda erogazione», presente nell'ambiente Back Office della piattaforma Siage;

Ritenuto pertanto che si siano verificate tutte le condizioni affinché Responsabile dell'azione POR FSE 9.4.2. possa procedere alla rideterminazione del contributo provvisorio assegnato con decreto n. 8934 del 23 luglio 2020 e all'erogazione del primo acconto (seconda tranche), pari al 40% del contributo complessivo rideterminato, al netto dell'anticipo del 10% del contributo provvisorio già liquidato a titolo di anticipazione, come stabilito dall'art. 7 della Convenzione di delega e ss.mm.ii. e dall'art.3 delle Linee guida;

Richiamato il quadro economico approvato dall'Organismo Intermedio/Beneficiario e ammesso in sede di determinazione del contributo provvisorio, articolato nelle seguenti voci di spesa: importo a base di gara per l'acquisizione del servizio: € 202.000,00, IVA calcolata al 22%: € 44.440,00, incentivi di cui all'art. 113 c. 3 del d.lgs. 50/2016: € 3.232,00, per un totale complessivo di € 249.672,00, in base al quale è stata erogata la prima tranche di contributo (anticipo) pari a € 24.967,20 (IVA INCLUSA);

Preso atto che la gara è stata aggiudicata per un importo pari a € 198.031,70 cui devono essere sommati gli incentivi pari a € 3.232,00 e l'IVA al 5% pari a € 9.901,59 e che pertanto il costo complessivo dell'intervento, a seguito delle economie registrate, ammonta a € 211.165,29 (IVA INCLUSA)

Ritenuto pertanto di assegnare al Comune di Bollate, in qualità di Organismo Intermedio/Beneficiario dell'azione 9.4.2 dell'asse II del POR FSE 2014-2020, il contributo rideterminato di € 211.165,29 (IVA INCLUSA) per l'attuazione del progetto presentato con ID SiAge 1359012 e CUP C29D15001950006;

Ritenuto altresì di procedere all'erogazione del primo acconto (seconda tranche), come da richiesta del Comune di Bollate, che risulta pari a € 59.498,92, ovvero al 40% del contributo complessivo rideterminato con il presente atto, al netto dell'anticipo già erogato, ovvero di procedere alle seguenti liquidazioni:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Da liquidare
COMUNE DI BOLLATE	10915	12.06.104.11005	2020/9392	€ 8.924,84
COMUNE DI BOLLATE	10915	12.06.104.11055	2020/9394	€ 20.824,62
COMUNE DI BOLLATE	10915	12.06.104.11054	2020/9393	€ 29.749,46

Considerato necessario, a fronte della rideterminazione del contributo, provvedere alla riduzione degli impegni assunti con decreto n. 8934 del 23 luglio 2020, in quanto relativi a quote inizialmente impegnate e ora non più dovute, in conseguenza delle economie intervenute, per un totale complessivo di € 38.506,71 così suddiviso:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Economia ANNO 2020	Economia ANNO 2021	Economia ANNO 2022
12.06.104.11005	2020	9392	0	-2.310,4	-2.310,4	-1.155,21

12.06.104.11055	2020	9394	0	-5.390,94	-5.390,94	-2.695,47
12.06.104.11054	2020	9393	0	-7.701,34	-7.701,34	-3.850,67

Considerato che risulta in capo al Responsabile dell'azione 9.4.2. sull'Asse II del POR FSE 2014-2020, la rideterminazione e il trasferimento all'Organismo intermedio/Beneficiario della seconda tranche del contributo (primo acconto);

Richiamato il decreto n. 13691 del 11 novembre 2020 dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 con il quale - a seguito della modifica degli assetti organizzativi di cui al del XI Provvedimento Organizzativo 2020 - è stata nominata Responsabile dell'azione 9.4.2. sull'Asse II del POR FSE 2014-2020 la Dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche di Inclusione Sociale e Integrazione, Sviluppo delle Formazioni Sociali, Disabilità, della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, dott.ssa Rosetta Gagliardo;

Visto il decreto del Responsabile pro tempore dell'Asse V POR FSE n. 15432 del 25 ottobre 2018 «Determinazioni per la realizzazione delle azioni POR FSE ed FSE che attuano l'Asse V POR FSE 2014-2020, in relazione alla disciplina europea in materia di Aiuti di stato»;

Considerato che ai sensi del capitolo 3 delle «Linee guida di rendicontazione per l'azione POR FSE 9.4.2», approvate con decreto n. 11782 del 7 agosto 2018, il termine del procedimento relativo alla liquidazione delle tranche di contributo è da concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione da parte dell'Autorità Urbana Organismo Intermedio, previa verifica della completezza e correttezza della richiesta da parte di Regione Lombardia;

Verificato che con il presente atto è stato rispettato il termine del procedimento di cui al punto precedente;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici, a persone ed enti pubblici e privati, in base ai cui disposti si ritiene sussista l'obbligo di pubblicazione del presente decreto in quanto modifica la determinazione del contributo provvisorio definito precedentemente con decreto n. 8934 del 23 luglio 2020 già pubblicato;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario.

Verificato inoltre che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità;
- la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 - «Bilancio di previsione 2020- 2022»;
- la d.g.r.n. XI/2731 del 23 dicembre 2019 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022, piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2020 - Piano di studi e ricerche 2020-2022 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle Società in house - prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;
- la legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 «Assesamento al bilancio 2020- 2022»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 in materia di organizzazione del personale nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vista la d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria ([www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE](http://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE)) e sul BURL;

DECRETA

1. di rideterminare in € 211.165,29 (IVA INCLUSA), a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento, come stabilito dall'art. 7 della Convenzione di delega sottoscritta in data 24 luglio 2017 e ss.ms.ii. e dall'art. 3 delle Linee guida approvate con decreto n. 11782 del 7 agosto 2018, il contributo precedentemente assegnato in via provvisoria, con decreto n. 8934 del 23 luglio 2020, al Comune di Bollate in qualità di Organismo Intermedio/Beneficiario dell'azione POR FSE 2014-2020 9.4.2. (La-

## Serie Ordinaria n. 49 - Lunedì 30 novembre 2020

boratorio sociale), per l'attuazione del progetto presentato con ID Siage 1359012 e CUP C29D15001950006;

2. di effettuare le seguenti liquidazioni al Comune di Bollate, con riferimento ai capitoli e agli esercizi sottoindicati, corrispondenti al 40% del contributo complessivo rideterminato col presente atto, al netto della quota già erogata a titolo di anticipazione con decreto n. 8934 del 23 luglio 2020:

<b>Beneficiario/Ruolo</b>	<b>Codice</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno</b>	<b>Imp. Perente</b>	<b>Da liquidare</b>
COMUNE DI BOLLATE	10915	12.06.104.11005	2020 / 9392 / 0		8.924,84
COMUNE DI BOLLATE	10915	12.06.104.11055	2020 / 9394 / 0		20.824,62
COMUNE DI BOLLATE	10915	12.06.104.11054	2020 / 9393 / 0		29.749,46

3. di ridurre gli impegni indicati nella tabella seguente:

<b>Capitolo</b>	<b>Anno Impegno</b>	<b>N. Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Economia ANNO 2020</b>	<b>Economia ANNO 2021</b>	<b>Economia ANNO 2022</b>
12.06.104.11005	2020	9392	0	-2.310,40	-2.310,40	-1.155,21
12.06.104.11054	2020	9393	0	-7.701,34	-7.701,34	-3.850,67
12.06.104.11055	2020	9394	0	-5.390,94	-5.390,94	-2.695,47

4. di rimandare, ad atti successivi, la concessione delle altre tranche di contributo, come stabilito dall'art. 7 della Convenzione di delega sottoscritta e dal capitolo 3 delle Linee guida, sulle risorse allocate per il finanziamento del progetto;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 8934 del 23 luglio 2020 di determinazione del contributo provvisorio, che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale regionale dedicato alla programmazione Comunitaria ([www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE](http://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE)) e sul BURL;

7. di trasmettere il presente atto al Comune di Bollate, per i successivi adempimenti.

La dirigente e responsabile dell'azione 9.4.2.  
Asse II del POR FSE 2014-2020  
Rosetta Gagliardo

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 619 del 19 novembre 2020**

**Revoca del contributo all'impresa Green-Row s.r.l. per l'intervento ID 80210180, ammesso e finanziato con l'ordinanza 22 dicembre 2016 n. 280 secondo le disposizioni di cui all'ordinanza n. 227**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbono effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3 bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, e che - fra l'altro - prevede:

- il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);
- l'obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art. 6).

Considerato che gli eventi sismici hanno determinato la necessità di procedere ad interventi urgenti di rafforzamento locale sugli edifici destinati ad attività di impresa che presentino le caratteristiche strutturali definite dal comma 8, dell'articolo 3, del più volte citato d.l. n. 74/2012 e - ai fini della prosecuzione delle attività - di conseguire il certificato di agibilità sismica provvisoria secondo le modalità di cui al comma 8 bis del medesimo articolo 3.

Preso atto dei contenuti del susseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante «Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate

e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto» (in seguito d.p.c.m. 28 dicembre 2012), nonché delle sue modifiche ed integrazioni intervenute con i d.p.c.m. del 30 dicembre 2015 e del 19 luglio 2016 «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, concernente contributi per la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012.».

Visto il regime di aiuto di Stato n. SA.35413 (2012/NN), modificata con la decisione C(2014)2356 final del 7 aprile 2014 relativa all'aiuto di Stato n.SA.36080 (2013/NN) e per ultimo prorogata con la decisione C(2016)7085 final del 28 ottobre 2016 riferito all'aiuto di Stato n. SA.46610 (2016/NN).

Viste le proprie ordinanze:

- n. 14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» e ss.mm.ii.;
- n. 227 del 20 febbraio 2016 «Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art.3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, terzo provvedimento.»;
- n. 388 del 30 maggio 2018 «Modifica e integrazione delle ordinanze n. 227/2016 e n. 281/2016 in relazione alle modalità di pagamento ammissibili.».

Atteso che con l'Ordinanza n. 227 sono stabiliti i criteri e le modalità di presentazione delle istanze di contributo per interventi di miglioramento sismico anche con rimozione delle carenze strutturali, per una dotazione finanziaria pari a € 3.739.055,00, a valere sulle risorse depositate sul conto di Contabilità Speciale n.5713 intestato a «Commissario Presidente Regione Lombardia - d.l.74/2012», aperto presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Milano e individuando come Responsabile del Procedimento è il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) definito con ordinanza del Commissario delegato n. 14 del 20 febbraio 2013 e ss.m.ii. per i settori «Industria e Artigianato» e «Commercio, Turismo e Servizi».

Considerato che, l'ordinanza n. 14 e s.m.i stabilisce, tra l'altro, che il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per le istanze presentate per il settore Commercio e Servizi è il Direttore Generale, o suo delegato, della DG Commercio, Turismo e Terziario della Regione Lombardia, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico.

Richiamato il d.d.g. 5 luglio 2016 n. 6369 con il quale il Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico ha delegato come Soggetto incaricato dell'Istruttoria (SII) di cui all'articolo 5, punto 5.1 dell'ordinanza n. 227/2016, il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa «Commercio, Reti Distributive, Programmazione, Fiere e Tutela dei Consumatori».

Vista l'Ordinanza 22 dicembre 2016, n. 280, con la quale, fra gli altri, è stato approvato l'intervento n. ID 80210180 dell'impresa GREEN-ROW s.r.l. (PIVA 02157760204) di Moglia per € 34.086,60, in seguito liquidato per € 30.948,66 con decreto n. 115 del 23 luglio 2019 a conclusione dell'istruttoria di rendicontazione della spesa;

Preso atto che la già citata ordinanza 9 giugno 2016, n. 227 stabilisce:

- all'articolo n. 2 comma 1 lettera B tra i diversi requisiti, che l'impresa richiedente eserciti l'attività all'interno dell'immobile oggetto del contributo;
- all'articolo n. 9 paragrafo 9.2 «Revoche e sanzioni» comma 1, lettera E, che tale requisito venga mantenuto per almeno due anni successivi al completamento degli interventi indennizzati, pena la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate.

Considerato che L'impresa GREEN-ROW s.r.l. con sede a Moglia (PIVA 02157760204) risulta sottoposta a procedura di fallimento dichiarata il 14 luglio 2020 e registrata con n.16/2020 dal Tribunale dei Mantova, mentre la data di effettivo utilizzo dell'immobile a seguito degli interventi di riparazione è attestata dal Certificato di Agibilità Sismica al 31 luglio 2018, medesima data riportata dal Certificato di Regolare esecuzione dei Lavori depositato presso il Comune di Moglia e altresì dichiarata come termine dei lavori nella «Richiesta di erogazione dell'intervento

## Serie Ordinaria n. 49 - Lunedì 30 novembre 2020

a valere Sull'ordinanza n. 227» presentata il 20 giugno 2019 con protocollo C1.2019.0002764 dal legale rappresentate dell'impresa, per la rendicontazione e liquidazione del contributo.

Preso atto quindi che l'impresa GREEN-ROW s.r.l. (PIVA 02157760204) per l'intervento ID 80210180 non ha rispettato il termine prescritto dall'articolo n. 9 dell'ordinanza n. 227;

Viste il preavviso di revoca del contributo a firma del Soggetto Attuatore del 9 ottobre 2020 protocollo n. C1.2020.0003239 inviato a mezzo PEC a GREEN-ROV s.r.l. e al curatore Dott. Commercialista Bardini Davide, avete ad oggetto «Beneficiario GREEN-ROW, intervento ID 80210180 finanziato ai sensi dell'ordinanza n. 227 - Comunicazione di revoca del contributo.», con la quale ai sensi dell'articolo n. 21 quinquies della legge n. 241/90 è stata comunicata l'intenzione di proporre al Commissario Delegato la revoca del contributo concesso di € 30.948,66 con l'ordinanza n.280/2016 per la motivazione sopra richiamata dando 10 giorni al beneficiario per comunicare eventuali osservazioni.

Preso atto che sono decorsi inutilmente i termini per eventuali controdeduzioni.

Ritenuto opportuno procedere, per le motivazioni sopra esposte, alla revoca del contributo di € 30.948,66, per l'intervento ID 80210180 dell'impresa GREEN-ROW s.r.l. (PIVA 02157760204) ed al recupero delle somme erogate.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di revocare il contributo di € 30.948,66 all'impresa GREEN-ROW s.r.l. (PIVA 02157760204) per l'intervento ID 80210180, concesso con l'ordinanza commissariale n.280/2016 e liquidato con il decreto n. 115 del 23 luglio 2019, ordinandone la restituzione;

2. di trasmettere il presente atto al Soggetto Incaricato dell'istruttoria competente, all'impresa GREEN-ROV s.r.l. e al curatore Dott. Commercialista Bardini Davide;

3. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario Delegato  
Attilio Fontana

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 620 del 19 novembre 2020**

**Ordinanza n. 549 del 6 marzo 2020 - Finanziamento del progetto inerente all'intervento di «Ricostruzione riqualificazione rifunionalizzazione e miglioramento dei percorsi ciclopedonali e delle connessioni tra le polarità del comune di San Giacomo delle Segnate a seguito del sisma 2012- via Cantone» - ID CS100bis - nell'ambito del piano organico degli interventi di rilancio del centro storico del comune di San Giacomo delle Segnate (MN)**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 29 febbraio 2020 n. 8, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari Delegati.

Dato atto del disposto delle seguenti ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5, del d.l. n. 74/2012, a supporto del Commissario incaricata sia dello svolgimento di attività a carattere amministrativo contabile sia delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale soggetto attuatore unico.

Richiamati i commi da 369 a 373 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «*Legge di Stabilità 2014*», con cui è stato

disposto che i Comuni previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, e successive modificazioni ed integrazioni, predispongano appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate, per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture.

Richiamate quindi le proprie precedenti ordinanze:

- 12 giugno 2015, n. 110, con cui il commissario delegato ha provveduto a raccogliere dai comuni interessati le eventuali manifestazioni di interesse ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 369 a 373;
- 7 giugno 2016, n. 225, che individua 14 comuni, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute quali unici interessati ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani ai sensi della legge n. 147/2013 ed approva le «linee guida per la redazione dei piani organici» e i «criteri di valutazione e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie»;
- 13 giugno 2017, n. 328, con la quale si approvano i piani organici presentati ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, «legge di stabilità 2014», sulla base dell'ordinanza commissariale n. 225.

Vista la propria precedente ordinanza 29 novembre 2017 n. 359, con la quale:

- sono stati suddivisi in macro-tipologie gli interventi previsti nei 14 Piani Organici per la ricostruzione, riqualificazione e rifunionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani, approvati con l'ordinanza n. 328, nel seguente modo:
  - l'allegato A «interventi su beni pubblici»;
  - l'allegato B «interventi su beni privati necessitanti di specifico accordo»;
  - l'allegato C «interventi non ammissibili a finanziamento»;
  - l'allegato D «interventi ritirati in fase istruttoria»;
- sono stati assegnati complessivamente € 32.326.736,10 per la realizzazione degli interventi sopracitati;
- è stato individuato nel decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 2016, n. 47, come da ultimo modificato con decreto 25 settembre 2017 n. 139, le modalità per l'approvazione e la rendicontazione dei progetti relativi agli Interventi di cui all'Allegato «A»;
- è stata istituita la «Commissione Tecnica Centri Storici», definendone i compiti;
- si è stabilito che le Amministrazioni Comunali beneficiarie documentino formalmente, entro il 30 novembre di ogni anno ed a partire dall'anno 2018, lo stato di avanzamento della realizzazione del relativo Piano Organico, attraverso una dettagliata relazione da presentarsi alla Commissione Tecnica Centri Storici ed al Commissario.

Ricordato inoltre che, con ordinanza n. 339 del 1° agosto 2017, poi sostituita dall'ordinanza n. 359 del 29 novembre 2017, è stata confermata ai Comuni beneficiari l'anticipazione forfettaria, pari al 5% dell'importo del contributo provvisoriamente assegnato per la realizzazione degli «Interventi su beni pubblici», utile al rapido avvio delle fasi tecniche di progettazione degli interventi previsti ed ha, quindi, autorizzato il Soggetto Attuatore alla relativa erogazione ed in particolare, a favore del Comune di San Giacomo delle Segnate, l'importo complessivo di € 104.500,00.

Richiamata la propria precedente ordinanza 31 maggio 2018, n. 389 con cui, in attuazione dell'ordinanza 29 novembre 2017, n. 359, si è preso atto degli esiti della Commissione Tecnica Centri Storici tenutasi il 15 marzo 2018 e si è approvata, conseguentemente, la rimodulazione e l'aggiornamento degli allegati A, B e C dell'ordinanza n. 359, inserendo altresì l'intervento C100 bis in allegato A «Interventi su Beni Pubblici» per un importo stimato pari a € 1.250.000,00 come accorpamento degli interventi CS100 CS101 CS102 e CS103.

Vista da ultimo l'ordinanza 6 marzo 2020 n. 549 inerente agli «*interventi per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture - aggiornamento al 29 febbraio 2020*», con cui si conferma che l'intervento CS100bis

**Serie Ordinaria n. 49 - Lunedì 30 novembre 2020**

è in «allegato B1) progetti pubblici», per un importo complessivo di € 1.250.000,00.

Dato atto che con l'ordinanza n. 583 del 29 giugno 2020 la provvista finanziaria assegnata al Comune di San Giacomo delle Segnate, per la realizzazione del proprio Piano Organico, è stata complessivamente portata a €4.140.142,67.

Richiamati i seguenti fatti:

- l'intervento CS 100 Bis, come approvato con la sopraccitata Ordinanza n. 389, nasce dall'unione delle segnalazioni degli interventi CS100, CS101, CS102 e CS103, che, riuniti, rappresentano un unico intervento organico, reso necessario a seguito dello spostamento del polo scolastico dopo il sisma del 2012;
- in data 31 marzo 2020 il Comune di San Giacomo delle Segnate, con nota acquisita agli atti con prot. n. C1.2020.1097 del 01 aprile 2020, ha presentato il progetto esecutivo di importo complessivo pari a €1.714.885,30;
- in data 10 aprile 2020, con nota prot. n. C1.2020.1193, sono state richieste le seguenti integrazioni: perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato, che valuti per i sottoservizi l'entità percentuale del danno da sisma rispetto al danno dovuto ad obsolescenza o altre cause; relazione geotecnica e geologica citata ma non agli atti; relazione RA2 - Relazione gestore rete distribuzione acqua citata nell'elenco allegati; Tav. 02 - Documentazione fotografica citata nell'elenco allegati; progettazione dell'impianto di pubblica illuminazione, citato nella relazione tecnica generale;
- con nota acquisita a prot n. C1.2020.3333 del 19 ottobre 2020, il Comune ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- nello specifico il progetto prevede: nel primo tratto la realizzazione di porzione di pista ciclopedonale sul lato nord di via Cantone con i relativi attraversamenti di collegamento, con semafori a chiamata, alla pista ciclopedonale esistente sul lato sud della provinciale, oltre al rifacimento del manto stradale di via Cantone, oltre a ciò sarà realizzata la nuova linea idrica in sostituzione dell'esistente impianto danneggiato dal sisma ed il ripristino dei luoghi. La messa a norma prevede la sostituzione dei corpi illuminanti del tratto di strada provinciale con sorgenti a led. Nel secondo tratto la completa ricostruzione della pista ciclopedonale a nord della provinciale, comprensivo di tutte le lavorazioni per la realizzazione di una infrastruttura a norma per il passaggio ciclo pedonale, oltre al nuovo impianto di distribuzione idrica ed alla posa di nuovo manto di usura delle corsie di via Cantone;
- la perizia assevera che la rete danneggiata dal sisma è realizzata con tubazioni in polietilene e cemento-amianto e che si rende necessario il rinnovo della stessa in quanto l'entità del danno ai sottoservizi dovuto all'evento sismico è pari al 100%;
- la Struttura Commissariale, sulla base della documentazione pervenuta agli atti, ha valutato il progetto come congruo con le finalità dei fondi per la ricostruzione, ed ha ritenuto ammissibile il seguente quadro economico:

	<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO</b>		<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO</b>
LAVORI IN APPALTO (CORPO + MISURA + SICUREZZA)	€ 1.339.766,29		€ 1.339.766,29
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 133.976,63		€ 133.976,63
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA (MAX 10%)	€ 133.976,63		€ 133.976,63
SPESE PER PUBBLICITÀ	€ 1.500,00		€ 1.500,00
IMPREVISTI CON IVA	€ 73.687,14		€ 73.687,14
SPESE DI GARA E ANAC	€ 10.000,00		€ 10.000,00
PROVE E RELAZIONE GEOLOGICA	€ 1.978,60		€ 1.978,60
ALLACCIAMENTI E SISTEMAZIONI GENERALI	€ 20.000,00		€ 20.000,00
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 1.714.885,30	(A)	€ 1.714.885,30
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:			
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -	(B)	€ -

	<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO</b>		<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO</b>
COFINANZIAMENTO	€ -	(C)	€ -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 1.714.885,30	(D)	€ 1.714.885,30

che comporta un contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato pari a €1.714.885,30.

Dato atto che il progetto è stato approvato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 22 ottobre 2020, con la riserva al ricevimento della specifica autorizzazione della Provincia di Mantova.

Richiamata la seguente corrispondenza, successiva al Comitato Tecnico Scientifico:

- la nota Protocollo C1.2020.3448 del 27 ottobre 2020 con cui il Soggetto Attuatore chiede al Comune di San Giacomo delle Segnate un'indicazione di priorità tra gli interventi stante la limitatezza della provvista finanziaria assegnata al Comune stesso e segnala altresì, per l'intervento in oggetto, la carenza della specifica autorizzazione dell'Amministrazione provinciale;
- la nota acquisita a protocollo n. C1.2020.3622 del 9 novembre 2020, con cui il Comune di San Giacomo delle Segnate comunica che l'intervento identificato con ID CS100bis è prioritario e, inoltre, trasmette l'Atto di Nulla Osta all'esecuzione dei lavori n. 20067/20 della Provincia di Mantova.

Ritenuto pertanto di approvare il finanziamento del progetto presentato dal Comune di San Giacomo delle Segnate inerente ai «ricostruzione riqualificazione rifunzionalizzazione e miglioramento dei percorsi ciclopedonali e delle connessioni tra le polarità del Comune di San Giacomo delle Segnate a seguito del sisma 2012- via cantone» - ID CS100bis, con un contributo provvisorio a carico dei fondi per la ricostruzione pari ad € 1.714.885,30.

Dato atto che la spesa a carico del Commissario Delegato, ante gara d'appalto, è pari a € 1.714.885,30 e trova copertura sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui fondi trasferiti ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di Sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali», capitolo di spesa 706.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze:

- 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale sono stati determinati gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- 12 maggio 2017, n. 313 con la quale si è stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;

Richiamato altresì il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus», con cui il Soggetto Attuatore è intervenuto a sostituire il precedente decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016, e dato atto che tale decreto n. 119/2020 è applicabile all'intervento in oggetto in quanto assorbe integralmente le precedenti disposizioni.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-

sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di finanziare il progetto esecutivo presentato dal Comune di San Giacomo delle Segnate inerente ai «ricostruzione riqualificazione rifunzionalizzazione e miglioramento dei percorsi ciclopedonali e delle connessioni tra le polarità del Comune di San Giacomo delle Segnate a seguito del sisma 2012- via cantone» - ID CS100bis, CUP: D57H20002140001 con un contributo provvisorio a carico dei fondi per la ricostruzione pari ad € 1.714.885,30, come meglio dettagliato in premessa;

2. di imputare la somma di € 1.714.885,30 sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui fondi assegnati ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali», capitolo di spesa 706;

3. di inserire il presente intervento, avente ID CS100bis, in «allegato A: Progetti finanziati» dell'ordinanza n. 549, rimuovendo contestualmente lo stesso dall'«allegato B: interventi in fase di progettazione - B1) Progetti Pubblici», entrambe parte integrante e sostanziale della stessa, nel seguente modo:

ID PROGETTO	COMUNE BENEFICIARIO	PROGETTO APPROVATO	CONTRIBUTO CONCESSO	CONTRIBUTO RIDETERMINATO DOPO L'APPALTO	ATTI DI RIFERIMENTO
CS100bis	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	ricostruzione riqualificazione rifunzionalizzazione e miglioramento dei percorsi ciclopedonali e delle connessioni tra le polarità del Comune di San Giacomo delle Segnate a seguito del sisma 2012- via cantone»	€1.714.885,30	€ —	

4. di trasmettere copia del presente atto al Comune di San Giacomo delle Segnate (MN), nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post- eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana

Serie Ordinaria n. 49 - Lunedì 30 novembre 2020

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 621 del 19 novembre 2020**

**Approvazione dell'ipotesi di Accordo di programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera - «ex ONMI - nel comune di Poggio Rusco (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari Delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari Delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione degli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Preso atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari Delegati.

Visto inoltre l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «*Legge di Stabilità 2014*», la quale stabilisce ai seguenti commi, per le aree terremotate delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto:

- che, per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambienti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i Comuni predispongano appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia e urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle Regioni (comma 369);
- che al finanziamento di detti piani possano concorrere le risorse disponibili ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private (comma 370);
- che tali finanziamenti siano destinati (comma 371):
  - agli interventi di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.l. 6 giugno n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

- all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
- alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
- all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369;
- che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti siano definiti con appositi provvedimenti dei Commissari Delegati, che garantiscano altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti (comma 372);
- che, nel caso di delocalizzazione totale, il finanziamento per l'acquisto di aree non possa superare il 30% del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al Comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito (comma 373).

Dato atto del disposto delle seguenti ordinanze del commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5, del d.l. n. 74/2012, a supporto del Commissario incaricata sia dello svolgimento di attività a carattere amministrativo contabile sia delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale soggetto attuatore unico.

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale;
- la l.r. 29 novembre 2019, n. 19 «*Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale*»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018;
- la legge 28 febbraio 2020, n. 8 che ha prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nei comuni colpiti da eventi sismici nel 2012;
- l'ordinanza 19 dicembre 2018, n. 456 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato, in particolare l'allegato B2)- Progetti che necessitano di un accordo pubblico/privato;
- l'ordinanza 6 marzo 2020, n. 549 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato con la quale, tra le altre cose, il Commissario delegato ha riformulato le scadenze di cui all'Ordinanza 19 dicembre 2018, n. 456;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il paragrafo 2.2 «*Esercizio dei pubblici poteri*» ed il paragrafo 2.6 «*Cultura e conservazione del Patrimonio*».

Premesso che:

- il Comune di Poggio Rusco, con deliberazione di giunta comunale n. 106 del 17 settembre 2020, ha promosso un Accordo di Programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera - «ex ONMI» sita in via Trento e Trieste n. 64. L'edificio, individuato con scheda CS49 inserita nell'allegato B2 della citata ordinanza 549/2020, verrà recuperato e riutilizzato per realizzare un centro diurno integrato per l'assistenza agli anziani;
- con pec C1.2020.3062 del 28 settembre 2020, integrata con pec C1.2020.3136 dell'1 ottobre 2020, il Comune di Poggio Rusco ha chiesto alla Struttura Commissariale di aderire l'Accordo in oggetto;

- con ordinanza del 2 ottobre 2020, n. 609 ha aderito all'Accordo promosso dal Comune di Poggio Rusco assicurando il finanziamento finalizzato alla realizzazione delle opere di rivitalizzazione dell'edificio per un importo massimo di 716.462,54 €.

Preso atto che la proposta progettuale è conforme alle previsioni del Piano di Governo del Territorio del Comune di Poggio Rusco approvato con DGC n. 31 del 22 ottobre 2020 in fase di pubblicazione;

Considerato l'insieme di interventi, nel loro complesso, comporta una spesa di 942.462,54 € così finanziata:

- 716.462,54 € (valore stimato) a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 le cui risorse sono assegnate sulla contabilità speciale n. 5713, istituita con il d.l. 74/12, per il recupero dell'immobile nei limiti e secondo i criteri dettati dalle norme vigenti per il finanziamento degli interventi di ricostruzione post sisma 2012;
- 176.000,00€ a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.13474 del bilancio regionale 2020-2022 nell'annualità 2020 quale finanziamento di Regione Lombardia per acquisizione immobile e relative spese;
- per 50.000,00€ (valore stimato) a valere sul bilancio comunale 2020-22 del comune di Poggio Rusco;

Considerato che, ai sensi della Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato, gli interventi previsti con il finanziamento in oggetto non rivestono carattere economico secondo quanto previsto dal paragrafo 2.2, né sono in grado di incidere sullo scambio tra Stati dell'Unione Europea secondo quanto previsto dal paragrafo 6.3, in quanto aventi carattere prettamente locale, e, pertanto, non rilevano ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato;

Preso atto che:

- i soggetti interessati all'Accordo sono:
  - Regione Lombardia;
  - Commissario Delegato per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012;
  - Comune di Poggio Rusco (promotore);
- la Conferenza dei Rappresentanti dell'Accordo di Programma in data 13 novembre 2020 ha validato l'ipotesi di Accordo e i relativi allegati predisposti dalla Segreteria Tecnica;
- l'ipotesi di Accordo di Programma e i relativi allegati sono soggetti all'approvazione degli organi competenti dei suddetti soggetti prima della sua sottoscrizione;

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, l'ipotesi di Accordo di Programma per per l'acquisizione e la rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera - «ex ONMI - nel comune di Poggio Rusco (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012 e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1 - Accordo di Programma Poggio Rusco;
- Allegato A - Relazione tecnica
- Allegato B - Quadro Economico Finanziario
- Allegato C - Cronoprogramma;

2. di approvare contestualmente il cofinanziamento dell'intervento complessivamente previsto, mediante l'assegnazione di 716.462,54 € da destinarsi esclusivamente agli interventi di recupero post-sisma dell'immobile, secondo i limiti e i criteri fissati dalle norme vigenti finalizzate al finanziamento degli interventi di ricostruzione post-sisma 2012;

3. di imputare la suddetta somma, in armonia con quanto già disposto con propria precedente Ordinanza n. 583, a valere sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Mila-

no ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa, e più precisamente sui Fondi assegnati ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 78/2015, capitolo 706;

4. di dare atto che l'Accordo di Programma verrà sottoscritto digitalmente dai rappresentanti dei soggetti interessati all'Accordo, ai sensi del citato art. 6, comma 8, della l.r. n. 2/2003, individuati in:

- Regione Lombardia;
- Commissario Delegato per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012;
- Comune di Poggio Rusco (promotore);

5. che, per quanto attiene alla prevista firma del Commissario delegato, l'Accordo di Programma sia sottoscritto dall'avvocato Alessandra Cappellari, consigliere regionale della XI legislatura lombarda, incaricato del supporto al Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, all'uopo appositamente delegato con il presente atto;

6. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati e di pubblicare il testo integrale della presente ordinanza nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012, nonché di pubblicare il presente atto e l'Allegato 1 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il commissario delegato  
Attilio Fontana

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_



**Commissario Delegato per  
l'Emergenza e la Ricostruzione dei  
Territori Lombardi colpiti dagli Eventi  
Sismici del 20 e 29 maggio**



**Comune di Poggio Rusco**  
Provincia di Mantova

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L' ACQUISTO ED IL RECUPERO DEL FABBRICATO  
EX ONMI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO A POGGIO RUSCO (MN)**

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ACQUISIZIONE E RIVITALIZZAZIONE DELL'EX  
SCUOLA ALBERGHIERA – EX ONMI NEL COMUNE DI POGGIO RUSCO (MN) COLPITO  
DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012**

(ai sensi della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 ,  
dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, della legge regionale 14 marzo 2003 n.  
2 e della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19)

TRA:

la **REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, nella persona dell'Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori su delega del Presidente della Regione Lombardia;

E

Il **COMMISSARIO DELEGATO** per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 20 e 29 maggio 2012 (di seguito Commissario Delegato), di cui al Decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n.122, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, nella persona della Consigliera Regionale Alessandra Cappellari su delega del Presidente della Regione Lombardia;

E

il **COMUNE DI POGGIO RUSCO (MN)** con sede in Piazza 1° maggio n.5 a Poggio Rusco, nella persona del Sindaco Fabio Zacchi;

**RICHIAMATI:**

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la L.R. 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale;
- la L.R. 29 novembre 2019, n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";
- la legge 1° agosto 2012, n.122 di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 giugno 2012, n.74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli

eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, con la quale i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con D.C.R. n. XI/64 del 9 luglio 2018;
- la L.R. 31 marzo 1978, n. 34, ed in particolare l'art. 28 sexies – lettera b bis), comma 3 - in materia di contributi in capitale a fondo perduto;
- la Legge 28 febbraio 2020, n. 8 che ha prorogato al 31.12.2021 lo stato di emergenza nei comuni colpiti da eventi sismici nel 2012;
- L'Ordinanza 19/12/2018, n. 456 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato, in particolare l'allegato B2)- Progetti che necessitano di un accordo pubblico/privato;
- L'Ordinanza 6 marzo 2020, n. 549 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato con la quale, tra le altre cose, il Commissario delegato ha così riformulato le scadenze di cui all'Ordinanza 19 dicembre 2018, n. 456
  - entro il termine perentorio del 30 settembre 2020 i Comuni dovranno presentare un pre-accordo tra le parti circa le modalità di attuazione dell'intervento (o, in alternativa, sia stato avviato il procedimento espropriativo dandone comunicazione agli interessati), pena l'inammissibilità al finanziamento e quindi l'archiviazione dell'istanza; analogamente si procederà all'archiviazione qualora venga meno l'interesse da parte di uno dei sottoscrittori del pre-accordo;
  - entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 dovrà essere presentato il progetto esecutivo secondo le modalità di cui all'Ordinanza 29 giugno 2018, n. 401;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare i paragrafi 2 .2 “Esercizio dei pubblici poteri” ed il paragrafo 2.6 “Cultura e conservazione del Patrimonio”;

#### **PREMESSO CHE**

- il Comune di Poggio Rusco con Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 17.09.2020 ha promosso un Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di rivitalizzazione del centro storico colpito dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e per l'acquisizione e il recupero dell'edificio, situato in Via Trento Trieste n.64, individuato con scheda CS 49 inserita nell'allegato B2 della citata Ordinanza 6 marzo 2020, n. 549;
- la Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3636 del 13/10/2020 ha aderito all'Accordo promosso dal Comune di Poggio Rusco assicurando il finanziamento per l'acquisizione dell'immobile fino ad un importo massimo di 176.000,00 € (valore verificato dall'Agenzia delle Entrate con atto prot. com.le n. 8939 del 14/09/2019 e spese di acquisizione);
- Il Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato con Ordinanza n.609 del 02/10/2020 ha aderito all'Accordo promosso dal Comune di Poggio Rusco assicurando il finanziamento finalizzato alla realizzazione delle opere di rivitalizzazione dell'edificio per un importo massimo di 716.462,54 € da destinarsi esclusivamente agli interventi di recupero post-sisma dell'immobile, secondo i limiti ed i criteri fissati dalle norme vigenti finalizzate al finanziamento degli interventi di ricostruzione post-sisma 2012,

#### **CONSIDERATO CHE:**

- gli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma hanno nominato i propri rappresentanti in seno alla Segreteria Tecnica della Conferenza dei Rappresentanti per l'Accordo, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 2/2003 e dell'art.4 della LR. n. 19/2019;
- la Segreteria Tecnica nella seduta del 6.11.2020 ha concluso il lavoro istruttorio e ha approvato l'ipotesi dell'Accordo di Programma e relativi allegati;
- la Conferenza dei Rappresentanti per l'Accordo di Programma, nella seduta del 13.11.2020 ha validato l'ipotesi di Accordo predisposta dalla Segreteria Tecnica;
- l'ipotesi di Accordo e i relativi allegati sono stati approvati:
  - dalla Giunta Regionale con deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- dal Commissario Delegato con Ordinanza n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;
- dalla Giunta Comunale del Comune di Poggio Rusco con deliberazione n. ....del .....
- Il presente Accordo di Programma dovrà essere approvato con atto formale del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, o suo delegato, atto che dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della stessa Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. 2/2003.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

1. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Accordo di Programma (di seguito "AdP" o Accordo).
2. L'AdP è approvato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", dall'art. 6 della L.R. 14 marzo 2003, n. 2, "Programmazione negoziata regionale" e dall'art.7 della L.R. 29 novembre 2019, n.19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale".
3. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale al presente AdP. Nello specifico:
  - Allegato A – Relazione tecnica
  - Allegato B – Quadro Economico
  - Allegato C – Cronoprogramma

### **Art. 2**

#### **Finalità e oggetto dell'Accordo**

1. Finalità del presente AdP l'acquisizione di fabbricato e relativa area di pertinenza identificato al NCEU al foglio 12, mapp.198 sub.1 per un riutilizzo a fini pubblici.
2. Con il presente AdP, i sottoscrittori esprimono la determinazione consensuale e condivisa di attuare le finalità richiamate nelle premesse.
3. Il presente AdP prevede, inoltre, gli adempimenti che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione di quanto previsto.

### **Art. 3**

#### **Descrizione del progetto**

1. L'acquisizione di fabbricato e relativa area di pertinenza con fondi regionali è finalizzata a supportare i comuni nella ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni a seguito del sisma 2012.
2. Il progetto, come descritto nell'allegato A – Relazione, prevede l'acquisizione di fabbricato precedentemente destinato a scuola alberghiera ed il suo riutilizzo per ospitare un "Centro diurno integrato" per l'assistenza agli anziani.

### **Art. 4**

#### **Fattibilità urbanistica dell'intervento**

1. Gli interventi previsti dal presente AdP, sono conformi allo strumento urbanistico vigente e non producono effetti di variante urbanistica.

### **Art. 5**

#### **Piano dei costi e dei finanziamenti**

1. Il costo complessivo dell'intervento di acquisizione e recupero funzionale dell'edificio ex ONMI come indicato nell'allegato B – Quadro Economico, è stimato in 942.462,54 € di cui:
  - 716.462,54 € (valore stimato) per il recupero dell'immobile;
  - 176.000,00 € per l'acquisizione dell'immobile sulla base della stima del suo valore verificata dall'Agenzia delle Entrate con atto n. 8939 – protocollo comunale del 14/09/2019 e relative spese;

- 50.000,00 € (valore stimato) per l'allestimento, l'arredo e la rifunzionalizzazione del "Centro diurno integrato".
2. Il Piano dei finanziamenti è così ripartito:
- per 716.462,54 € (valore stimato) a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 le cui risorse sono assegnate sulla contabilità speciale n.5713, istituita con il D.L. 74/12, per il recupero dell'immobile nei limiti e secondo i criteri dettati dalle norme vigenti per il finanziamento degli interventi di ricostruzione post sisma 2012;
  - 176.000,00 € (fino ad un massimo di 192.508,00€) a valere sul bilancio regionale 2020-22 nell' annualità 2020 quale finanziamento di Regione Lombardia per acquisizione immobile e relative spese;
  - per 50.000,00 € (valore stimato) a valere sul bilancio comunale 2020-22 del comune di Poggio Rusco, limitatamente alle voci di spesa che non possano essere riconosciute sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
3. Il contributo regionale per l'acquisizione dell'immobile e relative spese, ai sensi dell'art. 28 sexies – lettera b bis), comma 3 – della L.R. n. 34 in materia di contributi in capitale a fondo perduto, ha destinazione vincolata e sarà corrisposto in unica rata a seguito della pubblicazione sul BURL del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione del presente AdP, previo accertamento degli effettivi costi di acquisizione dell'immobile.

#### **Art. 6**

##### **Impegni delle parti**

1. Oltre a quanto specificamente previsto dal presente AdP, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla L. 241/1990, gli Enti si impegnano a:
- collaborare attivamente, in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
  - promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente AdP;
  - avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa;

- rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo (procedurale, etc.) relativo all'attuazione degli impegni assunti nel presente AdP, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla loro completa attuazione;
- attivare il Collegio di Vigilanza e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'AdP;
- curare e coordinare i contenuti e le modalità di comunicazione esterna - a mezzo stampa e non - e le iniziative seminariali, convegnistiche, espositive e divulgative relativamente agli interventi oggetto dell'Accordo di Programma;
- evidenziare in tutte le sedi, compresa la cartellonistica di cantiere, che l'intervento è stato realizzato con il contributo di Regione Lombardia e del Commissario Delegato.

#### **Art. 7**

##### ***Impegni in capo a Regione Lombardia***

1. Regione Lombardia si impegna a:

- emettere il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'AdP;
- provvedere alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul portale [regione.lombardia.it](http://regione.lombardia.it);
- erogare a favore del Comune di Poggio Rusco il contributo stanziato a fondo perduto fino alla somma massima di 176.000,00 € per l'acquisizione dell'immobile e relative spese, con le modalità di cui al precedente art. 5. Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e sostenute dall'Ente siano inferiori a tale cifra preventivata, l'importo del finanziamento regionale concesso sarà adeguatamente ridotto.

2. Regione Lombardia non assume alcun obbligo nei confronti del Comune di Poggio Rusco per spese eccedenti il costo complessivo di cui al precedente articolo 5.

#### **Art. 8**

##### ***Impegni in capo al Commissario Delegato***

1. Il Commissario Delegato si impegna a:

- procedere alla valutazione del progetto esecutivo per il recupero dell'edificio ex ONMI in Centro Diurno integrato nei limiti e secondo i criteri dettati dalle norme vigenti per il finanziamento degli interventi di ricostruzione post sisma 2012;
- erogare il contributo riconosciuto come ammissibile secondo i principi dettati dal Decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016 e smmii.

#### **Art. 9**

##### ***Impegni in capo al Comune di Poggio Rusco***

1. Il Comune di Poggio Rusco, quale ente promotore dell'Accordo, si impegna a:
  - utilizzare il finanziamento regionale unicamente per le spese relative all'acquisizione dei beni di cui all'art.2;
  - trasmettere a Regione Lombardia documentazione attinente le spese di acquisizione dell'immobile;
  - garantire il successivo affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria e l'affidamento dei lavori secondo le norme del Codice dei Contratti;
  - presentare, nel rispetto dell'allegato C – Cronoprogramma, la progettazione esecutiva dell'intervento entro giugno 2021 e comunque in tempo utile per permettere il completamento dell'istruttoria da parte della Struttura Commissariale ed il successivo finanziamento nei termini fissati per la conclusione dello stato di emergenza, previa acquisizione del parere di competenza della Soprintendenza;
  - garantire, come indicato nell'allegato B – Quadro Economico, la copertura finanziaria delle spese di rifunzionalizzazione (allestimento, funzionamento, gestione) di 50.000,00 € a valere sul bilancio comunale 2020-22 e , limitatamente alle voci di spesa che non possano essere riconosciute sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
  - garantire il buon andamento del procedimento relativo all'AdP, mantenendo periodicamente informata la segreteria tecnica nel merito della sua attuazione.

#### **Art. 10**

### **Composizione ed attribuzioni del Collegio di Vigilanza**

1. Ai sensi dell'art. 34, del D. Lgs. 267/2000, dell'art. 6, della L.R. n. 2/2003 e dell'art. 7 della L.R. n.19/2019, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente AdP sono esercitati da un Collegio costituito dal:

- Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;
- Commissario Delegato o suo delegato;
- Sindaco del Comune di Poggio Rusco (MN) o suo delegato, che lo presiede;

2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'AdP, nel rispetto degli indirizzi e dei tempi, nonché del costante mantenimento dell'interesse pubblico sotteso dal progetto citato in premessa;
- individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell'attuazione dell'AdP, proponendo ai soggetti sottoscrittori soluzioni idonee alla loro rimozione;
- provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori del presente AdP;
- autorizzare, ai sensi del comma 9 dell'art. 6 della L.R. n. 2/2003, le modifiche planivolumetriche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che:
  - non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento;
  - non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previste nell'Accordo;
  - non incidano sulle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
  - non necessitino di nuova approvazione secondo le procedure di legge;
- dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra i soggetti sottoscrittori in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente AdP;
- approvare, quando il programma di attuazione degli interventi e delle opere è concluso, la relazione finale predisposta dalla Segreteria Tecnica che dà atto dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate, nonché dichiarare concluso l'AdP.

3. Il Collegio di Vigilanza, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 6 della L.R. n. 2/2003, assume le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e in caso di parità, il voto del Presidente del Collegio vale doppio. E' richiesta l'unanimità per:

- approvare modifiche all'AdP;
- dichiarare concluso l'AdP, qualora, per esigenze sopravvenute in fase attuativa, il medesimo Accordo non sia stato eseguito nella sua interezza, ma siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalla Regione Lombardia, dal Commissario Delegato e dal Comune di Poggio Rusco.

4. Nessun onere economico dovrà gravare sull'AdP per il funzionamento del Collegio di Vigilanza.

5. Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica costituita dai rappresentanti delegati dai soggetti sottoscrittori, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dall'art. 6, comma 6, lett. d), della L.R. n. 2/2003 e dall'art.4 della LR. n. 19/2019.

#### **Art. 11**

##### **Sanzioni**

1. Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte sottoscrittori del presente AdP agli obblighi assunti, provvederà a:

- assegnare un congruo termine non superiore a 60 giorni per provvedere, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC;
- qualora decorra inutilmente il termine di cui sopra, sentito l'Ente inadempiente, nominare un Commissario ad acta individuato tra i dipendenti pubblici degli enti sottoscrittori, con oneri a carico dell'Ente inadempiente.

2. Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente AdP, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente AdP.

#### **Art. 12**

##### **Controversie**

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente AdP, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza spetterà all'Autorità Giudiziaria competente.

**Art. 13****Verifiche**

1. Il presente AdP sarà soggetto a verifiche periodiche, su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza.

**Art. 14****Sottoscrizione, effetti e durata**

1. Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 ,dell'art. 6 della L.R. 2/2003 e della L.R. n.19/2019 il presente AdP, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, è approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia.
2. E' disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia di tale Decreto di approvazione dell'AdP e sul sito internet degli Enti sottoscrittori.
3. La durata del presente AdP è fino alla conclusione di tutti gli interventi previsti.
4. Tutti i termini temporali previsti nel presente AdP, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione dell'AdP.
5. Le attività disciplinate dal presente AdP sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

**Art. 15****Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente AdP, si rinvia all'art. 34, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e all'art. 6, della L.R. n. 2/2003, nonché alle norme del codice civile per quanto compatibili.

**Milano, lì.....**

**Letto, approvato e sottoscritto**

Per la Regione Lombardia

*L' Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni*

Massimo Sertori

Il Commissario Delegato

Alessandra Cappellari

Per il Comune di Poggio Rusco

*Il Sindaco Fabio Zacchi*

Serie Ordinaria n. 49 - Lunedì 30 novembre 2020

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 622 del 19 novembre 2020**

**Ordinanza commissariale n. 16 e sue s.m.i. - Rimodulazione dello stanziamento finalizzato al finanziamento delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (esiti E0, E1, E2 ED E3) e a fronte di economie**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 «*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale vengono stanziati in favore del Commissario delegato per la Lombardia ulteriori fondi per la ricostruzione per complessivi € 205.000.000,00.

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di Stabilità 2016*», con la quale dall'articolo 1 - fra l'altro - sono stanziati nuovi fondi destinati alla ricostruzione del patrimonio privato per € 70.000.000,00 (comma 444°).

Richiamata la propria precedente ordinanza 20 febbraio 2013, n. 16, recante: «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)*» e sue s.m.i., con la quale sono stati disposti ed aggiornati nel tempo i criteri ed i termini per la presentazione delle istanze di contributo per la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Dato atto del fatto che il Commissario delegato, per l'attuazione della succitata ordinanza n. 16 e s.m.i., ha stabilito, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, del decreto-legge n. 74/2012, di avvalersi dei Sindaci per la verifica di ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti, nonché per la determinazione del contributo ammissibile.

Dato atto altresì del fatto che, nel tempo, la copertura finanziaria delle diverse istanze di contributo a valere sulla succitata ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i. ha subito rimodulazioni

e/o reimputazioni legate al progressivo avanzamento dell'attività istruttoria, più precisamente da ultimo con Ordinanza Commissariale 29 novembre 2019, n. 529 «*Ordinanza commissariale n. 16 e sue s.m.i. - Rimodulazione della fonte di finanziamento per alcune istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (esiti E0, E1, E2 ED E3) a seguito delle economie registrate e della necessità di azzeramento di alcune fonti contabili, con contestuale riduzione degli stanziamenti generali*».

Dato atto che detta Ordinanza Commissariale 29 novembre 2019, n. 529, ha definito, a fronte della spesa stimata aggiornata, che le risorse utili per la concessione dei contributi siano quantificabili in complessivi € 266.000.000,00, così suddivisi:

- quanto a € 183.000.000,00 coperti con risorse assegnate al territorio della Regione Lombardia ed afferenti al meccanismo del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 3-bis del d.l. n. 95/2012;
- quanto a € 44.000.000,00 coperti con risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 13, commi 1° e 2°, del d.l. n. 78/2015;
- quanto a € 39.000.000,00 coperti con risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 444°, della legge n. 208/2015.

Preso atto dei dati di monitoraggio inerenti lo stato di avanzamento delle attività istruttorie effettuate dai Comuni terremotati, dal quale si evince che, alla data del 31 ottobre 2020, la necessità effettiva netta di risorse, per la copertura dei contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 con Esiti E0, E1, E2 ed E3, potrebbe attestarsi a circa € 251.000.000,00, con un'economia rispetto alle previsioni precedentemente fatte di circa 15 milioni di euro.

Considerato che il *trend* statistico, dall'avvio delle attività istruttorie, conferma - con l'avanzare di dette attività - una riduzione significativa e costante del fabbisogno e che, conseguentemente, è possibile nell'immediato procedere con una rimodulazione delle risorse riservate al finanziamento dell'Ordinanza Commissariale n. 16 e s.m.i., al fine di liberare le stesse per destinarle ad altre urgenti attività di ricostruzione, senza che questo determini conseguenze ai fini della copertura delle istanze ancora da istruire.

Ritenuto conseguentemente di poter procedere ad un'ulteriore modifica della norma finanziaria della più volte citata ordinanza Commissariale n. 16 e s.m.i., riducendo lo stanziamento a valere sul citato articolo 1, comma 444°, della legge n. 208/2015, di € 7.000.000,00, così da destinarli ad altre opere di ricostruzione privata.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di modificare la norma finanziaria dell'ordinanza n. 16 e s.m.i., mediante sostituzione integrale del 1° comma dell'art.12 «*Norma Finanziaria*» con il seguente:

«1. Per l'attuazione della presente ordinanza, sulla base del numero delle schede Ra.S.Da. (C1) presentate e delle schede AeDES rilevate e classificate con esito «E0» «E1» «E2» e «E3» della dimensione media delle unità immobiliari interessate e delle disposizioni di cui all'art.3, le risorse per la concessione dei contributi sono quantificate in complessivi € 259.000.000,00, così suddivisi:

- quanto a € 183.000.000,00 coperti con risorse assegnate al territorio della Regione Lombardia ed afferenti al meccanismo del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95/2012;
- quanto a € 44.000.000,00 coperti con risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 13, commi 1° e 2°, del decreto-legge n. 78/2015;
- quanto a € 32.000.000,00 coperti con risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 444°, della legge n. 208/2015.»;

2. di confermare il pieno finanziamento di tutte le istanze presenti nell'elenco cronologico a valere sull'ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i., ivi comprese le istanze a quest'ultimo aggiunte in forza delle determinazioni dell'ordinanza commissariale n. 301;

3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana

Serie Ordinaria n. 49 - Lunedì 30 novembre 2020

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 623 del 19 novembre 2020**

**Ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n. 13 e sue s.m.i. - Presa d'atto di due rendicontazioni finali con economie a termine degli interventi su finanziamenti per la ricostruzione già concessi del settore agricoltura e agroindustria - provvedimento n. 185**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, e che - fra l'altro - prevede:

- il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);
- l'obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art. 6).

Viste:

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 13 «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*» e s.m.i., con la quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi per la ricostruzione da parte delle imprese;
- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 14 «*Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013*» e s.m.i., con la quale sono stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre

settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e Commercio e Servizi;

- l'ordinanza 7 giugno 2018, n. 392 «*Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i. - Primo provvedimento*» e la successiva integrazione ordinanza 27 giugno 2018, n. 398.

Considerato che con l'articolo n. 26 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. sono state rese disponibili risorse finanziarie per la concessione dei contributi relativi alle domande presentate ai sensi della stessa Ordinanza n. 13, così meglio distinte:

- euro 12 milioni a valere sul Fondo per la Ricostruzione ex-art. 2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera B, dell'ordinanza n. 13, limitatamente ai rimborsi relativi ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;
- euro 158 milioni a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012, per l'assegnazione di contributi riferiti ad interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A, in forza delle rideterminazioni effettuate al punto 4. del dispositivo dell'ordinanza Commissariale n. 262;
- euro 7,1 milioni, a valere sulle risorse ex-articolo 11, comma 1 bis, del d.l. n. 74/2012, come stabilito con d.g.r. della Regione Lombardia 1° aprile 2015, n. X/3344, con riferimento a contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A su beni mobili, immobili e delocalizzazioni, che hanno come soggetti richiedenti esclusivamente imprese, di cui all'art 1 «*Soggetti richiedenti*» commi 1 e 2.

Ricordato che, l'ordinanza commissariale n. 14 stabilisce, tra l'altro, che il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per le istanze presentate per il settore Agricoltura e Agroindustria sia il Direttore Generale della DG Agricoltura e Agroindustria della Regione Lombardia o suo delegato.

Visti gli atti regionali:

- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 27 giugno 2013, n. 5538, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione eventi Straordinari, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della citata ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i., come Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Dirigente della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione Eventi Straordinari della Direzione Generale Agricoltura 28 giugno 2013, n. 5605, con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione del Settore Agricoltura ai sensi della citata Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013, n. 14;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 26 novembre 2014, n. 11117, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «*Sviluppo di Industrie e Filiere Agroalimentari*», ai sensi di quanto previsto punto 3 della citata ordinanza n. 14 e s.m.i., quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 5 aprile 2016, n. 3013, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «*Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana*», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 12 luglio 2018, n. 10107, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «*Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana*», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria.

Visto infine il decreto regionale 28 novembre 2018, n. 17591 «*Autorizzazione per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore Agricoltura e Agroindustria ai sensi dell'ordinanza n. 392 del 7 giugno 2018 e successivi provvedimenti*», con il quale taluni soggetti beneficiari ed i soggetti autorizzati all'esercizio del credito prescelti dai medesimi sono stati autorizzati alla richiesta a Cassa Depositi e Prestiti spa delle somme mancanti a completamento del contributo concesso da depositare sul conto vincolato e finalizzato agli interventi di ricostruzione, così come disposto al punto 1 dell'art. 3 dell'Ordinanza Commissariale n. 427 del 9 ottobre 2018 e successive modifiche ed integrazioni.

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze:

- 2 settembre 2016, n. 244 «*Concessione e rideterminazione del contributo ad imprese del settore Agricoltura e Agroindustria, provvedimento n. 99*», con la quale - fra l'altro - è stato concesso il contributo per la realizzazione dell'intervento ID53652628, intestatario Azienda Agricola Nuova Di Mezza Sergio di Moglia (MN), C.F. MZSRG42D24H500S - PIVA 01304020207, per complessivi € 97.789,98;
- 28 settembre 2018, n. 423 «*Nuova concessione del contributo ad imprese del settore Agricoltura e Agroindustria, provvedimento n. 150*», con la quale è stato concesso il contributo per la realizzazione dell'intervento ID53222994, intestatario Vecchia Stefano di Gonzaga (MN), C.F. VCCSFN44D09L020N, per complessivi € 142.820,03.

Visti altresì i decreti del sopraindicato Soggetto Incaricato dell'Istruttoria:

- 2 novembre 2020, n. 13133 del S.I.I. Agricoltura e Agroindustria, con il quale viene approvata la rendicontazione finale, viene rideterminato il contributo concedibile in complessivi € 97.011,24 e vengono determinati gli importi da liquidare a saldo con le modalità operative del conto corrente vincolato ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 392 e successivi provvedimenti, relativamente al progetto n. 53652628 (CUP n. E27B13000320008) presentata dall'impresa individuale Azienda Agricola Nuova Di Mezza Sergio in Moglia (MN), così come meglio riportato nell'allegato «A» alla presente ordinanza, quale sua parte integrante e sostanziale;
- 5 novembre 2020, n. 13330 del S.I.I. Agricoltura e Agroindustria, con il quale viene approvata la rendicontazione finale, viene rideterminato il contributo concedibile in complessivi € 142.820,02 e vengono determinati gli importi da liquidare a saldo con le modalità operative del conto corrente vincolato ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 392 e successivi provvedimenti, relativamente al progetto n. 53222994 (CUP n. E36113000410008) presentata da Vecchia Stefano in Gonzaga (MN), così come meglio riportato nell'allegato «A» alla presente ordinanza, quale sua parte integrante e sostanziale.

Ricordato che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato mediante il meccanismo del finanziamento bancario agevolato per la ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95/2012.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. Tutto ciò premesso e considerato,

#### ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto e fare proprie le risultanze istruttorie finali del Soggetto Incaricato all'Istruttoria per il Settore «*Agricoltura ed Agroindustria*», relativamente alla concessione dei rispettivi contributi definitivi ed alle relative erogazioni ordinate agli Istituti di Credito, così come meglio descritto nei decreti dello stesso S.I.I.: n. 13133 del 2 novembre 2020 e n. 13330 del 5 novembre 2020, nonché - per ciò che attiene ai relativi importi - nell'allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;

2. di prendere altresì atto delle economie generatesi a seguito della liquidazione a saldo del contributo, ai singoli beneficiari, così come meglio riportate nell'allegato «A» alla presente Ordinanza, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

3. di autorizzare conseguentemente i rispettivi Istituti di Credito a procedere alla restituzione delle somme residue dopo il pagamento del saldo contributo, così come meglio indicate nella colonna «*Economia*» dell'allegato «A» alla presente Ordinanza, alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., nei modi e nei termini previsti dalla vigente Convenzione ABI-CdP, e successivamente di darne comunicazione alla scrivente Struttura Commissariale;

4. di trasmettere il presente atto al Soggetto Incaricato dell'Istruttoria competente, agli Istituti di Credito interessati, alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., ai beneficiari dei rispettivi contributi di cui all'allegato «A»;

5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana

ALLEGATO A

Progetto GeFO ID	Beneficiario	Contributo Iniziale Concesso dal SII	Contributo Definitivo a Saldo Concesso dal SII	Economia	CUP
53652628	<b>Azienda Agricola Nuova Di Mezza Sergio</b>	€ 97.789,98	€ 97.011,24	€ 778,74	E27B13000320008
53222994	<b>Vecchia Stefano</b>	€ 142.820,03	€ 142.820,02	€ 0,01	E36I13000410008

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 624 del 19 novembre 2020**

**Disposizioni disciplinanti i criteri per la prosecuzione del «Contributo per l'autonomia sistemazione - anno 2021» a favore dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nonché per l'esecuzione dei controlli ex-post relativi all'anno 2021**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Richiamata l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 1° agosto 2012, n. 15, contenente ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012, con la quale è stata disciplinata la cessazione al 29 luglio 2012 delle funzioni della **DI.COMA.C.** e dei soggetti responsabili per l'assistenza alla popolazione, con contestuale subentro dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati, con particolare riguardo alle previsioni inerenti la prosecuzione degli interventi di assistenza alla popolazione.

Preso atto del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 giugno 2013, n. 5343 e delle sue s.m.i. di istituzione del *Comitato di Indirizzo* e del *Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto* a supporto del Comitato stesso, quali sedi di confronto e valutazione delle attività finalizzate alla ricostruzione, all'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, alla piena ripresa delle attività economiche ed al ripristino dei servizi pubblici essenziali, nonché delle azioni da intraprendere per la rapida ed efficace realizzazione degli interventi.

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze Commissariali:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° ago-

sto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale soggetto attuatore unico.

Dato atto dei contenuti delle proprie precedenti Ordinanze:

- 27 settembre 2012, n. 4, recante «*Disposizioni in merito al contributo per l'autonomia sistemazione*» con la quale, al fine di assicurare l'attività di assistenza alla popolazione senza soluzione di continuità e per l'intera durata dell'emergenza - il cui termine era allora fissato nel 31 maggio 2013 - venivano disciplinati termini, criteri e modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi per l'autonomia sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in seguito agli eventi sismici del maggio 2012;
- 14 maggio 2013, n. 18, recante «*Ulteriori disposizioni in merito al contributo per l'autonomia sistemazione - Proroga termini*» con la quale è stato prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di scadenza delle previsioni relative al contributo per l'autonomia sistemazione di cui all'ordinanza n. 4;
- 24 giugno 2013, n. 22, recante «*Approvazione - Fase 1 - del Piano degli Interventi finanziabili con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea*» con la quale - fra l'altro - si è disposta la copertura del contributo per l'autonomia sistemazione con risorse afferenti al Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, fino al dicembre 2013;
- 22 luglio 2013, n. 24, recante: «*Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure ed i termini per la richiesta a far data dal 1° ottobre 2013, del nuovo contributo per l'autonomia sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*» con la quale venivano fissati i nuovi termini, i criteri e le procedure utili per la presentazione delle domande per l'erogazione del nuovo contributo per l'autonomia sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla abitazione in seguito agli eventi sismici del maggio 2012;
- 15 dicembre 2014, n. 76 «*Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure ed i termini per la richiesta a far data dal 1 gennaio 2015, del «Contributo per l'autonomia sistemazione - Anno 2015» dei nuclei familiari tutt'ora sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*», con la quale venivano rinnovati i termini, i criteri e le procedure utili per la presentazione delle domande per l'erogazione del contributo per l'autonomia sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla abitazione in seguito agli eventi sismici del maggio 2012 per l'anno 2015;
- 22 settembre 2015, n. 137 «*Disposizioni disciplinanti i criteri per la determinazione e l'erogazione del «Contributo per l'Autonomia Sistemazione - Anno 2016» a favore dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a far data dal 1 gennaio 2016*», con la quale venivano rinnovati i termini, i criteri e le procedure utili per la prosecuzione nel godimento del beneficio del contributo per l'autonomia sistemazione dei nuclei familiari a loro tempo sfollati dalla abitazione in seguito agli eventi sismici del maggio 2012, per l'anno 2016;
- 18 novembre 2016, n. 267 «*Disposizioni disciplinanti i criteri per la determinazione e l'erogazione del «Contributo per l'Autonomia Sistemazione - Anni 2017-2018» a favore dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a far data dal 1° gennaio 2017, nonché per l'esecuzione dei controlli ex-post relativi agli anni 2016-2018*», con la quale venivano ulteriormente rinnovati i termini, i criteri e le procedure utili per la prosecuzione nel godimento del beneficio del contributo per l'autonomia sistemazione dei nuclei familiari a loro tempo sfollati dalla abitazione in seguito agli eventi sismici del maggio 2012, anche per gli anni 2017 e 2018;
- 15 giugno 2018, n. 393 «*Disposizioni disciplinanti i criteri per la determinazione e l'erogazione del «Contributo per l'autonomia sistemazione - Anni 2019-2020» a favore dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nonché per l'esecuzione dei controlli ex-post relativi agli anni 2019-2020*», con la quale venivano ulteriormente rinnovati i termini, i criteri e le procedure utili per la prosecuzione nel godimento del beneficio del contributo per l'autonomia sistemazione dei nuclei familiari a loro tempo sfollati dalla abitazione in seguito agli eventi sismici del maggio 2012, anche per gli anni 2019 e 2020.

Considerato che:

- l'art. 6, comma 1°, dell'allegato n. 1, alla succitata ordinanza n. 393 prevede espressamente la cessazione dell'istituto del *Contributo per l'Autonomia Sistemazione* alla data del

**Serie Ordinaria n. 49 - Lunedì 30 novembre 2020**

31 dicembre 2020;

- benché sia in progressivo esaurimento, il numero delle famiglie che usufruiscono del *Contributo per l'Autonoma Sistemazione* è - ancora oggi - di 49 famiglie;
- lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di consentire il completamento delle attività del Commissario per il ripristino delle condizioni di normalità nei territori colpiti dal sisma.

Dato atto del fatto che, con propria nota del 28 settembre 2020, protocollo n. C1.2020.0003085, il Soggetto Attuatore ha richiesto, ai Sindaci dei Comuni ove tale provvidenza è ancora attiva nell'anno 2020, un parere circa la necessità di prosecuzione di detto beneficio per l'anno 2021 sul territorio di rispettiva competenza ed una stima della spesa necessaria.

Preso atto delle risposte successivamente pervenute dai Comuni interessati, complete delle rispettive necessità economiche, e più precisamente:

Comune	Necessità CAS	Importo Richiesto	Risposta Assunta con Protocollo
BORGO MANTOVANO	SI	€ 7.200,00	C1.2020.0003161 del 2/10/2020
GONZAGA	SI	€ 48.000,00	C1.2020.0003554 del 3/11/2020
MOGLIA	SI	€ 48.000,00	C1.2020.0003169 del 5/10/2020
PEGOGNAGA	SI	€ 5.880,00	C1.2020.0003632 del 9/11/2020
POGGIO RUSCO	NO	€ 0,00	C1.2020.0003293 del 14/10/2020
QUINGENTOLE	SI	€ 4.800,00	C1.2020.0003672 del 11/11/2020
QUISTELLO	SI	€ 11.200,00	C1.2020.0003175 del 5/10/2020
SAN BENEDETTO PO			Non Ha Risposto
SAN GIACOMO DELLE SEGNALE	SI	€ 17.000,00	C1.2020.0003260 del 12/10/2020
SAN GIOVANNI DEL DOSSO	SI	€ 3.600,00	C1.2020.0003157 del 2/10/2020
SCHIVENOGLIA	SI	€ 5.880,00	C1.2020.0003654 del 10/11/2020
SERMIDE E FELONICA	SI	€ 4.800,00	C1.2020.0003185 del 5/10/2020
SUZZARA	SI	€ 7.200,00	C1.2020.0003666 del 10/11/2020
		€ 163.560,00	

Ritenuto conseguentemente che sia ancora cogente in tali Comuni la necessità di sostenere il disagio delle famiglie, già beneficiarie di detta forma di ausilio e che non sono ancora rientrate nelle proprie abitazioni e che pertanto anche per l'anno 2021 il *Contributo per l'Autonoma Sistemazione* possa essere per queste rinnovato.

Visto l'Allegato 1 «*Disposizioni in merito al riconoscimento del Contributo per l'Autonoma Sistemazione in favore dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e già beneficiari del contributo a far data dal 1° gennaio 2021*», nel quale sono descritti i criteri per la determinazione e l'erogazione del *Contributo per l'Autonoma Sistemazione* a partire dal 1° gennaio 2021.

Dato atto che sino all'efficacia delle previsioni della presente Ordinanza sono confermati e fatti salvi termini, criteri e modalità procedurali per l'erogazione dei contributi, così come previsti dalla propria precedente ordinanza 15 giugno 2018, n. 393.

Ritenuto di dover riservare per l'attuazione della presente Ordinanza risorse per complessivi euro 163.560,00, che saranno utili al finanziamento del *Contributo per l'Autonoma Sistemazione* relativo all'annualità 2021, con spesa a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012 e s.m.i., già a disposizione del Commissario delegato, sull'apposito conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D'Italia - Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. la prosecuzione senza soluzione di continuità nel beneficio del *Contributo per l'Autonoma Sistemazione*, a far data dal 1° gennaio 2020, in favore dei nuclei familiari già beneficiari del contributo alla data del 31 dicembre 2020, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012 e sia stata dichiarata inagibile e sgomberata con provvedimento della competente autorità, secondo i criteri e le modalità meglio descritti nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

2. di stabilire che tutti i Comuni interessati provvedano, entro il 31 dicembre 2020, alla verifica ed alla conferma del possesso degli specifici requisiti da parte dei nuclei familiari titolari del contributo, utili al mantenimento del beneficio, in armonia con quanto previsto nel succitato allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, trasmettendone gli esiti sotto forma di breve relazione circostanziata al Commissario;

3. di confermare il *format* mediante il quale i Sindaci dovranno chiedere bimestralmente alla Struttura Commissariale l'anticipazione del contributo da erogarsi poi ai beneficiari, in quello riportato in allegato 2 «*Modulo Locatari o Comodatari a titolo oneroso*», parte integrante e sostanziale dell'Ordinanza Commissariale 15 giugno 2018, n. 393;

4. di riservare l'importo complessivo di euro 163.560,00 (centosessantatremilacinquecentosessanta/00) al finanziamento del *Contributo per l'Autonoma Sistemazione* relativo all'annualità 2021, con spesa a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del d.l. n. 74/2012 e s.m.i., le cui risorse sono a disposizione del Commissario delegato, sull'apposito conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D'Italia - Sezione di Milano, capitolo 706, che presenta la necessaria disponibilità di cassa;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Atilio Fontana

— • —

**Allegato 1****DISPOSIZIONI IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI DALLE PROPRIE ABITAZIONI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 E GIA' BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A FAR DATA DAL 1° GENNAIO 2021****Articolo 1****Finalità**

Le presenti disposizioni individuano i criteri per il proseguimento, a far data dal 1° gennaio 2021, del "Contributo per l'Autonoma Sistemazione - Anno 2021", con oneri a carico del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del Decreto Legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012, e s.m.i..

**Articolo 2****Nuclei Familiari beneficiari del contributo**

1. Sono ammessi alla prosecuzione nella forma di assistenza costituita dal "Contributo per l'Autonoma Sistemazione - Anno 2021", i nuclei familiari già beneficiari della medesima forma di aiuto per l'Anno 2021 e non già cessati/decaduti in corso d'anno, conviventi di cittadini proprietari, usufruttuari, locatari o comodatari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma, che:

- a) sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata dichiarata inagibile e sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- b) abbia presentato, entro i termini perentori del 31 dicembre 2014, apposita domanda di contributo, ai sensi delle Ordinanze Commissariali nn.13, 15 o 16, e s.m.i., ai fini del ripristino dell'abitazione principale sgomberata di cui alla precedente lettera a);
- c) abbia la relativa istruttoria di ammissibilità al contributo in corso ovvero sia già in possesso di un'ordinanza di concessione del contributo notificata ed i lavori siano in corso di esecuzione.

2. Ai fini della concessione del contributo per "abitazione principale, abituale e continuativa dichiarata inagibile", si intende esclusivamente quella in cui alla data degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 risultava stabilita la residenza anagrafica, il domicilio e l'effettiva abitazione del nucleo familiare richiedente il contributo.

**Articolo 3****Condizioni per continuare a godere del contributo e sua durata**

1. Il contributo spetta al nucleo familiare già titolare della medesima forma di assistenza per l'Anno 2020 e non già cessato/decaduto dal beneficio in corso d'anno o precedentemente, che sia convivente - del proprietario/usufruttuario ovvero del locatario o del comodatario a titolo oneroso o gratuito - di un'abitazione principale, abituale e continuativa, che sia stata dichiarata inagibile e sgomberata in seguito ai danni prodotti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che abbia provveduto autonomamente, in via temporanea, alla propria sistemazione in altra collocazione alloggiativa, sostenendo degli oneri per detta nuova sistemazione.

2. Per poter continuare a godere del "Contributo per l'Autonoma Sistemazione – Anno 2021" e per non incorrere nelle sanzioni indicate nelle presenti disposizioni, i nuclei familiari, che siano in possesso degli specifici requisiti di cui ai punti precedenti, sono tenuti:

- a) ad osservare scrupolosamente i termini per l'esecuzione dei lavori di ripristino dell'agibilità dell'abitazione principale stabiliti dalle ordinanze commissariali nn.13, 15 e 16, fatte salve le eventuali sospensioni o proroghe concesse dal Comune;
- b) a non sospendere arbitrariamente i lavori di ripristino;
- c) a documentare il rientro nell'abitazione principale, al termine dei lavori di ripristino della relativa agibilità, entro il termine perentorio e secondo le modalità previste al successivo articolo 4.

3. Il contributo copre il periodo temporale intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di ripristino dell'agibilità dell'abitazione principale, abituale e continuativa e comunque **non oltre il 31 dicembre 2021**.

#### Articolo 4

##### **Termine e modalità per la documentazione del rientro nell'abitazione al ripristino della relativa agibilità**

1. I nuclei familiari beneficiari del contributo devono dimostrare l'avvenuto rientro nell'abitazione al termine dei lavori di ripristino della relativa agibilità entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data di fine lavori e di ripristino dell'agibilità. Entro il suddetto termine, almeno uno dei componenti del nucleo familiare beneficiario dovrà altresì:

- richiedere/denunciare al Comune il trasferimento nell'abitazione stessa della propria residenza anagrafica,
- produrre al Comune i relativi contratti relativi alle utenze per i servizi di fornitura e i consumi relativi (*i contratti devono essere intestati ad uno o più componenti del nucleo familiare rientrati nell'abitazione e beneficiari della forma di assistenza*).

2. L'inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta l'applicazione delle sanzioni indicate nelle presenti disposizioni.

#### Articolo 5

##### **Determinazione dell'entità del contributo**

1. Il numero dei componenti il nucleo familiare che rileva ai fini della presente ordinanza, è quello che alla data del sisma del maggio 2012 era residente e comunque dimorante abitualmente nell'abitazione principale, abituale e continuativa inagibile a causa di tale evento calamitoso e risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, fermo restando un numero inferiore di componenti dichiarato dall'interessato o comunque accertato dal Comune e fatti salvi gli eventi successivi della nascita, del decesso e della fuoriuscita dal nucleo familiare di uno o più componenti.

2. L'entità del "Contributo per l'Autonoma Sistemazione – Anno 2021" è determinato in funzione della specifica sistemazione alloggiativa in cui si trovi il nucleo familiare beneficiario al momento del pagamento della quota bimestrale del contributo e più precisamente:

- a) per i nuclei familiari conviventi al momento del sisma con il proprietario/usufruttuario o con il comodatario a titolo gratuito di un'unità immobiliare/edificio resa/o inagibile e

sgomberata/o a seguito degli eventi sismici, la cui situazione alloggiativa attuale sia costituita da un immobile in affitto o in comodato a titolo oneroso, il contributo è concesso fino ad un massimo di Euro 600,00 mensili e comunque nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare. Ove si tratti di nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo è stabilito nella misura di Euro 200,00 mensili. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di Euro 200,00 mensili per ognuno dei predetti soggetti. L'importo del contributo aggiuntivo non varia se un componente il nucleo familiare presenti più di uno dei predetti stati.

- b) per i nuclei familiari conviventi al momento del sisma con il locatario o con il comodatario a titolo oneroso di un'unità immobiliare/edificio resa/o inagibile e sgomberata/o a seguito degli eventi sismici, la cui situazione alloggiativa attuale sia costituita da un immobile in affitto o in comodato a titolo oneroso, il contributo concesso è pari al minore degli importi risultanti tra:
1. la differenza tra il canone di locazione o di comodato pagato al momento del sisma ed il canone attualmente pagato

ovvero

2. il contributo determinato nel medesimo modo di quello descritto per i nuclei familiari di cui alla precedente lettera a).

La richiesta di erogazione del contributo alla Struttura del Commissario delegato andrà effettuata utilizzando il consueto modulo, di cui all'Allegato 2 all'Ordinanza Commissariale n.393.

3. Ai fini del beneficio del "Contributo per l'Autonoma Sistemazione – Anno 2021" la sistemazione alloggiativa temporanea presso una *Residenza Socioassistenziale per Anziani* (RSA) è equiparata alla sistemazione in immobile a titolo oneroso (locazione), conseguentemente alla persona richiedente potrà essere riconosciuto il CAS secondo le modalità descritte al precedente comma 2, lettere a) e b). Qualora la sistemazione in RSA, a causa di aggravamenti dello stato di salute ovvero per altri motivi sia convertita sistemazione alloggiativa permanente il beneficiario decade automaticamente dal *Contributo per l'Autonoma Sistemazione*. La temporaneità della sistemazione in RSA va attestata bimestralmente mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/2000 da rilasciarsi al Comune prima dell'erogazione del contributo.

4. Per la sistemazione di durata inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo il massimale mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dell'abitazione.

5. Fermo restando il massimale mensile previsto, il contributo – d'ufficio –:

- è aumentato dalla data di nascita di un nuovo componente;
- è ridotto dal giorno successivo al decesso di un componente (*il contributo non ancora percepito e maturato sino a tale giorno è eventualmente erogabile su espressa e formale richiesta agli eredi*);
- è ridotto dalla data di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente del nucleo familiare originario.

6. Entro il 31 dicembre 2020, i Comuni interessati procedono alla verifica del possesso e/o del mantenimento dei requisiti per tutti i nuclei familiari beneficiari di C.A.S. per l'Anno 2020 ed alla successiva verifica della corretta determinazione del contributo secondo i criteri individuati nei commi precedenti. L'esito di detta verifica e l'entità del contributo sono formalmente notificati al Commissario contestualmente alla richiesta di anticipazione per il primo bimestre dell'anno 2021; la mancata comunicazione di tali esiti ed entità determinano l'automatica impossibilità di erogazione in anticipazione del contributo fino ad avvenuta comunicazione.

7. Al fine della corretta determinazione del contributo dovranno essere prodotti al Comune – su richiesta del medesimo Ente –, copie dei contratti di locazione o di comodato a titolo oneroso registrati e vigenti alla data del sisma e quelli attualmente in essere. Non sono più ammessi contratti di comodato stipulati in forma verbale.

8. Il contributo è riconosciuto esclusivamente per i nuclei familiari che risiedono nei Comuni che hanno confermato la necessità della prosecuzione del beneficio per l'anno 2021 ed entro i limiti massimi del *budget* annuale richiesto ed a questi assegnato e più precisamente:

<b>Comune</b>	<b>Importo Annuale Assegnato</b>
BORGO MANTOVANO	€ 7.200,00
GONZAGA	€ 48.000,00
MOGLIA	€ 48.000,00
PEGOGNAGA	€ 5.880,00
POGGIO RUSCO	€ 0,00
QUINGENTOLE	€ 4.800,00
QUISTELLO	€ 11.200,00
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	€ 17.000,00
SAN GIOVANNI DEL DOSSO	€ 3.600,00
SCHIVENOGLIA	€ 5.880,00
SERMIDE E FELONICA	€ 4.800,00
SUZZARA	€ 7.200,00
	<b>€ 163.560,00</b>

#### **Articolo 6 Durata del contributo**

1. Il presupposto per percepire il "Contributo per l'Autonoma Sistemazione – Anno 2021" è il celere ripristino dell'agibilità dell'abitazione sgomberata da parte del proprietario dell'immobile, conseguentemente il contributo spetta sino al rientro nell'abitazione ripristinata o alla data di revoca dell'ordinanza di inagibilità/sgombero e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021. In caso di sospensione arbitraria dei lavori di ripristino accertata dal Comune, il Contributo per l'Autonoma Sistemazione decade automaticamente.

2. A tal fine la dichiarazione del direttore dei lavori attestante la fine dei lavori utili al ripristino dell'agibilità deve essere presentata al Comune entro 15 giorni dalla fine degli stessi. Tale termine è relativo alla sola dichiarazione di fine lavori finalizzata al calcolo del contributo per l'autonoma sistemazione; restano comunque validi i termini previsti dalle Ordinanze 13, 15 e 16 e s.m.i. per la presentazione di tutta la documentazione per l'ottenimento del saldo

del contributo per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione delle unità immobiliari ad uso abitativo.

3. Se la data di effettivo rientro nell'abitazione comunicata dal beneficiario o comunque accertata dal Comune è antecedente alla revoca dell'ordinanza di inagibilità/ sgombero, il contributo per l'autonoma sistemazione spetta fino a tale data.

### **Articolo 7** **Incompatibilità con il beneficio**

1. Indipendentemente dal possesso dei requisiti di accesso al beneficio, non possono continuare a ricevere il *contributo per l'autonoma sistemazione* i nuclei familiari nei quali almeno uno dei componenti:

- successivamente alla data degli eventi sismici, sia risultato assegnatario di un alloggio pubblico ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica;
- successivamente alla data degli eventi sismici, sia risultato assegnatario di un Modulo Abitativo Provvisorio (MAP) di proprietà pubblica;
- sia proprietario/usufruttuario ovvero comodatario a titolo gratuito di un'unità abitativa residenziale nei territori delle Province di Mantova, Cremona, Verona, Rovigo, Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Parma.

### **Articolo 8** **Attività di controllo da parte dei Comuni e del Commissario**

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine perentorio del 31 dicembre 2020, i Comuni procedono ad effettuare controlli a campione circa l'effettiva sussistenza dei requisiti e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà rese dai beneficiari del contributo.

2. Il controllo è eseguito nella misura stabilita da ciascun Comune in relazione al numero dei nuclei familiari beneficiari del contributo e comunque in misura non inferiore al 10% degli stessi, con arrotondamento sempre all'unità superiore. Per esigenze di celerità della procedura di liquidazione dei contributi, il controllo potrà essere eseguito anche in una fase successiva al provvisorio riconoscimento del contributo e comunque entro il mese di febbraio 2021, fatta salva la possibilità di recupero delle somme eventualmente concesse sulla scorta di dichiarazioni mendaci o non corrette e non dovute. I verbali finali di detti controlli sono trasmessi formalmente alla Struttura Commissariale entro il 30 marzo 2021.

3. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini, i Comuni procedono tramite i propri uffici o quelli di altra Amministrazione (se *l'Amministrazione comunale procedente non coincide con quella certificante*) ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero, ove più funzionale all'accelerazione dell'attività di accertamento, richiedono all'interessato la produzione di documentazione atta a comprovarne la correttezza; in caso di accertata insussistenza dei requisiti, provvedono a comunicare agli interessati l'inammissibilità al contributo.

4. La Struttura Commissariale, ovvero l'ufficio competente per la chiusura del processo di ricostruzione che ne prenderà i compiti e le funzioni in regime di ordinaria amministrazione, effettuerà, nel corso dell'Anno 2022, controlli su di un campione pari ad almeno il 10% dei nuclei familiari che siano risultati beneficiari dei contributi per l'autonoma sistemazione in

ogni singolo Comune, relativamente ai contributi erogati nell'anno 2021. I Comuni saranno informati della data dei rispettivi controlli e dovranno fornire tutta la documentazione in loro possesso e l'assistenza necessaria alla corretta esecuzione dei controlli stessi. In caso di accertata insussistenza dei requisiti ovvero di rideterminazione del contributo per errori o carenza di tutti i requisiti previsti, i Comuni provvederanno a comunicare agli interessati l'inammissibilità o la rideterminazione del contributo ed avvieranno le procedure per il recupero delle somme erogate e non dovute. La Struttura Commissariale, ovvero l'ufficio competente per la chiusura del processo di ricostruzione che ne prenderà i compiti e le funzioni in regime di ordinaria amministrazione, provvederà contestualmente allo accertamento ed al reintroito delle medesime somme a danno dei Comuni.

5. I controlli sui contributi erogati nell'Anno 2021 saranno disciplinati con specifico atto prima del termine dello *Stato di Emergenza*.

#### **Articolo 9** **Comunicazione variazioni**

1. Il richiedente il contributo è tenuto a comunicare al Comune in cui è ubicata l'abitazione distrutta o sgomberata, entro 10 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo, pena l'automatica decadenza dal contributo in essere a far data dalla variazione occorsa.

#### **Articolo 10** **Modalità di liquidazione del contributo e di sua successiva rendicontazione**

1. Il pagamento del contributo ai beneficiari da parte dei Comuni avviene per quote bimestrali posticipate relative ai periodi: gennaio-febbraio, marzo-aprile, maggio-giugno, luglio-agosto, settembre-ottobre e novembre-dicembre, previa verifica e determinazione dell'importo dei contributi spettanti e contestuale richiesta di trasferimento delle risorse necessarie alla Struttura Commissariale, da effettuarsi mediante l'utilizzo del *format* in allegato alle presenti disposizioni.

2. Entro il giorno 15 del mese successivo al pagamento e comunque prima di effettuare la successiva richiesta di trasferimento bimestrale, il Comune è tenuto a rendicontare le erogazioni effettuate mediante invio alla Struttura Commissariale delle copie delle quietanze dei pagamenti effettuati ai singoli beneficiari. In assenza di detta rendicontazione, la Struttura Commissariale non potrà procedere all'erogazione in anticipazione della successiva quota bimestrale ed il Comune dovrà pertanto procedere alle erogazioni ai beneficiari finali utilizzando fondi propri, fino alla completa rendicontazione di tutte le erogazioni effettuate.

#### **Articolo 11** **Sanzioni**

1. I contributi percepiti in osservanza delle previsioni delle presenti disposizioni dovranno essere integralmente restituiti in caso di:

- a) inosservanza del termine di 15 giorni, previsto all'articolo 4, relativamente al rientro nell'abitazione ripristinata ed alla presentazione della relativa documentazione;

- b) inosservanza dei termini per l'ultimazione dei lavori di ripristino dell'agibilità dell'abitazione principale, stabiliti dalle ordinanze commissariali nn.13, 15 e 16, fatte salve le eventuali sospensioni o proroghe concesse dal Comune o dai S.I.I. a termini delle rispettive ordinanze;
- c) vendita dell'abitazione principale sgomberata prima del rientro nella stessa;
- d) procedimento di esecuzione forzata che si concluda con la vendita all'asta dell'abitazione sgomberata, salvo che ricorrano le seguenti circostanze:
  - il procedimento di esecuzione si estingua e non si dia luogo al trasferimento della proprietà dell'abitazione sgomberata;
  - il nucleo familiare esegua entro i termini previsti i lavori di ripristino dell'agibilità e provveda, documentandolo, al rientro nell'abitazione entro il successivo termine di 15 giorni di cui all'articolo 4.

2. Per i locatari o i comodatari a titolo oneroso dell'abitazione sgomberata non ricorre l'obbligo della restituzione del contributo, qualora il proprietario dell'abitazione, nonostante l'impegno assunto alla prosecuzione del rapporto di locazione o di comodato al termine dei lavori di ripristino dell'agibilità, non riconsegna al locatario o comodatario l'abitazione ripristinata.